NORME CONTRATTUALI SULLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E DI INVESTIMENTO DA PARTE DI FIDEURAM S.p.A.

PARTE PRIMA Norme generali

Ambito di applicazione, commissioni ed oneri fiscali. Legge applicabile e lingua del Art. 1 contratto.

Le norme contenute nella presente Parte regolano tutti i rapporti inerenti alla prestazione di servizi bancari, finanziari e di investimento al Cliente da parte di Fideuram S.p.A., di seguito "Banca", salvo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

banka , savo quanto specificamente previsto da norme relative a particolari servizi.

Le commissioni, condizioni e spese applicate a i servizi oggetto del presente contratto sono indicate
nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, e
sono addebitate dalla Banca sul conto corrente del Cliente.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti o conseguenti ai rapporti regolati dal presente contratto sono
a carico del Cliente.
Sono altresi interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere che la Banca avesse a

sostenere, anche in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sulle attività del Cliente medesimo, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. Tutte le spese e gli oneri sono addebitati dalla Banca sul conto corrente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti il rapporto è quella italiana.

Art. 2 - Dati identificativi e poteri di rappresentanza. Il Cliente è tenuto a fornire i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, in conformità alla normativa vigente anche in materia di antiriciclaggio. Il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo

nei suoi rapporti di affari con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro

Il Cliente e le persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo devono firmare in modo autografo e in forma grafica corrispondente alla firma depositata. La Banca può adottare sistemi operativi che utilizzano esclusivamente documenti informatici. I documenti informatici sono sottoscritti utilizzando gli strumenti di firma elettronica messi a disposizione dalla Banca, come ad esempio la firma elettronica avanzata ovvero la firma digitale, laddove disponibile. Tipologie e caratteristiche di questi strumenti di firma sono indicate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente ad altri soggetti, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da

parte delle medesime, sono opponibili alla Banca solo quando le sia pervenuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, da inviarsi presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere e comunque non superiore a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza hanno efficacia quando la Banca ne

abbia avuto notizia legalmente certa. Art. 3 - Invio di corrispondenza al Cliente.

L'invio di lettere o di estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto

presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Fermo quanto previsto all'art. 13, il Cliente può ricevere detta corrispondenza elettronico, qualora la Banca preveda tale modalità di trasmissione per le comunicazioni tramite i Servizi Online. In questo caso la corrispondenza i ata elettronico è equiparata a tutti gli effetti a quella inviata in formato cartace ata in formato

Art. 4 - Rapporti cointestati.

In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca au uno solo dei comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla Banca ad uno solo del cointestatari all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto o resi disponibili tramite i Servizi Online in caso di scelta di tale canale comunicativo ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dall'art. 13, comma1, e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti.

la revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga anche da parte di uno solo dei cointestatari, anche la modifica delle art. 1726 cod. e.v., rtà deve essere fatta da tutti.

ne revoche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito Per ciò che concerne la forma e gli effetti

al quarto comma dell'art. 2. Le altre cause di cessazione delle facoltà (appresentanza hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. In ogni caso si Il cointestatario che ha disposto la revoc plica quanto disposto al quinto comma dell'art. 2. tenuto ad informare gli altri cointestatari.

Art. 5 - Cointestazione a firma disgiunta

n facoltà per le desime di compiere operazioni medesimo sono essere effettuate da ciascun one anche nei confronti degli altri Quando il rapporto è intestato a più perso separatamente, le disposizioni relative al rapp nte con piena liberazione intestatario sepal cointestatari

La facoltà di dispos istruzioni impartite sul rapporto può essere modificata o revocata solo su conformi sa da tutti i cointestatari, salvo quanto indicato al penultimo one sepa iscritto alla

nzione del rappo vvertire tempestivame vece essercieffettuata su richiesta di uno solo di essi, che deve altri.

esposizioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, sul rapporto, j un solo cointestatario, rispondono nei confronti della Banca tutti i In ogni caso delle event anche per etto o fatto cointesta i in solido tra

a deve pretender di concorso di tutti i cointestatari per gli atti di disposizione quando o di essi le sia notificata opposizione alla predetta facoltà di disposizione separata anche n lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. solo L'opposione ha efficacia nei confronti della Banca quando le sia pervenuta la suddetta comunica ne e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non supera a un giorno lavorativo bancario dalla ricezione.

Art. 6 - Morte o sopravvenuta incapacità del Cliente.

Nel caso di morte o di sopravventta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario defunto, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, il legale rappresentante dell'interdetto e l'inabilitato con l'assistenza del

Nei casi di cui al precedente comma però la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, del legale rappresentante dell'interdetto e dell'inabilitato con l'assistenza del curatore, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata inviata presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca. Si applica l'art. ultimo comma

Art. 7 - Pegno, ritenzione e compensazione. Solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte

La Banca, a garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido od esigibile ed anche se cambiario o se assistito da altra garanzia reale o personale, ovvero se riveniente da incarichi ricevuti dal Cliente è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente, che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o che pervengano ad essa successivamente, nonché sui crediti del Cliente di cui la Banca può comunque disporre anche in forza di mandati conferitile dal Cliente, fino a concorrenza del credito vapatate dalla Banca concorrenza del credito vantato dalla Banca stessa. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite

a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso lo stesso soggetto.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura,

anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali italiane e estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge, che viene comunque pattuita anche in relazione agli interessi creditori e debitori esigibili dovuti in forza del rapporto di conto corrente e di qualsiasi altro rapporto in essere tra le parti; dette compensazioni sono evidenziate nell'estratto

conto di cui all'art. 13. Fermo il disposto del comma precedente, al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 rerino il disposto dei comma precedente, ai vernicarsi di una delle ipotesi previste daria rit. Tibo cod. civ., la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili, ed anche qualora i crediti derivino da rapporto di mandato, e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non può in nessun caso eccepirsi

la convenzione di assegno – la Banca dà pronta comunicazione scritta al Cliente.
Fermo il disposto dell'art. 1243 cod. civ., la facoltà di compensazione prevista nel precedente comma è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 206 del 2005 e relative integrazioni e/o modificazioni, salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.

Per consentire l'esercizio dei diritti di cui sopra e per effettuare la compensazione di cui al commi

precedenti, la Banca è altresi autorizzata irrevocabilmente dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la vendita, la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte e attività del Cliente in essere presso la Banca e/o presso società del Gruppo Bancario di appara nenza di quest'ultima, inclusi, a titolo esemplificativo, titoli, quote/azioni di organismi di evestimento collettivo del iricias, a tribo esempinicativo, tribini di disposito di disposito di disposito di di disposito di risparmio, certificati di deposito, polizze assicurative e gestioni per noniali. Prima di procedere in tal senso, la Banca – previa messa in mora del Cliente, ove necessa – deve avvenire il Cliente, deve avvertire il Chence, con lettera raccomandata, del suo proposito, accordandogli un termini

per provvedere al pagamento.
Se il rapporto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di valersi de concorrenza dell'intero credito risultante dal saldo del rapporto, anche nei con e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei pintestatari.
La Banca può altresì accreditare od addebitare tutti la poste attive o passive di itti suddetti, sino a ti di conti*la*

e poste attive o passive deriv rapporti

La Darita puo aittesi accreditare od addebitare tutto a pintercorrenti con il Cliente sul conto corrente di qui Parimenti la Banca può stornare d'iniziativa le registri del Cliente di chiederne giustificazio.

Tutte le obbligazioni del Cliente verso panca, ed in pintercorrente di proprieta del controllo del Cliente verso. ultimo, anche se cointestato.

Panca, ed in part lare quelle pendenti da eventuale dono assunte in la solici e e indivisibile anche per fido e altre forme di finanziamento, si il gli eventuali aventi causare qualsiasi tito Art. 8 - Durata – Recesi n qualsiasi titolo

po indetermina

 Il presente contratto e
 Il Cliente che abbia co dispone di un termine di ternis durante il quare può essere esercitato il diritto di recesso usione il presente Contra o a distanza o fuori dai locali commerciali (qui tordici) giorni pera redere dal medesimo, senza penali e senza ternis a durante il quare può essere esercitato il diritto di recesso usione. Il presente Contratto o, se successiva, dalla data in cui il azioni pra itte dal Codice del Consumo. Il Cliente esercita il recesso mediante, terra raccomandata air da inviarsi ai recapiti indicati dus 1 4 (qu 1 tern dovere indicare il motivo decorre dalla data di con usione ricevuto le info nmunicazior invi ratto può iniziare anche prima che sia decorso il termine previsto esso. In tal caso, il Cliente che esercita il diritto di recesso sarà ti relativi ai servizi effettivamente prestati conformemente al del Co nel situ 'esecu∠ per l'ese io del am tenuto a p presente Con are solo gir tto.

Banca può re l'ere dal Contratto in qualunque momento, dandone comunicazione per iscritto Cliente con un reavviso di 2 (due) mesi. Se il Cliente non è un consumatore né una troimpresa, la Banca può recedere dal contratto con un preavviso di almeno 15 giorni. Qualora un giustificato motivo, la Banca può recedere dal Contratto in qualsiasi momento, anche La Banca può re reavviso, dandone comunicazione per iscritto al Cliente. può recedere dal Contratto in qualunque momento dandone comunicazione per iscritto

4. Il Clien alla Banca

5.Il recesso esercitato dal Cliente o dalla Banca riguarda tutti i servizi disciplinati dal presente Contratto. Resta quindi inteso che l'esercizio della facoltà di recesso da parte del Cliente o dalla Banca anche per uno solo dei servizi, determina il recesso dell'intero Contratto e, quindi, la

essazione di tutti i servizi, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 58 e ss (Carta BancoCard) e 81-bis e ss (Servizio di Prestito Titoli).

6. In caso di rapporto cointestato il recesso dal Contratto può essere effettuato su richiesta anche di uno solo dei cointestatari, che dovrà avvertire tempestivamente gli altri intestatari.

7. Il recesso del Cliente è senza spese e senza penalità, salvo quando eventualmente sia diversamente previsto dalle previsioni specifiche del presente Contratto.

In caso di recesso dal Contratto, il Cliente e la Banca hanno diritto di esigere il pagamento di tutto quanto reciprocamente dovuto.

9. In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà a estinguere il conto entro i tempi massimi indicati negli allegati documenti di sintesi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta e gli strumenti di pagamento collegati o avrà rilasciato alla Banca una dichiarazione con cui attesta di aver provveduto alla distruzione dei suddetti strumenti di pagamento e adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto. I tempi di

chiusura scadono con il riconoscimento del saldo residuo al Cliente. Art. 9 - Modifica unilaterale condizioni contrattuali ed economiche.

Salvo quanto previsto al successivo art. 38 in materia di servizi di pagamento, la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le presenti pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche, relative ai rapporti disciplinati dal presente contratto, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e relative integrazioni e/o modificazioni.

Tuttavia, se il rapporto è a tempo determinato, la facoltà di modifica non si applica ai tassi di interesse.

Se la Banca esercita la suddetta facoltà, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, e di ottenere, in occasione della liquidazione del rapporto stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La Banca e il Cliente convengono che le suddette modifiche alle condizioni contrattuali ed economiche possono altresì essere validamente comunicate dalla Banca in formato elettronico nei confronti del Cliente che abbia aderito ai Servizi Online e abbia scelto il canale di comunicazione elettronico ai sensi dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 13.

Con riferimento ai servizi di cui alla successiva Parte Quinta, la Banca ha facoltà di modificare le relative pattuizioni contrattuali e condizioni economiche nel rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari in materia. Art. 10 - Invio della corrispondenza alla Banca.

Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente, diretti alla Banca, vanno fatti pervenire per iscritto presso una filiale della Banca o la sede legale della Banca, salvo il caso

di operatività a distanza (utilizzo dei Servizi Online). Il Cliente cura che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro, completo e leggibile.

Art. 11 - Esecuzione degli incarichi conferiti dal Cliente - Accrediti sul conto corrente. In relazione agli incarichi assunti in conformità alle previsioni contenute nel presente contratto, la Banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ., è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ., a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da

un proprio corrispondente anche non bancario. In assenza di particolari istruzioni del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione deg incarichi con diligenza professionale e comunque tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi stessi. Il Cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ., gli eventuali incarichi conferiti alla Banca finché gli incarichi stessi non abbiano avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione medesima.

Per le operazioni più ricorrenti elo ripetitive, quali ad esempio, accrediti di stipendi o pensioni, pagamenti di utenze luce, acqua, gas, prelevamenti o pagamenti effettuati con Carta BancoCard e con carte di altro tipo ecc., la Banca si riserva di non inviare o mettere a disposizione in formato

elettronico al Cliente la relativa lettera contabile. Le operazioni stesse vengono poi singolarmente

riportate nell'estratto conto con specifica causale.

La Banca ha, inoltre, facoltà di eseguire ogni disposizione del Cliente o di terzi, destinata ad affluire sul conto corrente del Cliente, mediante accredito sul conto corrente della Banca e successivo accredito sul conto corrente del Cliente, decurtando quest'ultimo accredito degli importi compensabili in forza del precedente art. 7. Un'eventuale mancata decurtazione non pregiudica il diritto della Banca di avvalersi successivamente della compensazione medesima.

.. 3....... 3 della parica di avvaiersi successivamente della compensazione medesima. Art. 12 - Trasparenza delle condizioni - Reclami della clientela e risoluzione stragiudiziale di controversie.

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di attuazione, nonché, per la prestazione dei servizi di investimento, le disposizioni di cui al Testo Unico della Finanza, sue successive integrazioni e/o modificazioni e relative disposizioni di

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare reclamo alla Banca con le modalità indicate nei Fogli Informativi, disponibili nelle filiali e sul sito internet della Banca.

Per le contestazioni che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati nei Fogli Informativi, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Per le contestazioni che riguardano servizi e attività di investimento disciplinate nella Parte Quinta del presente contratto, il Cliente, se non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 60 giorni può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob, per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi presso la Conson, per controversie in merito all'inosservanza da parte della Banca degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza nei rapporti con gli investitori. Il ricorso è possibile qualora ricorrano i presupposti previsti dal relativo Regolamento, a disposizione del Cliente sul sito internet istituzionale dell'ACF, accessibile anche dalla pagina iniziale del sito internet della Banca. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'Investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono altresì ricorrere:

al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere

oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
 La Banca d'Italia esercita la vigilanza sull'attività svolta dalla Banca in base al presente contratto

in relazione alle operazioni e servizi bancari e finanziari. Il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Resta infine inteso che per eventuali violazioni della disciplina in materia di servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto sono applicabili a carico degli intermediari sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 11/2010 e degli artt. 130 e ss. del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario).

Art. 13 - Comunicazioni periodiche alla clientela. La Banca fornisce al Cliente, attraverso il canale di comunicazione cartaceo o elettronico scelto, alla scadenza del contratto e secondo la periodicità richiesta dal cliente, fermo il rispetto della frequenza richiesta dalla normativa, una comunicazione in merito allo svolgimento dal rapporto riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti fire in acciari immessi riportante il relativo estratto conto, nonché le posizioni concernenti gli strumenti fi sul deposito amministrato collegato. Nella medesima comunicazione viene esì riportato il sui deposito amministrato collegato. Nella medesinia comunicazione viene rendiconto degli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corre 23, comma 2, nonché fornito un riepilogo contenente la valorizzazione delle q aventi la medesima titolarità del presente contratto, per le quali la Bandirettamente dall'Offerente/Emittente l'incarico di collocatore. e ai sensi dell'art. te/azioni di OICR

Ciascun estratto conto – inviato o messo a disposizione dalla Banca tramite i Servizi Online – si considera ricevuto dal Cliente entro il ventottesimo giorno successivo alla data cui è riferito, qualora il Cliente non denunci per iscritto alla Banca, entro i successivi 30 giorni, la sua mancata consegna o messa a disposizione tramite i Servizi Online.

Trascorsi 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento degli estratti ato, senza chi na pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo si nico, gli estratti conto intendono senz'altro approvati dal Cliente, con pieno effetto riguario a tutti gli elementi che inno concorso a formare approvati dal Cliente, con pieno effetto rigua le risultanze del conto.

Nel caso di errori di scritturazione o di o proporre impugnazione entro il termi dell'estratto conto; entro il medesimo te la Banca può ripetere quanto dovuto pe olo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può di prescrizione ordinaria dalla data di ricevimento ne e a decorrere dalla data di invio dell'estratto conto, e stesse causali e per indebiti accreditamenti.

n l'utilizzo di strument elettronici, secondo le norme ente abbia aderito gli addebiti in conto vengono ni attuate in vicautomatica dalle apparecchiature Nel caso di operazioni disposte dal Cliente che regolano i corrispondenti servizi cui il eseguiti dalla Banca in base alle registrazioni elettroniche medio in conseguenza di dett Ove dette appare has gilascino una comparimenti prova tr. è parti.

La Banca, in relazioni al rapporto conto cor che si conclude al 311 cembre il prova tre lelle n conseguenza di dette

rilascino una comunicazione scritta all'atto dell'operazione, essa fa

la capacitico una comencación de partico de la partico de la capacita del capacita de la capacita de la capacita del capacita de la capacita del capacita de la capacita de la capacita del capacita del capacita del capacita del capacita de la capacita de la capacita del capacita de la capacita del ca a tenuta del co indiconto degli intere

andiconto degli intere l'actioni e debitori maturati sul saldo del conto corrente ai sensi dell'art. 23, comma 2.

Art. 14 - Competenza te itoriale.

Per ogni introversia tra i Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti regolati dal presente la tra i e da ogni altro poporto di qualunque natura, il Foro competente per le azioni per cui la caca è convenuta è esclusivamente quello di Roma, mentre quello competente per le azioni intra ese dalla Banca è anche quello in cui si trova la filiale della Banca presso cui è incardinato il rappi to oppure il domicilio dichiarato dal Cliente all'atto della sottoscrizione del presente contratti.

La disposiz e di cui al precedente comma non si applica se il Cliente è un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 2005 (e relative integrazioni e/o modificazioni), nel qual caso per ogni controversia tra il Cliente e la Banca in relazione al presente contratto, è competente il Foro di residenza o domicilio eletto del Cliente.

PARTE SECONDA

Norme speciali relative ai conti correnti di corrispondenza e servizi connessi

Art. 15 - Utilizzo del conto mediante assegni bancari. Convenzione di assegno. Recesso, pagamento degli assegni ed invio dei relativi moduli. Le disposizioni con assegni sul conto si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di moduli

di assegni rilasciati dalla Banca contro rimborso del costo. Per la consegna dei moduli il Cliente deve rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 124 del R.D. n. 1736 del 1933 e relative integrazioni e/o modificazioni ed eleggere lo speciale domicilio ai fini delle comunicazioni previste dall'art. 9-bis della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.

Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta. In caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato di detti moduli, il Cliente deve darne tempestiva comunicazione scritta con lettera raccomandata alla Banca, fornendo successivamente – e comunque entro 2 giorni lavorativi bancari – copia della denuncia presentata alle competenti Autorità. Il Cliente non è responsabile nei confronti della Banca delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo o illecito dei predetti moduli dal momento in cui la Banca ha ricevuto dal Cliente la citata comunicazione scritta, ferma restando, anche prima di tale momento, la responsabilità della Banca nel pagamento degli assegni secondo il principio della diligenza professionale

Il Correntista può richiedere, a suo esclusivo rischio – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili l'invio dei moduli di assegno – presso una filiale della Banca o all'indirizzo di corrispondenza del presente contratto nel rispetto delle disposizioni normative in

vigore. Le parti possono recedere anche dalla sola convenzione di assegno, con preavviso di almeno 15

Le parti possono recedere anche dalla sola convenzione di assegno, con preavviso di almeno 15 giorni di calendario, fermo rimanendo il rapporto di conto corrente.

Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla Banca nei confronti dello stesso non incide sull'efficacia della convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

Con la cessazione del rapporto di conto corrente o della convenzione di assegno i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla Banca. Se il Cliente non restituisce i moduli non utilizzati, la Banca può bloccare l'operatività di detti moduli anche senza la loro materiale restituzione. In caso di prelievi e pagamenti effettuati a mezzo carta di debito e/o di credito, in conformità alle norme che regolano i corrispondenti servizi, le parti concordano di dare priorità a detti prelievi o pagamenti. In tali ipotesi, se per effetto di detti prelievi o pagamenti di disponibilità in conto

o pagamenti. In talli ipotesi, se per effetto di detti prellevi o pagamenti le disponibilità in conto sono divenute insufficienti, la Banca è autorizzata a non provvedere al pagamento degli eventuali assegni che perverranno, ancorché emessi in data anteriore a quella del prelievo o del pagamento ed ancorché del prelievo o del pagamento stesso la Banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto. In caso di pluralità di conti, qualora la Banca venga tempestivamente avvisata per iscritto, provvede al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiero utilizzando fondi disponibili su altri conti di pertinenza dello stesso Correntista.

Art. 16 - Versamento in conto di assegni e altri titoli.

L'importo degli assegni bancari e circolari tratti su banche operan operanti in Italia è accreditato con riserva di verifica e salvo buon Italia o emessi da banche ed è disposibile appena tituisco arte integrante decorsi i termini di disponibilità indicati nel Documento di sintesi che e frontespizio del presente contratto.

La Banca può prorogare detti termini in presenza di cause di forza maggi scioperi di personale – verificatesi presso la Banca medesima e/o presso corrisa denti, and

Di tale proroga la Banca dà pronta notizia alla clien anche mediante comunicazi personali mente la decorrenza degli meressi senza La valuta applicata all'accreditamento determina un conferire al Correntista alcun diritto circa la disponibili Qualora tuttavia la Banca consentissi Correntista di disponibilità dell'importo, come stabilità al comma 1.

prentista di dizzare anticipatamente, in tutto o in

i termini di conibilità ri amati al comma 1 ed

tra degli interessa tiò per comporta affidamento di

ecorso di detti tutari, la Banca si riserva il diritto

coni titoli accreditata, nonché di esercitare – in caso Correntista di parte, tale importo prima che siano di ancorché sull'importo sia iniziata la deco rsi i termini di a analoghe concessioni per futuro. Prima de di addebitare in qualsia mento l'import mento l'importo di mancato incasso – tut la facoltà di effettuare l'a itti ed azioni, co resi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché in conto.

a 1, resta inteso, munque che la banca trattaria – nel caso nte – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove e attamente nei confronti del Correntista per il recupero Decorsi i termini richiama al co. di assegni bancari - o la ba a em no i presupposti, agire mente pa titoli indebi

nente parti. le direttamente nei confronti del Cliente – nell'ipotesi prevista dal liritto di a Resta ii oreceden omma

ma patta al banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso. assegni on la capuelli indicati nei precedenti commi (vaglia ed altri titoli similari) etti, ricevute a bcumenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo è disponibile prima che la Banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e o asso abbia avuto conoscenza la filiale accreditante. L'importo d assegni an nonché degli buon fine – e n e dell'avvenuto

aluta applicata ire al Correntista alcun diritto circa la disponibilità dell'importo. tuttavia la Banca consentisse al Correntista di utilizzare anticipatamente, in tutto o in

importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporta affidamento di analoghe concessioni per il futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art.1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.

Il Correntista può anche effettuare versamenti tramite il Private Banker (consulente finanziario agente senza rappresentanza della Banca ovvero di società del gruppo con le quali la Banca stessa abbia stipulato un apposito incarico di promozione e collocamento e distribuzione) o per corrispondenza esclusivamente secondo le modalità che seguono. In entrambi i casi il versamento dei valori e la presentazione dei titoli si considerano avvenuti solo nel momento in cui essi pervengono materialmente allo sportello bancario della Banca. Se viene accertata una irregolarità del presentazione dei considerano allo societa della dictiona di procentazione del la considerano all'acceptata. o una discordanza tra le indicazioni risultanti nella distinta di presentazione e l'accertata consistenza dei titoli/valori, la Banca stessa procede alla registrazione del versamento per il solo importo accertato e regolare e fanno fede, ad ogni fine, le risultanze del controllo compiuto dalla Banca, che ne dà immediata comunicazione scritta – mediante lettera raccomandata A/R o telegramma – al Correntista. Trascorsi 90 giorni di calendario dalla data di ricevimento di detta comunicazione della Banca,

senza che sia pervenuto alla Banca stessa per iscritto un reclamo specifico, i versamenti si intendono effettuati per il solo importo accertato.

Il versamento tramite il Private Banker è limitato esclusivamente a:

1) assegni non trasferibili emessi dal Correntista ed intestati a sé medesimo;
2) assegni o vaglia postali intestati o girati al Correntista e resi non trasferibili. Tutti gli assegni devono essere nella parte anteriore sbarrati, con inserimento tra le due righe, della dicitura Fideuram S.p.A. e girati valuta per l'incasso a Fideuram S.p.A. Non rientra nelle incombenze del Private Banker accettare contanti e/o titoli di credito diversi da quelli sopra specificati e conseguentemente la Banca non risponde della consegna al Private Banker di mezzi di pagamento

La Banca dà notizia dell'accreditamento dei titoli di credito sul conto corrente tramite l'estratto conto ed inviando direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione; consegna inoltre al Private Banker copia della relativa distinta di presentazione valori.

Il Correntista può versare per corrispondenza contanti, assegni e vaglia utilizzando esclusivamente una busta chiusa fornita dalla Banca ed allegando la distinta di presentazione valori, datata e firmata, dalla quale deve risultare il dettaglio dei valori contenuti, il numero del conto nonché l'esatta intestazione del medesimo. Pur se non richiesto dalla normativa vigente, per maggiore tutela del Correntista, gli assegni e i vaglia devono recare la clausola di non trasferibilità come previsto dal comma precedente. La spedizione della busta, a cura del Correntista, può avvenire esclusivamente tramite vettori specializzati ed il relativo rischio è esclusivamente a carico del Correntista. La Banca non risponde dello smarrimento, furto, appropriazione indebita, utilizzo non autorizzato o distruzione durante il trasporto. Non è consentito effettuare con un'unica busta versamenti su più di un conto corrente e ciascuna spedizione deve riguardare una sola busta. La Banca provvede ad aprire la busta e ad apporre sulla stessa il timbro di ricezione con l'indicazione della data di arrivo che determina il giorno in cui si considera effettuato il versamento, dà notizia

dell'accreditamento sul conto corrente dei valori ricevuti tramite l'estratto conto ed invia direttamente per posta al Correntista la conferma dell'operazione. Infine, poiché per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, versati dalla clientela, il Correntista si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la Banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.

Art. 17 - Pagamento degli assegni e compensazione in caso di cessazione della facoltà di disposizione.

Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione, è regolato come segue.

a) In caso di recesso, da parte del Correntista o della Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante a norma dell'art. 8 o dell'art. 15. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni, disposta ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 386 del 1990 e relative integrazioni e/o modificazioni.

b) In caso di recesso, da parte della Banca, dal fido concesso tramite l'apertura di credito e di incapienza del conto, il Correntista è tenuto a costituire, senza dilazione, i fondi necessari per il pagamento degli assegni dei quali non sia ancora decorso il termine di presentazione alla data di efficacia del recesso, ancorché emessi prima di tale data.
c) Se la Banca si avvale della compensazione di legge di cui all'art. 7, comma 3, la Banca medesima pon è tenuta a pagare di assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa poi limiti

non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.

In cul, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provista.

Nel caso di recesso dal fido concesso tramite l'apertura di credito, la compensazione di cui all'art. 7, comma 4 – ove applicabile – opera al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Correntista.

d) In ogni ipotesi di recesso, il Correntista è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima dell'operatività della compensazione e dei quali non è spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi è venuta meno per effetto della compensazione e sessione sesso.

la compensazione si è verificata e nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti medesimi è venuta meno per effetto della compensazione stessa. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più soggetti anche se il credito della Banca si riferisce solo ad uno dei cointestatari.

Art. 18 - Servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti e assegni. I servizi di incasso e di accettazione di effetti, di documenti e di assegni sono svolti, per conto del Correntista, sulla base delle norme di seguito previste; per le operazioni di incasso e di accettazione che vengono effettuate sull'estero, si applicano anche le Norme della Camera di Commercio Internazionale vigenti in materia di incassi documentari.

La Banca è tenuta a svolgere il servizio con diligenza professionale; sono tuttavia a carico del Correntista le eventuali conseguenze dannose derivanti da cause non imputabili alla Banca, tra le

quali vanno incluse quelle dipendenti da:

• indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di

Indicazioni erronee, non precise o insufficienti, contraddittorie o di difficile lettura, specie di importo, di scadenza, di luogo di pagamento, di nomi, tanto sugli effetti, documenti ed assegni che sulle distinte di accompagnamento;
 casi di forza maggiore, impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento degli effetti, documenti ed assegni, siano essi stilati in moneta del Paese od in valuta estera; o da atti di autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti od atti di natura giudiziaria (come sequestri, pignoramenti) o da fatti di terzi.
 Se il Correntista richiede di svolgere il servizio in relazione ad effetti, documenti o assegni da presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le republi vi con difficiali di curso la irrepublica registi e registi e registi prodesire la Paese por ricondo.

presentare su piazze non bancabili presso l'Istituto di emissione e, in genere, su piazze per le quali vi sono difficoltà di curare le incombenze relative al servizio medesimo, la Banca non risponde della mancata presentazione per il pagamento o per l'accettazione o del mancato protesto in tempo utile di tali titoli e documenti. La clausola "incasso tramite" e ogni altra analoga non comportante domiciliazione non sono vincolanti per la Banca che comunque non risponde del mancato protesto di effetti per i quali risulta richiesto l'incasso per il tramite di sportello situato in località diversa dal luogo di pagamento.

La Banca ha titolo per rivalersi sul Correntista di tutte le spese per la regolarizzazione nel bollo dei titoli, se la Banca stessa vi ha provveduto, e quelle per le pene pecuniarie eventualmente pagate.

Art. 19 - Avvisi di mancata accettazione e di mancato pagamento.

La Banca è autorizzata a non inviare avvisi di mancata accettazione o di mancato pagamento degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità

degli effetti e degli assegni e si limita a restituire i titoli non appena ne ha la disponibilità materiale. Art. 20 - Effetti cambiari recanti clausola "senza spese" o altra equivalente. Ordini di proroga di

Art. 20 - Effetti. Pagamento mediante assegni.

Per gli effetti cambiari, la Banca non provvede alla materiale presentazione del titolo, ma invia al trattario un avviso con l'invito a recarsi ai propri sportelli per l'accettazione o per il pagamento, e ciò anche quando si tratta di effetti con clausola "senza spese", "senza protesto" o altra

non firmata a

e dio anche qualdo si ricata di effecti con clausola senza spese, senza jequivalente, sia essa firmata o meno.
Nel caso di effetti con clausole "senza spese", "senza protesto" o altra equivalen termini di legge, la Banca ha la facoltà di non far levare il protesto.
Nel caso di ordini di proroga di scadenza effetti, e in assenza di specifiche is inscribto. izioni fornite pei iscritto, la Banca provvede ad inviare al debitore cambiario un semplice avviso d nuovo termine, e ciò anche quando si tratta di effetti recanti più firme di girata o

Se l'effetto prorogato non viene pagato alla nuova scadenza, la Banca non provvede, stante il divieto di cui all'art. 9 della Legge n. 349 del 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a

divieto di Cui all'art. 9 della Legge n. 349 dei 1973 (e relative integrazioni e/o modificazioni), a far levare protesto.

Nel caso di effetti pagabili mediante assegni di banca, la Banca incaricata dell'incasso si riserva la facoltà di rimettere tali assegni al cedente, a titolo di ricavo, senza assumore alcuna gar anche se sono stati da essa girati.

Art. 21 - Sconto o negoziazione di effetti, documenti ed assegni.

La presentazione per l'accettazione e/o il pramento di effetti, documenti ed assegni scontati o negoziati o sui quali è stato fatto, in a ulsiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca direttamente o a mezzo di corrispondente ancario o non - con applicazione di tutte le disposizioni contenute negli articoli della presente Price. , do menti ed assegni. n ,amento di effetti, documenti ed assegni scontati o sisiasi forma, un anticipo, è eseguita dalla Banca – ancario o non – con applicazione di tutte le disposizioni

i versamento in conto di assegni, effetti ed altri titoli rimborsare la Banca, entro il termine di 15 giorni di costanza non imputo le alla Banca stessa a norma e il protesto non co stati effettuati nei termini di con di Fermo restando quanto previsto nel caso indicati nell'art. 16, il Correntista è tenut calendario dalla richiesta, se – per fatto o degli articoli precedenti – la presentazione legge; gli effetti, i locumenti o gli assegni son la Banca non è in o distrutti o sono stati sottratti; avvenuta riscossione, non è in grado di ndati sm

avere la disponibil Art. 22 - Fido conc ertura di credito in conto corrente. Recesso - Sconfinamento.

entualment de parti è soggetto alle seguenti pattuizioni. izzare in de più te la somma messagli a disposizione e può ripristinare n successivi versamenti. Il fido perfezionato

a) Il Correntista può u sua disponibilità n suc

mato, il Correntista è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio, Se il fido è a tempo di quanto da lui dov

anche serva una espre La Barra, ha la facoltà richiesta della Banca. recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo minato, nonché di durlo o di sospenderlo; per il pagamento di quanto dovuto è dato al rentista, con lettera l'accomandata, un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi bancari. ga facoltà di recesso ha il Correntista con effetto di chiusura dell'operazione mediante anto di quanto dovuto.

Oqualon V Correntista sia un consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206 del 2005:

• nel fique tempo determinato, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, senza penalità e senza dover indicare il motivo, entro 14 giorni di calendario dalla data di conclusione del contratto, dandone apposita comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o via fax, entro il termine predetto.

o via Tax, entro il termine predetto. Se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Cliente, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire alla Banca l'importo del fido utilizzato e gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati come stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa alla Banca le somme non ripetibili da questa versate alla pubblica amministrazione.

Tale restituzione ha l'effetto di estinguere il fido con conseguente impossibilità di ripristino

della stessa.

Il recesso effettuato dal Cliente si estende automaticamente ai contratti accessori al fido.

Nel fido a tempo determinato, il Cliente, oltre al diritto di recesso di 14 giorni, ha anche il diritto di rimborsare il fido in anticipo, in qualsiasi momento e in tutto e in parte.

Se il Cliente vuole rimborsare il fido in anticipo, deve darne comunicazione scritta alla Banca, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, e versare:

in caso di rimborso anticipato parziale, l'importo che intende rimborsare;
 in caso di rimborso anticipato totale, l'importo intero utilizzato;

- gli interessi e gli oneri maturati fino alla data del rimborso anticipato.
Il rimborso ha l'effetto di estinguere o ridurre il fido che quindi non potrà più essere ripristinato.
Nessun indennizzo è dovuto alla Banca per eventuali costi collegati al rimborso anticipato del fido.
Nel fido a tempo determinato la Banca ha la facoltà, prima della scadenza del termine e senza preavviso, di recedere ovvero di ridurre l'ammontare del fido o sospenderne l'utilizzo, se sussiste giusta causa, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegrama: o telegramma:

• nel fido a tempo indeterminato la Banca può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1845 cod. civ., ovvero ridurne l'ammontare o sospenderne l'utilizzo con preavviso di 15 giorni di calendario a mezzo di lettera raccomandata o telegramma, con l'obbligo per il Correntista di provvedere al pagamento di quanto dovuto alla scadenza di detto preavviso. Se sussiste giustificato motivo la Banca ha facoltà di procedere, senza preavviso, al recesso dal contratto, ovvero alla riduzione dell'ammontare del fido o alla sospensione dell'utilizzo, dandone pronta comunicazione al Correntista, a mezzo di lettera raccomandata o telegramma. Per il pagamento di tutto quanto dovuto alla Banca nell'ipotesi di recesso o di riduzione dal fido per giustificato motivo o per giusta causa, è dato al Correntista, con lettera raccomandata o telegramma, un pragaviso non inferiore a 15 cionni di calendario, a decorrere della ricezione

o telegramma, un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario, a decorrere dalla ricezione

di detta comunicazione.

o telegramma, un preavviso non interiore à 15 giorni di calendario, à decorrere dalla ricezione di detta comunicazione.

In ogni caso è riconosciuta al Correntista la facoltà di recedere in ogni momento dal fido con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di tutto quanto dovuto. Il recesso per giusta causa o per giustificato motivo ha in ogni caso l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

e) Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino del fido neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite del fido non comporta l'aumento di tale limite e deve essere anch'esso rimborsato, unitamente alle cosiddette operazioni allo scoperto (salvo diversa previsione del contratto di fido). In tale ipotesi, il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

f) Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro fido o altre forme di fio nziamento sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Correntista, se non diversamente cuito.

Se l'utilizzazione del fido è subordinata alla presentazione allo scena o al salvo buon fine, da parte del Correntista, di assegni, vaglia o altri titoli similari, nonche e ffetti in vute bancarie o documenti che a suo giudizio non risultano regolari o di suo grat e ento. Dell'eventuale rifituto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista.

rifiuto la Banca dà pronta comunicazione al Correntista. Nell'ipotesi in cui la Banca receda dal fido, ai se di e per gli effetti di cui ai pi ancorché i titoli e i documenti presentati non l'esito, essa ha facoltà di richiedere l'integrale paga. o ancora scaduti o non ne nto dell'ammontare utilizzati comprensivo ara noto dell'importo di detti titoli e documenti.

Qualora tali titoli e documenti, succe le relative somme sono tenute a dis parte della Banca, risultassero pagati, sizione del Cori sta ovvero rtate a decurtazione

dell'importo dallo stesso dovuto. In caso di più fidi utilizzabili sul medesin conto corrente, utilizzi saranno imputati linea di credito limiti di tasso cre sono applicate le andizioni di tasso più favorevoli te, ciascuno corrispondente ad un diverso fido prioritariamente a valer al Cliente, e così via sec fra quelli posizionati sul Il Cliente può utilizzare il

orrente. debito solo previ accordo con la Banca per la concessione di onte un fido.

Eventuali operazioni dispost dal Clie a debito del conto in assenza di fido (cosiddette operazioni enesse e unque di eseguire, non comportano concessione di fido neppure r l'importo delle operazioni eseguite. L'importo di tali mmissioni, spese e oneri, è addebitato in conto e deve essere richiesta della Banca: to), che la Banca i finanziamen enesse operazi uni nte alle rimborsat nche se

• entro il te ine di 10 g. alla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è consumato

i 1 giorno dalla data in cui si è verificato lo scoperto di conto, se il Cliente è entro il termin non consumator

con consumator la caso sopra previs. Il Cliente dovrà corrispondere gli interessi debitori.

Ara 3 - Contabilizzazione e regolamento degli interessi - Regolamento periodico delle comini, spese e oneri - Valuta addebito assegni.

Gli intere, i sono riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti alla Banca nella misura pattuita ed indica, nel Documento di sintesi che costituisce parte integrante e frontespizio del presente contratto, nel quale sono altresi indicate tutte le altre condizioni economiche applicate al presente contratto. contratto.

contratto. Gli interessi creditori e debitori maturati sul saldo del conto corrente sono conteggiati il 31 dicembre di ogni anno e comunque alla chiusura definitiva del conto corrente o del fido concesso tramite

l'apertura di credito regolata in conto corrente per cui sono dovuti. Gli interessi creditori sono accreditati in conto corrente al 31 dicembre di ogni anno e comunque

alla chiusura definitiva del conto corrente. Il saldo risultante dalla chiusura contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori,

In salido risultante dalla Chilostra Contabile al 31 dicembre produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nel Documento di Sintesi o successivamente modificata.

Gli interessi debitori sui fidi concessi tramite aperture di credito regolate in conto corrente e sugli sconfinamenti (in presenza o meno di un fido) maturati al 31 dicembre di ogni anno diventano esigibili il primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o, immediatamente, in caso di chiusura definitiva del conto corrente o del fido regolato in conto per cui sono dovuti.
Tali interessi devono essere pagati alla Banca alla data in cui diventano esigibili; in caso di mancato pagamento alla data di esigibilità, tali interessi producono interessi di mora nella misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

nel Documento di sintesi o successivamente modificata.
Se non pagati diversamente, i predetti interessi debitori esigibili potranno essere, in tutto o in parte, compensati in base agli artt. 7, comma 3, e 11, ultimo comma (anche con il saldo attivo del conto), oppure addebitati quale sorte capitale sul conto corrente del Cliente con saldo debitore (in presenza di fido o meno) purché, in quest'ultimo caso, egli abbia autorizzato in tal senso la Banca; a seguito dell'addebito sul conto debitore tali interessi sono considerati sorte capitale ed il saldo risultante produce pertanto ulteriori interessi secondo la misura indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata.

Per ogni conto corrente, la scelta del Cliente di autorizzare o meno la Banca, ai fini di cui al precedente comma, è unica e riguarda tutti gli interessi debitori scaduti (e relativi interessi di mora); tale scelta risulta nella Sezione "Dichiarazioni e firme degli intestatari" di questo contratto e può essere modificata in ogni momento dal Cliente, mediante firma di apposito modulo cartaceo informatico la revena deur persona contratto de può essere modificata di contratto de producti della contratto de producti della contratta della co

o informatico; la revoca deve pervenire prima che l'addebito abbia avuto luogo. Il regolamento in conto delle commissioni, spese e oneri anche fiscali (così detta chiusura contabile) avviene con la periodicità indicata nel Documento di sintesi o successivamente modificata. Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del Correntista con valuta data di

emissione, salvo il caso di postdatazione nel quale l'addebito viene fatto con valuta data di pagamento, se il titolo è presentato allo sportello, o data di negoziazione, se l'incasso avviene tramite altra banca.

Salvo diverso accordo, ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere l'immediato pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto. Il Cliente può in ogni momento prelevare il saldo creditore disponibile. La Banca può chiedere in ogni momento il rimborso del saldo debitore che eventualmente risulti a seguito della chiusura contabile del conto, salvo quanto diversamente previsto in caso di fido.

Art. 24 - Conto non movimentato.

Art. 24 - Conto non movimentato.

Se il conto non ha avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a 258,23 euro, la Banca ha facoltà di cessare di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare o mettere a disposizione del Cliente tramite i Servizi Online, in conformità con la disciplina vigente, l'estratto conto ed altra documentazione prevista dalla normativa bancaria.

Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, anche se compiuti nel corso dell'anno

ivi previsto, le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.

Art. 25 - Operazioni in valuta estera. Se la Banca consente di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il Correntista può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore delle operazioni in valuta estera effettuate dal Cliente viene accreditato in conto – previa conversione nella valuta avente corso legale o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato dalla Banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal Correntista con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

Il Correntista si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 cod. civ. sulle

disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, se la disposizione disposizioni impartite in valuta estera. In caso di indernipimento di tale obbligo, se la disposizione impartita comporta per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, se il beneficiario della disposizione non accetta modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuta l'esecuzione della predetta disposizione, e resta a carico del Correntista ogni connessa conseguenza.

Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed effetti.

Art. 26 - Garanzia di rimborso su cessioni di assegni ed erretti.
In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso che alla Banca stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

stessa perviene analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera anche se sostitutivi del titolo di

Art. 27 - Conti correnti a tasso vincolato.

Per i conti correnti in euro o in divisa regolati a tasso vincolato, il periodo di vincolo, di volta in volta concordato, è di uguale durata per tutte le somme accreditate. Se la Banca consente, in via eccezionale, il prelievo di somme anche parziali, anticipatamente alla scadenza del vincolo, ciò comporterà l'applicazione di penalità da concordarsi di volta in volta.

Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengono anti al mona. Alla scadenza del vincolo, nel caso non vengono concordate nuove condizioni, verranno applicati i tassi creditori indicati nel presente contratto, ferma la facoltà di variazione spettante alla Banca

ai sensi dell'art. 9.

PARTE TERZA Servizi di pagamento

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 28 - Definizioni.

Nella Parte "Servizi di pagamento" si intende per:
"Addebito Diretto": con l'addebito diretto il Cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere
alla Banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal Conto del Cliente a quello

del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla Banca/intermediario alla data o alle date convenute dal Cliente e dal Beneficiario. L'importo trasferito può variare; "Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più elementi, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che l'Intestatario conosce; es. PIN), del possesso (qualcosa che l'Intestatario possiede; es. carta di debito) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'Intestatario), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza

compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;
"Beneficiario": soggetto destinatario di Pagamenti a debito del Conto;
"Esercenti": esercenti convenzionati presso cui la carta di debito è utilizzabile;
"Conto": il rapporto bancario utilizzato per l'effettuazione e la ricezione di Pagamenti;
"Dispositivo mobile": apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite il "Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" o tramite il "Servizio BANCOMAT Pay®";
"Giorno Lavorativo": un giorno nel quale la Banca è operativa nella prazazione dei eservizi di

Pagamento; l'elenco dei giorni censiderati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;
"Identificativo Unico": combinazione di lettere, numeri o simboli che individuano un conto interessato dall'operazione di Pagamento o il Beneficiario (ad esempio, il codice IBAN);
"Intermediario del Beneficiario": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Beneficiario; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
"Intermediario del Pagatore": il prestatore di servizi di pagamento scelto dal Pagatore; tale ruolo può essere rivestito dalla Banca;
"Operaziari": personizio di servizio di depara e di pagamento (inclusi i versamento) la richierto.

essere rivestito dalla Banca;

"Operazioni": operazioni di prelievo di denaro o di pagamento (inclusi i versami di contante tramite il Servizio Cash back) effettuabili mediante la carta di di debito opera sul circuito di pagamento VISA o MasterCard, sono inclusi denaro ricevuti tramite il "Servizio di ricezione denaro";

"Paese E.E.A.": Stato appartenente all'Area Economica Europea (Europea apparate alla Stati dell'Ulaigna, Europea apparate). d e le richieste dito; se la carta noltre gli invii di

ne fanno parte attualmente gli Stati dell'Unione Europea nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;

Liechtensteín;

"Pagamento": operazione comportante il trasferimento di fondi; ove non diversamente precisato, indica operazioni sia a debito che a credito del Conto; non rientrano in tale ambito le operazioni previste all'art. 2, comma 2, del Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11, fra cui i pagamenti medi assegni, titoli cambiari e vaglia cambiari, a cuich presente Parte non sia plica;

"Pagamento in divisa Extra E.E.A.": Pagament in entrante fra quelli indi ad al comma 1 lett. a)

e c) dell'art. 29 ma che, a differenza di delli indicati al comma 2 dello stesso articolo, è in una divisa diversa dall'euro e da una pule divise dei Paesi E.E.A. (ad esempio, Pagamento in dollari a credito del Conto se l'Intra nediario del Pagatore è situato in un Paese E.E.A.; Pagamento in dollari a debito del (nto se l'Intermediario del Beneficiario è situato in un Paese F.F.A.) Paese F.F.A.):

Pagamento Paese Extra E.E.A.": Pagamento in qualsiasi divisa, rientrante fra quelli indicati al comma 1 lett. a) e c) dell'art. 29, over altro intermediario convolto è situato in un paese diverso da un Paese E.E.A. (ad esempio, Parapento in euro a contro del Conto se l'Intermediario del Pagatore è rituato negli Stati Uniti d'Anno se Pagamento, o in dollari a debito del Conto se l'Intermediario e contro del Conto se l'Intermediario e contro del Conto e se l'Anno se pagamento a credito del Conto se l'Entrantorio e contro del Conto se l'Ontro del Conto del Cont

del Pagatore è cituato negli Stati Úniti d'Ances Pagares o in dollari a debito del Conto se l'Intermediario e consciciario è situato negli Successifi d'America); "Pagatore": soggeti che cittua un Pagamento a credito del Conto; "POS": apparecchia ristama presso gli esercenti abilitata alle Operazioni di pagamento e, presso i Punti Operativi Converenti, anche alle Operazioni di prelievo. Presso gli Esercenti abilitati consente che di efficulario chieste di contante tramite il Servizio Cash back; "Inti Operativi Converzione punti operativi dei soggetti convenzionati con una banca del Gruppo Intesa Sanpi il cuove è possibile effettuare Operazioni di prelievo di contante; "Terza Parte": prestato di servizi pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguentispervizi: servir di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati a carta; servizi i disposizione di ordini di pagamento.

Ambito di ap icazione. Consenso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla con vazione dei propri dati personali

ge contenute nella presente sottosezione si applicano ai seguenti servizi di Pagamento le

disposti dal Cliente a debito del Conto; sono esclusi i Pagamenti in cui l'ordine di Cliente è trasmesso alla Banca per il tramite del Beneficiario (ad esempio quelli a) Pagan effettuati con carta di credito, che sono regolati nel rispettivo contratto),

b)Addebiti Diretti, c) Pagamenti a credito del Conto, incluso il versamento di contante.

c) ragamenti a redito dei Conto, incluso il versamento di contante.

Le norme delle sottosezioni (A), (B), (C), (D) e (F) si applicano ai Pagamenti in Euro e in una delle divise dei Paesi E.E.A. diverse dall'Euro quando l'Intermediario del Beneficiario per i Pagamenti di cui al comma 1 sub a) e sub b) o l'Intermediario del Pagatore per i servizi di cui al comma 1 sub c), è situato in un Paese E.E.A.. Relativamente ai servizi Addebito Diretto Unico Europeo (ADUE) e Bonifico Europeo Unico Area SEPA (BEU) tali norme si applicano anche per i Pagamenti in cui l'altro Intermediario coinvolto è situato in uno degli altri Paesi indicati nel Foglio Informativo.

Per i Pagamenti di cui al comma precedente, i soggetti rientranti nella categoria delle "Microimprese", di cui al Decreto Legislativo 27.1.2010 n. 11 sono equiparati ai consumatori, con l'eccezione degli articoli 47, comma 1 e 51, ai cui fini tali soggetti sono considerati non consumatori. Le norme della sottosezione (E) si applicano ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. e ai Pagamenti Paese Extra E.E.A.

Le norme della sottosezione (F) relative alle Terze Parti si applicano:

nel caso in cui il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca si avvalga dei servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto;

nel caso in cui una Terza Parte, emittente strumenti di pagamento basati su carta, chieda alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione di pagamento basata su una carta emessa da tale Terza Parte e collegata

Ai sensi dell'art. 29, comma 1bis, del D. Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, al trattamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla prestazione dei servizi di pagamento relativi al Conto oggetto del presente contratto.

Art. 30 - Esecuzione dei Pagamenti - Informazioni preliminari all'esecuzione di Pagamenti.

Ciascun Pagamento è eseguito a condizione che:

– nell'ordine di Pagamento il Conto sia correttamente individuato, secondo quanto richiesto per

al specifica tipologia di Pagamento; gli altri dati necessari per l'esecuzione del Pagamento, secondo quanto indicato nel Foglio Informativo, siano esatti, completi e non contraddittori; per l'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte, sia rispettato quanto previsto all'art.

40, commi 4 e ss... Per i Pagamenti a debito del Conto occorre che sul medesimo vi siano disponibilità sufficienti per l'esecuzione integrale del Pagamento e non vi siano ragioni che impediscano il loro utilizzo. Non sarà pertanto effettuata un'esecuzione parziale del Pagamento. Se nell'ordine è stato indicato un Identificativo Unico, l'esecuzione può avvenire esclusivamente sulla base di questo Identificativo Unico; la Banca non è tenuta ad effettuare ulteriori verifiche

con riguardo agli eventuali altri dati forniti.

Prima dell'esecuzione del Pagamento il Cliente può chiedere informazioni specifiche sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese del Pagamento stesso. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.

Art. 31 - Sospensione e rifiuto di operazioni di Pagamento da parte della Banca.

La Banca può sospendere o rifiutare l'esecuzione di un Pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo.

La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica e

tramite Private Banker), o tramite posta elettronica, indicando, se possibil salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi di legge o di regolamento. A tal fine il Cliente deve comunicare le e relative motivazioni, ativi in base a disposizioni Banca un proprio recapito

In caso di sospensione, ai fini dell'esecuzione, l'ordine si intende ric vengano meno le ragioni della sospensione stessa. Banca quando

Art. 32 - Richiesta di rettifica.

Nel caso di Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inesatto oppure esecuzione di un Pagamento, il Cliente può richi serne la rettifica a condizion circostanza alla Banca secondo quanto previsto alla mmi seguenti. caso di ma

esecuzione di un Pagamento, il Cliente può rich derne la rettifica a condizione il como care la circostanza alla Banca secondo quanto previsto au mmi seguenti. La richiesta di rettifica deve essere presentata alla anca, con le modalità indicare nel Foglio Informativo, senza indugio non appena il Cliente con grado di rilevare il Pagamento non autorizzato o eseguito in modo inese o oppure la maneta esecuzione di un Pagamento. Se il Cliente presenta la richiesta di rettifica per un Pagamento non autori cato in un Giorno Lavorativo do il limite orario nicato de Foglio Informativo, tale richiesta si considera rice ta dalla Banca na corno Lavorativo de sivo. La richiesta di rettifica deve essere effettuata il considera contro per alcuni tipi di caso entro 13 na i dalla data di acebito o accredito. Se il Cliente è non consumatore, il ten in il cui al comma 2 e 160 giorni dalla data di ricevimento dell'estratto conto; per alcuni tipi di cide di Diretti è previse un termine maggiore che specificato nei relativi Fogli Informativi (a esse ni o per il servizio a UE il termine per richiedere la rettifica di un pagamento non autoria nto è 13 mesi). 3 mesi).

rizzati.

un pagamento non autoria Art. 32 Pagamenti non au Se il noto risulta non in cui noto del Pagam - riporta Conto stato nti non al rizzati. i isiulta non l'orizzati na Banca - entro il Giorno Lavorativo successivo a quello del Pagam to o rice. la richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32 con stato locui si sarebbe trovato se il Pagamento non avesse avuto luogo, notiva al soco o di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia e dell'adde del Pagamento. La Banca ha il diritto di ottenere la restituzione prisato qualora sia successivamente dimostrato che il Pagamento era stato ando la situazione del Conto come se l'operazione di rimborso non avesse salvo che a ia motiva. le dell'adde successiva a q dell'importo ri utorizzato, ripris

At 34 - Mancata o mesatta esecuzione di Pagamenti.

In co di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a debito del Conto, la Banca è respona ile nei confronti del Cliente a meno che sia in grado di provare che l'Intermediario del Beneficia ha ricevuto l'importo del Pagamento, a seconda del caso:

— nel termine indicato dall'art. 49 oppure

— nel termine indicato dall'art. 49 oco ni lieve ritardo rispetto a tale termine.

Nel caso in cui la Banca sia responsabile in base al comma 1, se l'importo del Pagamento è stato già addebitato sul Conto, a seguito della richiesta del Cliente ai sensi dell'art. 32, la Banca ripristina gla addebitato sui Conto, a seguito della inclinesta dei Chierre di Sensi dell'art. 32, la banca ripristina la situazione del Conto come se l'addebito non avesse avuto luogo, applicando una data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo del Pagamento.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un Pagamento a credito del Conto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente se è dimostrato che essa ha ricevuto l'importo del Pagamento

dall'Intermediario del Pagatore; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto l'importo del Pagamento. Nel caso in cui sia responsabile in base al comma 3, la Banca accredita l'importo del Pagamento

sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta del Pagamento.

La Banca è inoltre responsabile di eventuali spese e interessi imputati al Cliente per la mancata o inesatta esecuzione del Pagamento.

o inesatta esecuzione del Pagamento.
La responsabilità della Banca non sussiste se la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al
Cliente oppure se ricorre un caso di esclusione di responsabilità previsto dalla legge. Se il Cliente
è non consumatore, i commi 2, 4 e 5 non si applicano.
Art. 35 - Imputazione delle spese del Pagamento.
Il Cliente non può disporre:

- l'addebito al Beneficiario di spese inerenti il Pagamento dovute alla Banca;

- né l'addebito a proprio carico di spese inerenti il Pagamento dovute all'Intermediario del
Repeficiario.

Beneficiario.

Beneficiario.

Se il Cliente dispone un Pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite in base al comma 1, la Banca può rifiutare il Pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto previsto dal presente contratto.

Art. 36 - Comunicazione della avvenuta esecuzione.

La comunicazione dell'avvenuta esecuzione di ciascun Pagamento è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative al Pagamento. Il Cliente può chiedere che la comunicazione dell'avvenuta esecuzione di Pagamenti sia effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione, all'inizio di ciascun mese solare, presso la filiale ove è intrattenuto il Conto, delle informazioni relative ai Pagamenti eseguiti nel mese solare precedente su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Tali informazioni sono disponibili per i due mesi solari successivi a quello a cui si riferiscono.

Se il Cliente è non consumatore, il comma 1 non si applica; la messa a disposizione di una comunicazione della avvenuta esecuzione e i contenuti della stessa sono subordinati ad apposito accordo a parte.

accordo a parte.

ART. 36 bis - Utilizzo del conto presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo (servizio di "interoperabilità"). Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo

Il Cliente può disporre le seguenti operazioni anche presso le Filiali di altre banche del Gruppo Intesa Sanpaolo:

• prelievo e versamento di contante;
• versamento salvo buon fine di assegni bancari tratti su banche italiane e di assegni circolari emessi da banche italiane;
L'elenco delle operazioni e delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo presso cui le operazioni possono essere effettuate (di seguito: Banche Abilitate) può essere ampliato in qualsiasi momento dalla Banca, senza alcun onere di comunicazione al Cliente. In caso di riduzione, si applicano le disposizioni in materia di modifica delle condizioni contrattuali. L'elenco aggiornato delle operazioni disponibili e delle Banche Abilitate è riprodotto nel Foglio Informativo relativo al conto corrente, posto a disposizione del pubblico presso le Filiali della Banca.

Le operazioni effettuate presso le Banche Abilitate:

• sono contabilizzate sul conto con l'indicazione di una specifica descrizione;

• possono essere effettuate entro il limite del saldo disponibile del conto corrente.

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni

A esse si applicano i termini di disponibilità e le valute previsti per le corrispondenti operazioni effettuate presso le Filiali della Banca.
I soggetti autorizzati a operare sul conto presso la Banca sono autorizzati a operare anche presso le Banche Abilitate, con le stesse facoltà, limiti e modalità.
Il Cliente autorizza la Banca a rendere disponibili alle Banche Abilitate i dati e le informazioni inerenti il conto, necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste.

57N001

Ai fini del presente articolo, la Banca ha delegato le Banche Abilitate a operare in suo nome e conto nei confronti del Cliente. La delega non implica esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato della Banca Abilitata.

Art. 37 - Recesso dai servizi di pagamento.

Art. 37 - Recesso dai servizi di pagamento.

Il Cliente e la Banca possono recedere dai servizi di pagamento regolati nella presente Parte con le modalità previste nell'articolo 8.

Il recesso del cliente dai servizi di pagamento comporta il recesso dal presente contratto, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 58 (Carta BancoCard).

Art. 38 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche in materia di servizi di pagamento.

La facoltà di modifica è esercitata nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dall'art. 126-sexies del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) e con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione indicata nella proposta; tuttavia, se il Cliente una Microimpresa, nei suoi confronti non si applica il comma 4-bis dell'art. 126-sexies. La modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data indicata nella proposta per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto. equivale a recesso dal contratto.

la modifica riguarda tassi di interesse o di cambio, essa può essere applicata con effetto

immediato e senza preavviso. Se la modifica è in senso sfavorevole per il Cliente, l'applicazione immediata e senza preavviso è possibile solo se la modifica stessa dipende dalla variazione dei tassi di riferimento convenuti nel contratto; il Cliente è informato della modifica in senso sfavorevole dei tassi di interesse nell'ambito delle comunicazioni periodiche relative al Conto inviate dalla Banca. Se il Cliente è non consumatore:

- il comma 2 non si applica;
 la modifica è comunicata con un preavviso di 10 giorni; la modifica proposta dalla Banca si ritiene accettata salvo che, prima della data prevista per la sua applicazione, il Cliente comunichi alla Banca che non intende accettarla; tale comunicazione equivale a recesso dal contratto;
 il comma 3 si applica: la Banca tuttavia non è tenuta in nessun caso a comunicare le modifiche sfavorevoli.

Sottosezione (B) - PAGAMENTI DISPOSTI DAL CLIENTE A DEBITO DEL CONTO

Art. 39 - Caratteristiche.

- La presente sottosezione si applica:

 ai seguenti tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine alla Banca: bonifici, MAV, RAV, RIBA, bollettino bancario, bollettino postale, pagamento utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati

utenze domestiche, pagamento di imposte; pagamenti di effetti cartacei in genere come indicati nel Documento di sintesi;

- ad altri tipi di Pagamenti disposti dal Cliente a debito del Conto attraverso un apposito ordine di cui la Banca consenta l'effettuazione.

Le caratteristiche di ciascun tipo di Pagamento sono descritte nei Fogli Informativi.

Art. 40 - Ordine di Pagamento - Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte

Ordine di Pagamento - L'ordine di Pagamento, è impartito – direttamente allo sportello, tramite il Private Banker o per corrispondenza – mediante presentazione, a seconda del tipo di Pagamento richiesto, di un modulo predisposto dalla Banca o dall'Intermediario del Beneficiario oppure di un altro tipo di documento avente analogo contenuto; l'ordine deve essere firmato dal Cliente e, se previsto, compilato a cura dello stesso.

Alcuni ordini di pagamento possono essere disposti:

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegate.

- tramite uno sportello automatico abilitato, mediante utilizzo di una carta di debito collegate al Conto; tramite i Servizi Online della Banca.

- trainite i Servizi Offine della Barica.

Per alcuni Pagamenti è possibile disporre l'esecuzione in via permanente, vale a dire l'effettuazione in via continuativa a date prestabilite (ordine permanente).

Ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte Alcuni ordini di Pagament possono essere disposti tramite una Terza Parte che presta servizi di disposizione di ordini pagamento, se ricorrono le seguenti condizioni:

il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la B Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato in modalità dispositiva e primo accesso a tale servizio:

Il primo accesso a tale servizio;
- il Conto è intestato o cointestato al Cliente a firme disgiunte;
- ogniqualvolta sia disposto un Pagamento, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.
Gli ordini di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Englisconte di Pagamento che possono essere disposti tramite Terza Parte sono indicati nel Englisherativa.

Informativo.

alla za Parte per giustifico e comprovate ragioni o cato al Conto medesimo a parte della Terza Parte, venti o non autorizzati. In tali casi, prima che l'accesso e dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla rapporto con la Banca verbalmente (anche per via cando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato notivi ostativi in base a disposizioni di legge o di La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla connesse all'accesso fraudolento o non auto compresi i casi di ordini di Pagamento frav sia rifiutato o al più tardi immediatame persona autorizzata a rappresentarlo r telefonica) o tramite posta elettronica i dalla legge o ricorrano altri giustificat regolamento. A tal fine, il Cliente e la pe Banca devono comunicare alla Banca stessa na autorizzata a raprosentarlo nel rapporto con la proprio recapito defonico o di posta elettronica. La te al venir modelle ragioni che hanno portato La Banca consente L'accesso al Conto alla Terza al rifiuto.

al rifiuto.
In ogni caso la Bacca
rapporto con la Bacca
di pagamento, rifiu
autorizzata a rappre
mobilità indicate ne
dallità dispositiva.
La Banca è estranea ai ca, ciceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel la la recondel consenso alla prestazione dei servizi di disposizione di ordini senza interpreta la la contro alla Terza Parte. Il Cliente o la persona recontarlo nel reconomia alla con la Banca può disporre tale revoca nei casi e con le guida servizi mite i Servizi Online a cui il Conto è collegato in

rti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo e la Terza Parte relativi ai servizi di disposizione di ordine di pagamento Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la La Banca è estranea ai per ti intercorrenti tra il Cliente o nel rapporto con la Ban e la Terza Parte relativi ai servizi prestati da fuest'ultima. Cliente e la persona autorizza anca a inpegnano qui, i a risolvere direttamente con la prestazione di li servizi.

An 1 - Dati necessari per l'esecuzione del Pagamento. La Banca è estranea ai a risolvere direttamente con la Terza Parte eventuali contestazioni li servizi.

da del tipo di Pagamento richiesto può essere necessaria l'indicazione sull'ordine da parte del Ch

- dell'la

del l'ida ficativo Unico e/o

- di altri de richiesti nel documento con cui è impartito l'ordine di Pagamento o nell'ambito del servizio utilizzato per impartire l'ordine.

Art. 42 - Ricezione dell'ordine.

L'ordine di Pagamento presentato allo sportello si considera ricevuto dalla Banca nella stessa data

della sua presentazione o, se tale data non è un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo successivo. Se il Cliente presenta allo sportello più di dieci ordini di Pagamento su supporto cartaceo nelle due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti

Se il Cliente presenta alio sportelio più di dieci ordini di ragamento su supporto Caraceo nene due ore precedenti l'orario di chiusura finale dello sportello stesso, tali ordini si considerano ricevuti il Giorno Lavorativo successivo.

Il comma 1 si applica anche all'ordine di Pagamento presentato tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia disposto tramite Terza Parte). Tuttavia se l'ordine è presentato oltre determinati limiti orari – riportati nella documentazione contrattuale e/o nelle istruzioni operative relative alla carta di pagamento e ai Servizi Online – l'ordine si considera ricevuto il Giorno Lavorativo successivo. I limiti orari riportati nelle istruzioni operative relative ai Servizi Online si applicano anche in caso di ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte.
Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario come ricevuti nello stesso Giorno Lavorativo di presentazione.
Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente può indicare nell'ordine che esso deve essere accreditato all'Intermediario del Beneficiario in una determinata data futura. In tal caso, indipendentemente dalla data di presentazione, l'ordine si considera ricevuto:

— nel caso di ordine impartito tramite uno sportello automatico abilitato o tramite i Servizi Online (anche quando l'ordine sia impartito tramite Terza Parte) il Giorno Lavorativo precedente la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;

— nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, due Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'Intermediario del Beneficiario;

— nel caso di Pagamento in una delle divise dei Paesi E.E.A. diversa dall'euro, quattro Giorni Lavorativi precedenti la data indicata dal Cliente per l'accredito all'intermediario del Beneficiario;

Per alcuni tipi di Pagamento la Banca può consentire al Cliente di indicare nell'ordine che l'esecuzione dello stesso sia avviata in una data futura; se il Cliente esercita tale scelta, l'ordine si considera ricevuto nella data indicata se questa coincide con un Giorno Lavorativo, oppure il primo Giorno Lavorativo successivo Se il Cliente intende impartire in forma cartacea un ordine di Pagamento relativo a una Riba deve presentare l'ordine allo sportello entro il Giorno Lavorativo precedente la data di scadenza indicata sulla RIBA stessa.

Dalla data di ricezione dell'ordine la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto.

Per le operazioni di Pagamento di seguito indicate la Banca può, dal momento della presentazione dell'ordine con data futura, rendere indisponibile l'importo necessario all'esecuzione del Pagamento: bonifici, May, Ray, Riba, bollettini postali, bollettini ici, tasse universitarie.

L'ordine di Pagamento impartito attraverso il Private Banker o per corrispondenza si considera ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello

ricevuto dalla Banca solo nel momento in cui lo stesso pervenga materialmente allo sportello bancario della Banca.

Art. 43 - Revoca dell'ordine.

Art. 43 - Revoca deli ordine.

L'ordine di Pagamento non può essere revocato dal Cliente, salvo che si tratti di un ordine con data futura (inclusi gli ordini permanenti) oppure che la Banca vi consenta.

L'ordine con data futura può essere revocato dal Cliente entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione come definita all'art. 42, commi 5 e 6.

La revoca deve essere richiesta per iscritto in filiale oppure mediante altra modalità consentita

dalla Banca

Nel caso di ordine permanente, il Cliente deve indicare se intende revocare solo il primo ordine di pagamento successivo oppure tutti i pagamenti da eseguire dopo la revolustessa. In mancanza di indicazione, la revoca fa cessare l'esecuzione di tutti i pagamenti da guire successivamente alla revoca stessa.

alla levoca siessa.

L'ordine di Pagamento disposto tramite Terza Parte non può essergi vocat
la Banca e la Terza Parte vi consentano oppure che si tratti di un rdi
quest'ultimo caso, la revoca può essere disposta dal Cliente entro il ti
Art. 44 - Tempi di esecuzione del Pagamento.

L'ordine di Pagamento è eseguito mediante accredito del relativo impori
Paganficirio. vocato dal Cliente, salvo che rdine con d'ha futura; in tunine di val comma 2.

Il'Intermediario del Beneficiario:

Beneficiario:

- nel caso di ordine impartito tramite uno sporto o automatico abilitato o tran
(anche quando l'ordine sia impartito tramite lucia Parte), entro il Giorno Lavo
alla data di ricezione ai sensi dell'art. 42;

- nel caso di ordine impartito su supporto cartaceo, eccio il secondo Giorno Lavo
alla data di ricezione ai sensi dell'at. 42.

In deroga a quanto stabilito al comito precedente, per pagamenti in pa di
E.E.A. diversa dall'Euro l'importo è accio itato all'Intermedicio del Proeficiario
Giorno Lavorativo dalla data di ricezione chensi dell'art. 42. ccessivo

o il secondo Giorno Lavorativo successivo

agamenti in pa divisa di un Paese io del Prariciario entro il quarto

DIRETTI DEL CON DISPOSTI DAL BENEFICIARIO

procedura procedura procedura procedura Debito re a cui deve avere aderito anche l'Intermediario del Eincluo, a varianti ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso; a izio è efre uato in conformità a quanto previsto dalla procedura n sto-Business Direct Debit, a cui deve avere aderito anche cià p. Il servizio è utilizzabile solo da soggetti non consumatori o

Sottosezione (C) - .

Art. 45 - Caratteristiche.

La presente sottosezione apportante de la servizio ADUE: il ser zio e interbancaria Sepa Direc Det Bernardo III servizio ADIE il servizio ADIE BERNIN ALLE IN CARIA DEL RABBISTICIA DEL RABB Microimp ad altri tipl e specifiche Addebito Div

ddebito Directo di cui la Banca consenta l'effettuazione. tteristiche di ciascun tipo di Addebito Diretto – tra cui quelle relative bilitazione del Conto nonché all'autorizzazione all'esecuzione – sono descritte l'abilitazione o

relativo Foglio in grativo.

6 - Abilitazione e disabilitazione del Conto e Autorizzazione del Cliente all'esecuzione degli Diretti.

Ar b - Ablitazione e disabilitazione dei Conto e Autorizzazione dei Cliente all'esecuzione degli Adde it Diretti.

Il Conto automaticamente abilitato al servizio ADUE e al servizio ADUE B2B, nonché agli eventuali altri tipi Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo.

Per fruire dei tipi di Addebito Diretto diversi da quelli del comma 1, occorre invece che il Cliente preventivamente richieda l'abilitazione del Conto. Se il Conto non è abilitato ad un tipo di Addebito Diretto, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti di questo tipo che le pervengano, anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione prevista nei commi successivi.

Per il servizio ADUE e per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente può limitare l'abilitazione scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dalla Banca, nonché modificare le scelte effettuate.

Gli interventi di cui al comma 2 e 3 devono essere comunicati per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione.

Per alcuni tipi di Addebiti Diretti (ad esempio: servizio ADUE) il Cliente può disabilitare il Conto. La richiesta di disabilitazione deve essere comunicata per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. La disabilitazione del Conto a un tipo di Addebito Diretto comporta che non saranno eseguiti gli Addebiti Diretti di questo tipo a partire dalla data di efficacia della disabilitazione stessa. saranno eseguiti gli disabilitazione stessa.

Der fruire nuovamente di un tipo di Addebito Diretto per il quale il Conto è stato disabilitato il Cliente deve presentare alla Banca una richiesta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo

modalità consentita dalla Banca. La Banca esegue la richiesta entro il Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione. Se il Cliente intende far eseguire sul Conto Addebiti Diretti disposti da un Beneficiario, deve rilasciare un'apposita autorizzazione a favore del Beneficiario stesso. L'autorizzazione è relativa all'esecuzione di Addebiti Diretti in via continuativa; per alcuni tipi di Addebito Diretto (ad esempio: servizio ADUE, servizio ADUE B2B) l'autorizzazione può riguardare un singolo Addebito Diretto. Nell'autorizzazione devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi del Beneficiario. Al fine di assicurare continuità all'esecuzione di Addebiti Diretti, il Beneficiario può comunicare direttamente alla Banca il cambiamento dei dati necessari per l'esecuzione in conseguenza di proprie esigenze tecniche o organizzative. L'autorizzazione può essere rilasciata dal Cliente alla Banca oppure, per i tipi di servizio per i quali è previsto, al Beneficiario. L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o

L'autorizzazione rilasciata alla Banca è data mediante firma dell'apposito modulo cartaceo o informatico. L'autorizzazione relativa a determinati tipi di Addebiti Diretti può essere data anche: – tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo

di una carta di debito collegata al Conto;

- tramite il Servizi Online se previsto dalle sue funzionalità.

L'autorizzazione rilasciata al Beneficiario è data con le modalità concordate fra questi e il Cliente.

Per taluni tipi di Addebiti Diretti il Cliente può fissare dei limiti all'autorizzazione; se tali limiti sono comunicati al Beneficiario, la Banca ne tiene conto solo se informata in tempo utile dal Beneficiario medesimo

Beneficiario medesimo.

Per il servizio ADUE B2B nonché per gli eventuali altri tipi di Addebito Diretto indicati nel Foglio Informativo, il Cliente, dopo aver rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario, deve comunicare preventivamente alla Banca tutti i dati dell'autorizzazione stessa mediante sottoscrizione di un apposito modulo in filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca. Pertanto, con riguardo a questi tipi di Addebito Diretto:

— in mancanza della comunicazione, la Banca non esegue gli Addebiti Diretti anche qualora il Cliente abbia rilasciato l'autorizzazione al Beneficiario;

La Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano corenti con i dati della autorizzazione comunicati.

la Banca esegue gli Addebiti Diretti che siano coerenti con i dati della autorizzazione comunicati dal Cliente; peraltro nel caso in cui il Cliente indichi che l'autorizzazione rilasciata è in via continuativa, la Banca può considerare come ultimo Addebito Diretto autorizzato quello indicato come tale nell'ordine disposto dal Beneficiario e quindi non eseguire eventuali Addebiti Diretti

La comunicazione è efficace il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca; la Banca può comunque considerare la comunicazione efficace dal giorno stesso della sua ricezione.

sua ricezione.
L'esecuzione di Addebiti Diretti richiede inoltre adempimenti da parte del Beneficiario e dell'Intermediario del Beneficiario; la Banca è estranea a tali adempimenti e potrebbe non essere immediatamente a conoscenza del loro espletamento.

La Banca può rifiutare l'incarico risultante da una specifica autorizzazione rilasciata dal Cliente. Se <u>l'autorizzazione è stata rilasciata alla Banca, essa comunica il rifiuto con le modalità previste</u>

Art. 47 - Modifica e revoca dell'autorizzazione.

Il Cliente può in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione nonché modificarne eventuali limiti.
Tuttavia, il Cliente, se è un soggetto non consumatore (anche se Microimpresa), può esercitare
tali facoltà se previste nel relativo Foglio Informativo e nei termini ivi indicati.
La comunicazione di revoca o di modifica deve essere effettuata con le modalità previste all'art.
46 per il rilascio; essa è efficace dal Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della

Banca

Se il Cliente presenta la comunicazione di revoca o di modifica al Beneficiario, la Banca non è responsabile in caso di ritardata o mancata trasmissione da parte del Beneficiario alla Banca stessa.

Art. 48 - Rapporti tra Cliente e Beneficiario.

Alt. 40 - Rapport da Clience e Bellenano. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente e il Beneficiario a cui si riferiscono gli Addebiti Diretti. Il Cliente si impegna a rispettare quanto previsto nelle autorizzazioni rilasciate ai Beneficiari e a risolvere direttamente con i medesimi eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione degli Addebiti

Diretti. Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

Art. 49 - Ricezione ed esecuzione degli Addebiti Diretti.

L'ordine di Pagamento si considera ricevuto dalla Banca alla data di scadenza del Pagamento – che deve essere successiva alla data in cui perviene l'ordine alla Banca – indicata nell'ordine stesso dall'Intermediario del Beneficiario. Da tale data la Banca può addebitare il relativo importo sul Conto. L'importo del Pagamento è accreditato dalla Banca all'Intermediario del Beneficiario entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione o, nel caso di Pagamenti in una divisa dei Paesi E.E.A diversa dall'Euro, entro il quarto Giorno Lavorativo dalla data di ricezione.

Art. 50 - Richiesta del Cliente di non eseguire singoli Addebiti Diretti.

Il Cliente può impedire l'esecuzione di un singolo Addebito Diretto mediante richiesta alla filiale per iscritto oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca entro il Giorno Lavorativo precedente la data di ricezione ai sensi dell'art. 49, comma 2. È facoltà della Banca accogliere richieste pervenute in un momento successivo.

Art. 51 - Richieste di rimborso.

Entro il termine di 8 settimane dall'addebito in Conto è possibile chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto, qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) al momento del rilascio, l'autorizzazione non specificava l'importo dell'Addebito Diretto;

b)l'importo dell'Addebito Diretto supera quello che il Cliente avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa e le circostanze del caso;

Resta inteso che per il servizio ADUE B2B e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto.

Resta inteso che per il servizio ADUE BZB e per il servizio ADUE Finanziario e ADUE a Importo Fisso il rimborso non può essere richiesto. Per alcune tipologie di Addebito Diretto il rimborso è effettuato anche se non ricorrono le condizioni sub a) e b); le tipologie di Addebito Diretto per le quali il rimborso è incondizionato sono indicate nel relativo Foglio Informativo (ad es. servizio ADUE, ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE al Importo Fisso). Il Cliente non consumatore (anche nel caso in cui sia una Microimpresa) può chiedere il rimborso dell'importo di un Addebito Diretto se questa facoltà è prevista nel Foglio Informativo e nei termini ivi indicati; tuttavia tale facoltà può essere limitata o esclusa dal Cliente stesso nell'autorizzazione; ad esempio:
a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a Importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato:

a) per il servizio ADUE (ad esclusione dell'ADUE Finanziario e dell'ADUE a importo Fisso) il rimborso può essere richiesto entro il termine di 8 settimane ed è incondizionato; b) per il servizio ADUE B2B il rimborso non può essere richiesto. La richiesta va fatta per iscritto alla filiale oppure mediante altra modalità consentita dalla Banca e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in assenza di tale prova la Banca non è tenuta al rimborso.

Sottosezione (D) - PAGAMENTI A CREDITO DEL CONTO

Art. 52 - Termini di accredito.
L'importo del Pagamento è a disposizione del Cliente non appena l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca tenuto conto dei tempi tecnici necessari.
Nel caso in cui il Pagamento sia in una divisa di un Paese E.E.A. diversa dall'euro, il partivo importo è a disposizione del Cliente, previa conversione in euro, entro il quarto Giorno La divo successivo a quello in cui l'importo medesimo è ricevuto dalla Banca.

Sottosezione (E) - PAGAMENTI IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENTI PAESE E

Sottosezione (E) - PAGAMENII IN DIVISA EXTRA E.E.A. E PAGAMENII PAESE E 17A E.E.A. Art. 53 - Rinvio alle norme delle sottosezioni precedenti.

Ai Pagamenti in divisa Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

Ai Pagamenti Paese Extra E.E.A. si applicano i seguenti articoli della presente Parte: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 (ad eccezione del comma 5).

Art. 54 - Mancata o inesatta esecuzione di Pagamenti Paese Extra E.E.A.

A seguito della richiesta di rettifica del Cliente ai sensi dell'art. 32, se è dimo cha la responsabilità della Banca:

— in caso di mancata esecuzione di un Pagamento addebitato:

Licatorio del comma 51.

importo a debito del Conto, se Conto e stato comunque importo addebitato; mento, la Banca effettua la rettifica. amento a credito del Conto, se è dimostrata la sua l'Importo del Pagamento. I data futura. Indicare nell'ordine chi esso deve essere accreditato ti sinata data futura. Foglio Informativo è indicato Bancindipendente inte dalla data di presentazione, In caso di mancata esecuzione di un Pagar addebitato la Banca rimborsa al Cliente
 in caso di esecuzione inesatta di un Pa In caso di mancata esecuzione di un Faresponsabilità la Banca accredita sul Cor Art. 55 - Pagamenti disposti dal Cliente
 Per alcuni tipi di Pagamento, il Cliente p all'Intermediario del Beneficiario in una del prescriptori tipo di Pagamento al cuando la Reall'Intermediario del Beneficiario in una det per ciascun tipo di Pagamento quando la Barconsidera ricevuto rdine.

Art. 56 - Revoca in trans di Pagamento.
L'ordine di Pagamento con per futura può es precedente la data ricezione mensi dell'ar Si applica l'art. 43 c. mmi 1 (ad ec. per dell'art. 43 c. mmi 1 (ad ec. per dell'art. 43 c. mmi 1 (ad ec. per dell'art. 43 c. per ciascon del per dell'arcredito all'Intermi i a del Beneficiario l'accredito all'Intermi i a del Beneficiario l'accredito sul Conto compostro del Pagame

e.

e di Pagamento.

c di Pagamento.

c di Fagamento.

c di Fagamento.

c di Pagamento.

c

ricezionio fensi dell'art. 55.
min 1 (ad econome del riferimento agli ordini permanenti), 3 e 5.

l Pagame 3.
ono i lucati, per cuacun tipo di Pagamento, i termini per:
i liaci del Beneficiario dell'importo del Pagamento a debito del Conto;
o mimporto del Pagamento in divisa Extra E.E.A. o del Pagamento Paese
di a diversa dall'euro o dalla divisa di un Paese E.E.A.. l'accredito sul Conto Extra E.E.A. in una di caso dell'agamento Pa

n caso de agamento ra nto applica l'art. 52. e Extra E.E.A. in euro o in una divisa di un Paese EEA a credito del

Sover ezione (F) - BancoCard - Terze Parti: Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi

BancoC

IWCONTO START

57N001

Banco Ca.
Art. 58 - vetto.

La Banca niescia al Cliente una Carta BancoCard Fideuram, di seguito "Carta".

L'uso congiunto della Carta e del Codice Personale Segreto, di seguito "PIN", identifica e legittima il Cliente Titolare della Carta medesima a disporre del Conto con modalità elettroniche per usufruire dei servizi più avanti disciplinati negli appositi paragrafi della presente sottosezione.

La Carta consente di compiere Operazioni tramite i circuiti di pagamento cui la Carta è abilitata e i cui marchi sono indicati sulla Carta stessa, nonché le altre Operazioni indicate in questo contratto.

contratto.

Le Operazioni effettuabili possono essere modificate dalla Banca oppure integrate mediante attivazione di nuovi tipi di Operazioni.

Art. 59 - Rilascio della Carta.

La Carta, di proprietà della Banca, è strettamente personale e non può essere ceduta a terzi.

Non appena in possesso della Carta, il Cliente/Titolare deve apporre la propria firma nello spazio appositamente predisposto. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato stulla medicina se prepette.

appositamente predisposto. La Carta deve essere utilizzata entro il periodo di validità indicato sulla medesima, se presente.

La Carta in scadenza viene sostituita su iniziativa della Banca. Inoltre:

– la Banca si riserva di sostituire la Carta o il PIN per ragioni di efficienza o di sicurezza;

– la sostituzione dovuta a smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato avviene secondo quanto previsto dall'art. 63;

– in caso di deterioramento o danneggiamento della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere una carta sostitutiva senza modifica del PIN e con una delle seguenti modalità:

– personalmente in Filiale;

– tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità dei medesimi:

dei medesimi:

uel lileuesini, tramite gli sportelli automatici abilitati della Banca, mediante l'uso congiunto della Carta e del PIN; questa modalità è disponibile solo nel caso in cui l'apparecchiatura rilevi il deterioramento o danneggiamento della Carta.

La richiesta di sostituzione non comporta il blocco della Carta. La Carta danneggiata o deteriorata, se ancora funzionante, può continuare ad essere utilizzata fino al momento in cui sarà attivata Carta sostitutiva.

la Carta sostitutiva.

Il Cliente/Titolare prende atto che, in caso di sostituzione della Carta in scadenza o per danneggiamento o deterioramento, la Banca comunica la nuova data di scadenza della Carta al circuito di pagamento Visa o Mastercard a cui la Carta è collegata. In questo modo, gli Esercenti a cui il Cliente/Titolare ha comunicato i dati della Carta per pagamenti online o ricorrenti potranno aggiornare in autonomia la data di scadenza della Carta. Art. 60 - Limiti e plafond.

Art. 60 - Limiti e plafond.

La Carta è utilizzabile entro il limite costituito dal saldo disponibile del conto corrente cui è collegata la Carta (di seguito, il "Conto") e, inoltre, nei limiti e nei plafond di spesa giornalieri/mensili comunicati al Titolare all'atto della consegna della Carta stessa e del PIN, secondo le indicazioni di cui alle istruzioni che vengono all'uopo consegnate.

L'esistenza di saldo disponibile sul Conto è verificata dalla Banca in tempo reale, all'atto dell'utilizzo della Carta: pertanto, le Operazioni sono consentite esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. In assenza di tale requisito, la Banca può non dare corso all'Operazione richiasta.

richiesta.

richiesta. I limiti indicati al momento della consegna della Carta sono modificabili dal Cliente/Titolare in diminuzione o in aumento, entro i massimali stabiliti dalla Banca, secondo quanto previsto al comma seguente; i massimali tempo per tempo in vigore sono indicati nel Foglio Informativo. La richiesta di modifica dei limiti può essere presentata dal Cliente/Titolare con una delle seguenti modalità:

per iscritto in Filiale;

per iscritto in Filiale;
 oppure tramite i Servizi Online cui la Carta è collegata, se previsto dalla unzionalità dei medesimi. Nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che la modifica sia appi ata per un periodo di tempo determinato secondo la periodicità consentità dalla Banca. La richi sa è efficacionon appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato dal Cliente/In hare o connon è indicato un termine, fino alla successiva richiesta di modifica.
 In relazione ad esigenze di efficienza detti limiti e plafond possono essere un dificati dalla Banca in qualunque momento mediante comunicazione scritta al Cliente/Titolare e un mite avvisi prossi nei locali della Banca medesima, sulle apparecchi une previste dai successivi para rafi o con locali nei quali le stesse sono installate, indicando, con ne avviso di almeno due mesi, las tra entrata in vigore delle modifiche medesime, ferma in ogni, aso la facoltà della Banca di prerare dette modifiche senza preavviso, in relazione ad esigenze di su rezza dei servizi, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare.
 Art. 61 - Impegni del Cliente/Titolare.
 Il Cliente/Titolare si impegna ad effettuare atte le operazione e composano addebito sul proprio Conto, entro il saldo disponibile del Conton esso, con i limitro mei afond di cui al precedente art. 60.

esso, con i limiti

reto (PIN) - Cons na un plico sigilla na della Carta e del PIN - Modifica del PIN. contenente un PIN, predisposto con la massima Art. 62 - Codice Persona

dalla panca, deve restan segreto e non deve essere indicato sulla a ques oltima.

La Banca, oltre ana consistente dalla riservatezza.
Tale Codice, non conosciu dalla Carta ne conservato insiem a qui Dietro spiesta del Clienter ola soggi dalla no delegati per conseguita an sa che pui di alternativi il Cliente solare al numero cellulare conseguitatione del conseguitat ques tima.
olare, la anca provvede alla consegna della Carta e/o del PIN ai
critto da liente/Titolare, e quest'ultimo resta responsabile di ogni
derivare accuso della Carta e del PIN da parte di tali persone. In
ò chiedere di ricevere il PIN mediante invio di un SMS gratuito
ti o indicato in sede di censimento anagrafico o successivamente modificato.

modificato.

Il Cliente/Titolar, uò modificare il PIN presso gli sportelli automatici abilitati della Banca o delle anche del Gruppo eguendo le istruzioni riportate sugli stessi; per effettuare tale modifica occorre lizzare la Carta e PIN. Il PIN può essere successivamente modificato con le stesse modalità ognualvolta ritenute opportuno dal Cliente/Titolare.

Ferin restando quanto previsto all'art. 59, comma 3, il Cliente/Titolare, se dimentica il PIN, può segnare la circostanza in Fillale o tramite i Servizi Online a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle fun palità dei medesimi.

A seguito della segnalazione:

- la Banca blocca l'eventuale PIN modificato dal Cliente/Titolare e in tal caso ripristina il PIN originario;

originario;

il Cliente/Titolare può richiedere il PIN originario; il PIN ricevuto può essere modificato come previsto al comma precedente. La segnalazione non determina il blocco della Carta. L'attivazione della Carta è effettuata al momento della consegna della stessa in filiale oppure, in caso di spedizione per posta, può essere attivata dal Cliente/Titolare dagli sportelli automatici ATM e MTA della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo e con le altre modalità indicate nel card carrier. indicate nel card carrier. Art. 63 - Custodia della Carta e del PIN. – Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o

Art. 05 - Custodia della Carta e del PIN. - Smarrimento, sottrazione, appropriazione indebita o utilizzo non autorizzato. Responsabilità per utilizzo non autorizzato. Il Cliente/Titolare, non appena li riceve, è tenuto a custodire con ogni cura la Carta ed il PIN, adottando in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mantenere segreto il PIN e non comunicarlo a terzi né riportarlo sulla Carta;

- utilizzare la Carta e il PIN esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;

- custodire separatamente la Carta e il PIN, verificando regolarmente che gli stessi siano sempre in suo possesso;

- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di presenzare la risportazza (es.

- Custodire separatamente la Carta e il PIN, verincano regoramente che gii scasi santo scangio in suo possesso;

- utilizzare la Carta e il PIN con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. non dare mai seguito a e-mail o telefonate che richiedano di inserire o comunicare informazioni personali o i dati della Carta);

- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con se i numeri di emergenza per la segnalazione di cui al successivo comma; verificare spesso i movimenti e il saldo del Conto).

Non appena a conoscenza dello smarrimento, della sottrazione, dell'appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato della Carta o del PIN, il Cliente/Titolare deve chiedere immediatamente il blocco della Carta con una delle seguenti modalità:

a) telefonando, in qualunque momento, al numero telefonico comunicato dalla Banca, che offre copertura 24 ore su 24, fornendo le informazioni indispensabili per procedere al blocco della Carta (e cioè almeno il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita e l'essatta intestazione della Carta, e annotando il "numero di blocco" che gli viene comunicato dall'operatore nel corso della telefonata;

b) tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità dei medesimi;

dei medesimi;

dei medesimi;

c) segnalando nel più breve tempo possibile l'accaduto ad una filiale della Banca, recandosi personalmente oppure inviando lettera raccomandata, telefax o telegramma. Inoltre, il Cliente/Titolare deve:

entro 48 ore dal momento del blocco, presentare denuncia alle Autorità di Polizia, oppure, in alternativa alla denuncia, e nel solo caso di smarrimento, attestarlo con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa di fronte ad un pubblico ufficiale;

entro due giorni lavorativi dal momento del blocco inviare alla Banca, con le modalità sopra previste al punto b) e c), copia della denuncia o della dichiarazione sostitutiva. Il blocco della Carta non comporta l'automatico blocco del Servizio BANCOMAT Pay®. La segnalazione è opponibile alla Banca:
a)se effettuata telefonicamente, dal momento in cui il Cliente/Titolare riceve il numero del blocco da parte dell'operatore;

da parte dell'operatore;
b)se effettuata tramite i Servizi Online, dal momento in cui il richiedente riceve tramite detti Servizi la comunicazione di avvenuto blocco;
c) se effettuata personalmente alla filiale della Banca, dal momento in cui la segnalazione è effettuata;
d)se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:

d)se effettuata mediante lettera raccomandata, telefax o telegramma:

 dalle ore 24.00 del giorno della ricezione, se la comunicazione perviene durante l'orario di apertura dello sportello;
 dalle ore 24.00 del giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, se la comunicazione perviene oltre l'orario di apertura dello sportello o in un giorno non lavorativo; fatti salvi i casi di forza maggiore (ivi compreso lo sciopero del personale della Banca).

 La Carta bloccata non è più utilizzabile; per continuare a utilizzare la Carta il Cliente/Titolare deve chiederne la sostituzione; la richiesta di sostituzione può essere fatta con una delle seguenti modalità:

a) recandosi personalmente in Filiale:

b)tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta sia collegata, se previsto dalle funzionalità dei medesimi.

A seguito della richiesta di sostituzione la Banca consegna la Carta e il PIN con le modalità previste all'art. 62, comma 1.

Tuttavia, in caso di blocco a seguito di smarrimento, la Banca può consentire la rimozione del blocco se il Cliente/Titolare comunica alla Banca stessa il ritrovamento della Carta; la comunicazione può essere fatta con le modalità previste in questo articolo per la richiesta di sostituzione; la rimozione del blocco è efficace nei tempi comunicati dalla Banca al momento della ricezione della richiesta.

Prima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da Operazioni non autorizzate qualora il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi previsti all'articolo 62 e al presente

articolo con dolo o colpa grave. Tuttavia, salvo il caso in cui il Cliente/Titolare abbia agito in modo fraudolento, il Cliente non sopporta alcuna perdita se:

Sopporta dicuria perdica se.

- se la Banca per l'esecuzione delle Operazioni non esige una Autenticazione forte del
Cliente/Titolare;

- se lo smarrimento, la sottrazione o l'appropriazione indebita della Carta non potevano essere

notati dal Cliente/Titolare prima di una Operazione.

Inoltre, il Cliente non sopporta alcuna perdita se la stessa è stata causata da atti o omissioni di soggetti di cui la Banca si avvale per l'esecuzione delle attività previste a suo carico nel presente contratto. A partire

della controlla della momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo non autorizzato della Carta, salvo il caso di dolo del Cliente/litolare stesso.

Art. 64 - Registrazioni delle Operazioni. Operazioni non autorizzate. Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni

Art. 4ª - Registrazioni deire Operazioni. Operazioni non autorizzate. Mancata o inesatta esecuzione di Operazioni
L'addebito e l'accredito in Conto delle Operazioni compiute tramite la Carta è eseguito in base alle registrazioni effettuate dall'apparecchiatura presso cui l'Operazione è stata effettuata. Dell'addebito e dell'accredito delle Operazioni eseguite fa prova la comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura al momento dell'operazione (fatto salvo il caso in cui l'apparecchiatura informa preventivamente il Cliente/Titolare dell'impossibilità del rilascio della stessa comunicazione ed il Cliente/Titolare decide di eseguire comunque l'operazione), nonché la documentazione della Banca. Può costituire, inoltre, mezzo di prova la telecamera di sicurezza della Banca. Può costituire, inoltre, mezzo di prova la telecamera di sicurezza della Banca. Qualora la Banca debba procedere alla rettifica o all'eliminazione di una registrazione, provvede a ricostituire la posizione contabile del Cliente/Titolare e la disponibilità della Carta quali sarebbero risultate ove la registrazione fosse stata correttamente eseguita.

Se l'Operazione risulta non autorizzata, la Banca – entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui prende atto dell'Operazione o riceve la richiesta di rettifica – rimborsa l'importo dell'Operazione, salvo che ricorra uno dei casi di responsabilità del Cliente previsti al precedente art. 63 o che abbia motivato sospetto di frode, assicurando che la data valuta dell'accredito non sia successiva a quella dell'addebito dell'Operazione.

Resta salvo il diritto della Banca di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che l'Operazione era stata autorizzata, procedendo al riaddebito del Conto entro 120 giorni dalla data del rimborso. Dopo tale termine, la Banca non può effettuare il riaddebito, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto. La Banca ento al servaneta di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione

La Banca è inoltre responsabile in caso di mancata o inesatta esecuzione dell'Operazione a debito del Conto. Tuttavia, la Banca non è responsabile:

del Conto. luttava, la balità non è responsable.

- se l'ordine di pagamento non è pervenuto dal circuito tramite il quale l'Operazione è stata
disposta oppure è pervenuto in modo inesatto;

- se la Banca prova che l'intermediario del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'Operazione ne

tempi previsti dal circuito di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'Operazione o con lieve ritardo rispetto a tali tempi;

ritardo rispetto a tali tempi;

– in caso di uso illecito della Carta da parte del Cliente/Titolare.

La Banca, se è responsabile in base al comma precedente e l'importo dell'Operazione è già stato addebitato sul Conto, a seguito della richiesta di rettifica, ripristina il Conto stes i nella situazione in cui si sarebbe trovato se l'Operazione non avesse avuto luogo applicando u data valuta non successiva a quella di addebito in Conto dell'importo dell'operazione.

In caso di mancata o inesatta esecuzione di un'Operazione a credito del Conto di ricezione denaro di cui all'art. 73, la Banca è responsabile se è dimostrato che essa na ricevuto la conferma dell'Operazione da parte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita; questa responsabilità decorre dal momento in cui la Banca ha ricevuto tale conferma.

Nel caso in cui sia responsabile in base al comma precedente, la Banca accredita l'importo dell'Operazione sul Conto con data valuta non successiva a quella che sarebbe stata attribuita i caso di esecuzione corretta. La Banca è inoltre responsabile di eventuali speri interessi imputati p

a mancata o inesatta

esecuzione dell'Operazione. La responsabilità della Banca non sussista la mancata o inesatta esecuzione è imputabile al Cliente/Titolare oppure se ricorre un caso Se il Cliente è non consumatore, i comp Art. 65 - Utilizzo della Carta - Modifica c n esclusione di responsabilità previsto dalla legge. 9 e 10 non si applicano.

dizioni per esigenze di carattere tecnico - Utilizzo della

ul cuente/litolare è tenuto ad utilizzare le carta alle condizioni e on le modalità indicate nelle istruzioni all'uopo consegnate, in eventuali cuisi esposti nei località di pubblico della Banca o sulle apparecchiature presso cui la Carta è la Banca si riservi.

La Banca si riserva esigenze di carat nca si riserva e soltà di modificare e/o intermentali all'evoluzione delli strumenti elettronici per nze di carat re conseguenti all'evoluzione degli strumenti elettronici aproto delle fun onalità conseguenti, disposizioni di pagamento e richiesta di informazioni uibili con la Ca a. Le come ca sioni relative sono validamente fatte dalla Banca mediante a semplice all'u mo indirizza de la Cliente/Titolare, ovvero mediante avviso esposto ocali aperti al pu blico dell'abanca occide apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile co applicabili con a de enza indicata in tale comunicazione od avviso. Inta è utilizzabile de e all'estero, ove siano disponibili i circuiti di pagamento cui la Carta litata e secondo le sposizioni valutarie vigenti.

via de Operazion non effettuate tramite Internet, ma presso sportelli automatici e presso a c. (cd. "Operazion tramite POS fisici"):

arta, appena emessa è automaticamente utilizzabile all'estero in tutti i Paesi (c.d. "Profilo do"); coltà di modificare e/o inc aalsiasi momento dette istruzioni per supporto delle fui usufruibili con la Co lettera semplice all'u ocali aperti al pu

sono applicabili con La Carta è utilizzabile è abilitata e secondo le Tuttavia le Operazio arce c.d. "Operazion

suc vivamente all'emissione della Carta il Cliente/Titolare può chiedere di limitarne l'utilizzo solo a l'aesi tempo per tempo indicati nell'elenco riportato sul Foglio Informativo della Carta (c.d. "Pro lo Limitato"); inoltre, in ogni momento il Cliente/Titolare può modificare l'operatività scelta, passando dal "Profilo Mondo" al "Profilo Limitato" e viceversa; nella richiesta il Cliente/Titolare può indicare che il profilo scelto sia applicato per un periodo di tempo determinato con un minimo di un giorno.

La richiesta può essere effettuata dal Cliente/Titolare con le seguenti modalità:

- tramite i Servizi Online della Banca a cui la Carta è collegata, se previsto dai medesimi; modianto richiesta estita in Elizab.

mediante richiesta scritta in Filiale.

La richiesta è efficace non appena ricevuta dalla Banca e fino all'eventuale termine indicato nella stessa ovvero fino alla successiva richiesta di modifica da parte del Cliente/Titolare.

Se la Carta è utilizzata fuori dall'area geografica consentita, l'Operazione non viene eseguita. Art. 66 - Restituzione della Carta.

Il Cliente/Titolare è tenuto a restituire immediatamente la Carta e ogni altro materiale in precedenza consegnato in ogni caso di recesso dal presente servizio o dal contratto di conto corrente, sia esso operato dalla Banca sia dal Cliente/Titolare.

Il Cliente resta responsabile di ogni conseguenza dannosa che può derivare dalla prosecuzione

dell'uso dei servizi dal ricevimento della comunicazione scritta del recesso della Banca o dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta.

dell'esistenza di un temporaneo divieto di utilizzazione della Carta. La Carta dovrà essere restituita anche nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità totale o parziale di agire del Cliente/Titolare o nel caso di procedure concorsuali a suo carico nonché nel caso di variazione del soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 59.

Art. 67 - Danneggiamento e deterioramento della Carta.
In caso di danneggiamento o deterioramento della Carta, il Cliente/Titolare è tenuto a non effettuare ulteriori operazioni con la stessa ed a consegnarla alla Banca nello stato in cui si trova.

Art. 68 - Erogazione del servizi - Sospensione della Carta - Recesso

La Banca assicura il regolare funzionamento di tutte le apparecchiature di cui alla presente sottosezione, negli orari indicati nelle norme che disciplinano i singoli servizi.

La Banca si riserva la facoltà di modificare l'ubicazione degli sportelli automatici, nonché di sospendere o limitare l'utilizzo della Carta in qualunque momento per un giustificato motivo connesso alla sicurezza della Carta stessa, o al sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato, fermo comunque l'impegno, nel caso di sospensione, di riattivarne il funzionamento nel più breve

tempo possibile. La Banca comunica la sospensione o la limitazione al Cliente/Titolare – se possibile preventivamente De Barca Confunita la Sospensione o la imitazione al chente/intolare - se posibile preventivamente oppor everbalmente (anche per telefono), tramite il Servizio Informativo SMS di cui al successivo art. 69, se attivo, o per iscritto, mediante lettera semplice all'ultimo indirizzo indicato dal Cliente/Titolare o tramite posta elettronica, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento; a tal fine il Cliente/Titolare deve comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. elettronica.

Per motivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato, le apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile possono trattenere la Carta stessa. In tali casi il Cliente/Titolare è tenuto a prendere contatto con la Filiale.

la Filiale.

La sospensione della Carta non comporta l'automatica sospensione del Servizio BANCOMAT Pay®. Fermi restando i servizi usufruibili presso qualsiasi sportello automatico contraddistinto dal marchio BANCOMAT®, la Banca si riserva di dare al Cliente/Titolare la possibilità di utilizzare, anche a particolari condizioni, gli sportelli automatici/apparecchiature poste presso le Filiali di altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo per i servizi disciplinati dai successivi paragrafi; tali envizi saranno di volta in volta comunicati con le modalità indicate all'art. 65. Il Cliente/Titolare autorizza a rendere disponibili a tali Banche, che opereranno con il Cliente/Titolare in nome e per conto della Banca, i dati e le informazioni necessarie all'esecuzione delle operazioni richie e, la delega conferita dalla Banca alle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo non implia esonero o limitazione di responsabilità della Banca per l'operato delle altre Banche.

Con l'utilizzo di tali apparecchiature il Cliente/Titolare conferma essere stato edotto delle modalità di erogazione dei relativi servizi.

La Banca si riserva la facoltà di modificare o di integrare, in qualunque promoso, la gamma dei servizi offerti usufruibili con la Carta comunicando, di volta in volta, i rei la aggiornamenti con le modalità indicate nell'art. 65.

La Banca si i i i i i con la Carta comunicando, ui voita in considerati susfruibili con la Carta comunicando, ui voita in considerati de modalità indicate nell'art. 65.

Le parti possono recedere dal Servizio regolate nella presente Parte con la nodalità curste nell'articolo 8. Il recesso del Cliente dal servizio in comporta il recesso dal pro intervariatio. In ogni ipotesi di recesso il Cliente ed il Titolara levono adempiere senza ritta da a tutte le obbligazioni sorte a carico loro anteriormente al esso e non ancora adempiate, restando responsabili di ogni conseguenza dapi osa che possa dei pre dalla prosecuzione dell'utilizzo della Carta successivamente al medesimo ressos o nel per lo in cui la Ranca medesima abbia eventualmente comunicato l'esistenza un temporaneo o tro di utili a Zione della Carta. Le spese addebitate periodicamente per la vizi prestati nel rigido recedente il recesso sono dovute in misura proporizionale a tale rigido e, qualon con dell'utilizza della carta.

Paragrafo A

raragrato A

Art. 69 - Servizio BANCOM To revizio Informativo SMS BancoCard.

Il servizio BANCOMATO de sente o Cliente/Titolare di prelevare contante presso qualunque sportello automatico contratu istinto o Lomarchio BANCOMATO. Ove consentito, il servizio permette altre de la contratura del contratura de la contratura de la contratura del contr

Per otivi di sicurezza o in caso di utilizzo errato lo sportello BANCOMAT® può trattenere la Carta. Al fin di tutelare il buon funzionamento e di garantire la sicurezza del servizio BANCOMAT®, la Banca vrà procedere al blocco della Carta, anche senza necessità di preventivo avviso al Cliente/in fare.

Cliente/n. lare.

Nell'ipotesi prevista nei precedenti commi 4 e 5, il Cliente/Titolare è tenuto a prendere esclusivamente contatto con una filiale della Banca.

Il Cliente/Titolare può attivare il Servizio Informativo SMS BancoCard. Il servizio prevede l'invio, sull'utenza cellulare indicata dal Cliente/Titolare, di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'operazione di prelievo di contante o di pagamento, tramite la Carta, di importo superiore a quello indicato dal Cliente/Titolare in sede di censimento anagrafico o successivamente modificata.

importo superiore a quello indicato dal Cliente/Irtolare in sede di censimento anagratico o successivamente modificata.

In caso di operatività della Carta all'estero, il servizio prevede l'invio di un messaggio SMS ogni volta che sia richiesta l'effettuazione di un'operazione di prelievo o di pagamento, indipendentemente dall'importo soglia indicato dal Cliente/Irtolare. Il servizio può essere richiesto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto unitamente alla richiesta di rilascio della Carta, oppure può essere attivato dal Cliente/Itolare presso le filiali o tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi. Il servizio non comporta addebiti di costi da parte della Banca, mentre è previsto l'addebito da parte dell'operatore prescelto del costo telefonico dell'invio dell'SMS secondo le tariffe applicate dai singoli gestori telefonici indipendentemente dal profilo tariffario del Cliente/Titolare e da eventuali iniziative promozionali riguardanti il costo degli SMS.

Il Servizio Informativo SMS può essere sospeso o interrotto in qualsiasi momento dalla Banca, che ne dà tempestiva comunicazione al Cliente/Titolare tramite SMS o per posta ordinaria o tramite i Servizi Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.

Il Cliente/Titolare può richiedere in qualsiasi momento la disattivazione del Servizio Informativo SMS presso una filiale o direttamente dagli sportelli ATM della Banca e delle società appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo o tramite i Servizio Online della Banca se previsto dalla funzionalità dei medesimi.

Il Servizio Informativo SMS non si applica alle Operazioni fatte con il Servizio BANCOMAT Pay®

Art. 70 - Servizio PagoBANCOMAT°.

La Carta consente al Cliente/Titolare di usufruire del servizio PagoBANCOMAT° per effettuare pagamenti in Italia nei confronti degli esercizi e dei soggetti convenzionati ("Esercenti") mediante addebito sul Conto del Cliente/Titolare medesimo, avvalendosi delle apparecchiature POS contrassegnate dal marchio PagoBANCOMAT°. Il servizio è utilizzabile con una delle seguenti modalità:

modalità:

a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;

b) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:

- sono convalidati mediante digitazione del PIN;

- possono essere effettuati senza digitazione del PIN se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;

c) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo.

Eseguita l'operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactless effettuate senza digitazione del PIN, la memoria di spesa è consegnata al Cliente/Titolare su sua richiesta.

usua richiesta.
Il servizio PagoBANCOMAT° è utilizzabile negli orari di apertura al pubblico degli Esercenti oppure, nel caso in cui il servizio sia utilizzato per Operazioni presso gli sportelli automatici abilitati, negli

nel caso in cui il servizio sia utilizzato per Operazioni presso gli sportelli automatici abilitati, negli orari di cui all'art. 69 comma 3

La Banca rimane estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e società o enti convenzionati presso i quali il Cliente/Titolare stesso effettua i pagamenti di beni o di servizi con l'utilizzo della Carta.

Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di una Operazione di pagamento presso un Esercente, l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dal Cliente/Titolare.

La Banca al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione a al viti tradi utili utili

dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine, sblocca senza indugio i fondi bloccati ai sensi del comma precedente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sul Conto. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT®, di cui al precedente Paragrafo A.

Art. 71 - Servizio di prelievo e pagamento su circuiti diversi. Le funzioni di prelievo e pagamento su circuiti diversi da quelli indicati agli articoli 69 e 70 consentono di

prelevare contante presso le apparecchiature contraddistinte dai marchi indicati sulla Carta ed anche presso i Punti Operativi Convenzionati di cui all'art. 73; richiedere contante ad un Esercente tramite il Servizio di Cash back di cui all'art. 73; disporre Operazioni di pagamento nei confronti degli Esercenti mediante le apparecchiature POS contrassegnate dai marchi indicati sulla Carta o con le altre modalità previste in questo contratto

contratto.

Resta fermo quanto previsto all'art. 65 comma 3 per l'utilizzo all'estero.

Le Operazioni di prelievo di denaro sono effettuate mediante uso congiunto della Carta e del PIN.

Le richieste di contante tramite il Servizio Cash back sono effettuate con le modalità previste all'art. 73.

Le Operazioni di pagamento sono effettuate con una della seguenti modalità:

a) mediante utilizzo della Carta e digitazione del PIN;

b) mediante utilizzo della Carta e apposizione della firma sulla memoria di spesa predisposta dall'Esercente se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard;

c) mediante semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento della Carta (modalità contactless). Questi pagamenti:

— sono convalidati mediante digitazione del PIN o, se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa:

sono convalidati mediante digitazione del PIN o, se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, firma della memoria di spesa;
 possono essere effettuati senza digitazione del PIN e, se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, senza firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'importo cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultima digitazione del PIN o dell'ultima firma della memoria di spesa non supera i 150 euro: essi si intendono convalidati mediante il solo utilizzo della Carta abbinato alla rilevazione dei dati effettuata dall'apparecchiatura POS;
 d) mediante il Servizio Pagamenti sicuri internet di cui all'art. 73;
 e) mediante il Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile di cui all'art. 73;
 f) mediante semplice inserimento della Carta nelle apparecchiature POS o semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza; queste modalità sono utilizzabili solo presso alcune limitate tipologie di Esercenti che sono tempo per tempo indicate nel Foglio Informativo;

utilizzabili solo presso aicune ininitate uporogie di esercenti che sono tempo per cempo iniciate nel Foglio Informativo;
g) se l'Operazione è effettuata sui circuiti Visa o Mastercard, mediante comunicazione all'Esercente dei:
– dati della Carta, in caso di Operazioni di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici;
– dati della carta virtuale di cui all'art. 73 paragrafo "Servizio Pagamenti sicuri internet", richiesta tramite i Servizi Online della Banca, in caso di ordini per corrispondenza o ordini telefonici

richiesta tramite i Servizi Online della Banca, in caso di ordini per corrispondenza o ordini telefonici.

In questi casi, l'Esercente può chiedere il pagamento di importi anche non risultanti dagli ordini di acquisto eventualmente trasmessi all'Esercente stesso; di tali importi l'Esercente è tenuto a fornire i documenti giustificativi al Cliente/Titolare, fermo comunque restando l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

Se al momento del rilascio del consenso all'esecuzione di un'Operazione di pagamento presso un Esercente l'importo esatto dell'Operazione non è noto, la Banca blocca sul Conto i fondi corrispondenti all'importo predeterminato autorizzato dall'Intestatario. La Banca, al momento della ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'Operazione e al più tardi subito dopo la ricezione dell'ordine di pagamento, sblocca senza indugio i fondi bloccati precedentemente e addebita l'esatto importo dell'Operazione sul Conto.

L'Esercente può richiedere l'esibizione di un documento di identità in corso di validità. Per ragioni, di sicurezza l'Esercente può inoltre richiedere una specifica autorizzazione verbale della Banca. Se l'Operazione è da convalidare tramite firma della memoria di spesa, questa deve essere sottoscritta con firma conforme a quella apposta dal Cliente/Titolare sul presente contratto, sulla Carta e sulla richiesta di rilascio della stessa. Eseguita l'operazione l'Esercente consegna copia della memoria di spesa; nel caso di operazioni contactlese effettuate senza digitazione d' M'o firma della memoria di spesa, quest'ultima è consegnata al Cliente/Titolare su sua richi et le memorie di spesa che risultino irregolari possono non essere pagate dalla Banca.

Il consenso all'esecuzione di un'Operazione, una volta dato, è irrevocabile.

L'ordine di esecuzione di un'Operazione, una volta dato, è irrevocabile.

L'ordine di esecuzione di un'Operazione una volta dato, è irrevocabile.

dell'Operazione è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsu apparatione dell'Operazione è accreditato all'intermediario dell'Esercente nei termini previsu apparatione dell'Operazione de accreditato all'intermediario dell'Esercente accetta tutti i circuiti di pagamento riportati sulla Carta, il Cliente/Titolare può scegliere il circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione. A tal fine il Cliente/Titolare deve indicare all'Esercente il circuito su cui effettuare l'Operazione. A tal fine il Cliente/Titolare deve indicare all'Esercente, deve seguire la rdicazioni riportate sulla stessa apparecchiatura POS. Se l'apparecchi quara POS non è abilitata coperatività contactless sul circuito di pagamento scelto dal Cliente/Titolare, quest'ultimo paro comunque effettuare l'Operazione su tale circuito di pagameri. A tal fine, tuttavia, l'Operazione non può essere effettuata avvicinando la Carta all'apprecchiatura POS, ma è necessario inserire la Carta ell'apparecchiatura POS medesima e dicare all'Esercente il circuito di pagamento su cui effettuare l'Operazione o, in caso di apprecchiatura POS non presidiata dall'Esercente, seguire le indicazioni riportate sulla stessa appareco atura POS.

In ogni caso il Cliente indica nel presente o, tratto un circuito di paramento preferenziale; questo circuito è utilizzato per le Operazioni contato la stramite POS fisio dilitati quando ricorrono tutte la causanti condizioni:

le seguenti condizioni:

a) l'Esercente acc b) l'Intestatario al

nutti i circuiti di pagamente ana Carta, on dell'Operazione non effettua alcuna scelta relativamente al circuito ensi de mma precedente,

b) l'Intestatario alcono a dell'Operazione non effettua alcuna scelta relativamente al circuito di pagamento a tensi du comma precedente,
 c) l'Esercente non fe impostato so poarecchiatura POS un proprio circuito preferenziale oppure ha impostato un cuito preferenzia coincidente con quello scelto dal Cliente o, se diverso, all'Intestatario. Ri a fermo che, nel casa a cui l'Esercente abbia impostato sull'apparecchiatura POS un proprio ciri ito a ferenziale, prima di dare il consenso all'Operazione l'Intestatario può indicare allo ste a sercente il circuito su cui effettuare l'Operazione, come sopra previsto.
 Successivamente, il Cliene o, se diverso l'Intestatario, può chiedere di modificare il circuito di pagamento preferenziale celto ai sensi del comma precedente, rivolgendosi alla Filiale o tramite serviri nline della Banco cui la Carta sia eventualmente collegata, se previsto dalle funzionalità co desimo. La modifica del circuito comporta la sostituzione della Carta con riemissione della ste, se l'applicazione del costo di riemissione indicato nel presente contratto.
 Fermo quanto previsto al precedente comma, se intende sapere su quale circuito di pagamento.

sues de l'appiricazione del costo di riemissione indicato nel presente contratto. Fermi uanto previsto al precedente comma, se intende sapere su quale circuito di pagamento sarà en tuata l'Operazione, prima di prestare il consenso all'esecuzione della stessa, il Cliente/Tic re può chiedere all'Esercente o, se l'importo dell'Operazione è superiore a 50 euro e l'apparecchi dura POS è abilitata a tale funzione, visualizzare tale circuito sull'apparecchiatura POS. I pagamenti in valuta estera sono convertiti in euro direttamente dal circuito internazionale, al cambio dallo stesso praticato.

Paragrafo D

Art. 72 - Servizio di pagamento Fastpay.
I servizi di pagamento Fastpay consentono al Cliente/Titolare della Carta di effettuare presso apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay operazioni di pagamento di pedaggi autostradali e di pagamento di prestazioni connesse alla viabilità fornite da Società od Enti convenzionati dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, convenzionati dotate di apposite apparecchiature contraddistinte dal marchio Fastpay, autorizzando irrevocabilmente l'addebito dei relativi importi sul Conto. Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca è parimenti in tal modo autorizzata ad accreditare a dette Società od Enti gli importi pagati sulla base delle registrazioni effettuate automaticamente su dette apparecchiature elettroniche. La Carta può essere utilizzata per un solo veicolo, non essendo pertanto consentito a convalidare il transito di un altro veicolo anche se al seguito del primo. Il Cliente/Titolare è tenuto ad utilizzare i servizi Fastpay secondo le modalità e fino al limite di importo per ogni transazione inerente i servizi Fastpay indicati dalle Società od Enti convenzionati. Il Cliente/Titolare prende atto che per l'utilizzo dei servizi Fastpay non è prevista la digitazione del PIN. I servizi Fastpay funzionano, di norma, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La Banca rimane totalmente estranea ad eventuali controversie tra il Cliente/Titolare e Società od Enti convenzionati in ordine alle transazioni effettuate utilizzando i servizi Fastpay.

La contabilizzazione in Conto dell'importo dei pagamenti effettuati dal Cliente/Titolare avviene con un unico addebito mensile, comprensivo dei pagamenti effettuati nel mese precedente a quello dell'addebito, con valuta media ponderata calcolata sulla base delle date e degli importi dei singoli pagamenti.

Paragrafo E

Paragrafo E
Art. 73 - Servizi di Versamento e di Pagamento tramite ATM abilitati della Banca - Servizio di prelievo presso
i Punti Operativi Convenzionati – Servizio Pagamenti con Dispositivo Mobile – Servizio Pagamenti sicuri internet
- Esecuzione di Operazioni di pagamento ricorrenti - Richiesta di rimborso - Servizio Bancomat Pay® - Servizio
di Cash back - Servizio di ricezione denaro

Servizi di Versamento

Servizi di versamento
a) Versamento contanti
Il servizio consente al Cliente/Titolare di versare in Conto banconote in euro mediante gli sportelli
automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo. All'esito dell'operazione la
comunicazione scritta rilasciata dall'apparecchiatura costituisce ricevuta del versamento, salvo buon fine, per l'importo indicato. Il Cliente/Titolare prende atto che l'apparecchiatura trattiene le eventuali banconote sospette di

falsità, che non saranno conteggiate nel versamento. In tal caso, la Banca provvederà a trasmettere le banconote sospette alle Autorità competenti ai sensi di legge, dandone comunicazione scritta al Cliente/Titolare. Se a seguito delle verifiche le banconote risultano autentiche il relativo importo

al Cliente/Inclare. Se a seguito delle verifiche le banconote risultano autentiche il relativo importo è accreditatto in Conto.

Nel caso di versamento di banconote che presentino indici di anomalia, oppure logore o danneggiate, le stesse saranno conteggiate nel versamento e sottoposte ad un ulteriore verifica da parte della Banca. Il Cliente/Titolare autorizza la Banca a riaddebitare l'importo delle banconote di cui sia successivamente accertata la non autenticità. La Banca darà notizia dell'avvenuto addebito delle banconote versate non autentiche trasmettendo all'indirizzo del Cliente/Titolare la relativa nota contabile.

b) Versamento assegni

B) Versamento assegni ll servizio consente al Cliente/Titolare di far pervenire alla Banca, atto rerso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo, assegni bancari la ricolari tratti ed emessi da banche italiane, nonché assegni postali (inclusi i vaglia) che saranno recilitati e vo buon fine sul Conto secondo le norme contrattuali che regolano il presente contra della valuto riguardo alle caratteristiche del servizio ed alle modalità di svolgime a dello stesso, le parti

dello stesso, le parti Avuto riguardo alle caratteristiche dei servizio ed alle modalità di svolgime, de convengono che i titoli si considerano versati in conto all'atto dell'accredi parte della Banca.
All'esito dell'operazione la comunicazione scritta, sociata dall'apparecchiatura e del versamento, salvo buon fine, per i titoli indica.
Avuto riguardo alle caratteristiche del servizio ed alle podalità di svolgimento de nento in Cont

tuis

dalità di svolgimento dello scesso, le parti l'atto dell'accreditamento in Conto da

Avitor rigidatio alle Caracteristiche dei Selvizio dei alle convengono che i titoli si considerano versati in convengono che i titoli si considerano versati in convengono convento conv Banca decorre la pluta, applica nella misura prevista Conto. In caso di ancato cevimento della predetta de comunicazione di alla Banca non oltre il qui o in cui i titoli so o stati introdotti nello sportello

quindicesimo giorno lava utomatico.

Il Cliente/Titolare prende etto la Cliente/Titolare prende etto la Cliente/Titolare prende etto la Cliente/Titolare prende etto la Cliente etto la Client e prende tto accetta che:
vederà all'a erite dell'apparecchiate nei quali affluiscono i titoli ed alla verifica
ni entro il gorno no trativo bancario successivo a quello dell'introduzione dei titoli
iatura, salvo casi con raza maggiore e caso fortuito;
nca riscontrata irregoni a di qualsiasi genere degli assegni presentati o differenze
riportato su intolo e no llo indicato all'atto del versamento, ne darà pronta
scritta al quenterl'ito, re e procederà alla registrazione dell'opperazione
allo crotto a prato. Gli assegni irregolari saranno prontamente restituiti per
al Clien. To ce. Sono a carico del Cliente/Titolare le spese postali e i rischi
ocedizione e en viventuale scadenza dei termini di presentazione.

andato all'incasso conferito alla Banca con riferimento agli assegni versati si
tu on derogato dalle presenti disposizioni, quanto previsto alla precedente Parte connessi an

pplica, in quant

onda.

onda.

Re o quanto sopra, precisa comunque che il Cliente/Titolare assume a proprio carico:

la prifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi
sul prifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi
sul prifica della regolarità degli assegni, restando inteso che la Banca è autorizzata a rivalersi
sul prifica dell'insussistenza di indicazioni erronee, imprecise, insufficienti o di difficile lettura,
specie di importo, di scadenza, luogo di pagamento, di nominativi, ovvero di clausole od istruzioni
contraddittorie.

Nell'esecuzione del mandato all'incasso si precisa che non possono essere addebitati alla Banca,
sempre che esulino dalla sfera di pertinenza o di imputabilità della stessa, i seguenti eventi:
- sciopero, anche del proprio personale, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge
inerenti la proroga dei termini legali e convenzionali;
- impedimenti od ostacoli determinati da normative vigenti nel luogo di pagamento o da atti di
autorità nazionali o estere, anche di fatto, o da provvedimenti o atti di natura giudiziaria o da
atti o fatti di terzi.

La Banca assume l'incarico inerente il mandato all'incasso dei titoli senza assicurare la presentazione
per il pagamento od il protesto in tempo utile in caso di presentazione di assegni nell'imminenza

per il pagamento od il protesto in tempo utile in caso di presentazione di assegni nell'imminenza del termine di scadenza, se non sussistono i tempi tecnici ordinariamente necessari per detta incombenza.

incombenza.

¿ Disposizioni comuni al servizio di Versamento contanti ed assegni in euro

Le modalità di utilizzo dei servizi sopra indicati, inclusi gli eventuali limiti di funzionamento
dell'apparecchiatura (ad es. quantitativo massimo di banconote o assegni che è possibile
immettere), sono indicati sull'apparecchiatura stessa. Il Cliente/Titolare prende atto che l'avvenuta
esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di accredito sul Conto

di esecuzione dell'operazione.

Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell'apparecchiatura riscontrata in occasione dell'utilizzo del servizio e, purché in tempo utile, è altresì tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio. In sede di apertura delle apparecchiature, viene redatto verbale dei valori rinvenuti nelle stesse, sottoscritto da dipendenti o incaricati della Banca.

Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT°.

Servizi di Pagamento

a) pumuu III servizio consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di disporre il trasferimento dei fondi. Avuto riguardo alle modalità elettroniche di esecuzione del servizio il Cliente/Titolare assume a proprio carico la verifica dell'insussistenza di indicazioni erronee, imprecise o contraddittorie. Il Cliente/Titolare prende atto che l'avvenuta esecuzione delle operazioni sopra descritte darà luogo a specifica causale di addebito sul Conto.

a specifica causale di addebito sul Conto.

Per esigenze di sicurezza del servizio, il Cliente/Titolare è tenuto a comunicare immediatamente alla Banca eventuali irregolarità dell'apparecchiatura riscontrate in occasione dell'utilizzo del servizio, e, purché in tempo utile, è altresi tenuto, in tali ipotesi, a non utilizzare il servizio. Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT° e PagoBANCOMAT°.

b) Domiciliazione delle utenze e altri pagamenti
La Carta consente al Cliente/Titolare – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – di autorizzare in via permanente o di revocare l'addebito sul Conto di riferimento degli importi relativi ad utenze fatturategli dagli Enti convenzionati sulle apparecchiature abilitate.

Il Cliente/Titolare prende atto che la Banca assume l'incarico dell'estinzione di detti documenti a condizione che, al momento del pagamento, il Conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti. In caso contrario la Banca non provvederà al pagamento, che dovrà essere effettuato all'Ente creditore direttamente a cura del debitore.

Se intende eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, il Cliente/Titolare

creditore direttamente a cura del debitore. Se intende eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, il Cliente/Titolare dovrà darne immediato avviso in tal senso alla Banca, entro la data di scadenza. La Carta consente altresi al Cliente/Titolare di impartire alla Banca, – attraverso gli sportelli automatici abilitati della Banca e delle banche del Gruppo – ordini continuativi di pagamento a favore degli Enti convenzionati, con addebito sul Conto, per importi e con frequenza minima predeterminati dal Cliente/Titolare medesimo all'atto dell'impostazione dell'ordine continuativo. I pagamenti saranno effettuati nei limiti giornalieri e mensili di cui all'art. 60. La revoca o modifica dell'ordine continuativo potrà essere effettuata dal Cliente/Titolare, con effetto immediato nei confronti della Banca, seguendo la procedura descritta sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile.

presso cui la Carta è utilizzabile.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio BANCOMAT° e PagoBANCOMAT°.

c) Pagamento "Self-Service" su apparecchiature automatiche
I servizi di pagamento Self-Service consentono – attraverso gli sportelli automatici abilitati della
Banca e delle banche del Gruppo – al Cliente/Titolare della carta abilitata al servizio
PagoBANCOMAT® di effettuare pagamenti a favore di Enti e soggetti convenzionati, quali indicati
sulle apparecchiature presso cui la Carta è utilizzabile e secondo le modalità e negli orari ivi
specificati, effettuando l'operazione di pagamento su apparecchiature automatiche all'uopo
abilitate, con addebito dei corrispondenti importi sul Conto.
Il Cliente/Titolare potrà effettuare tali operazioni di pagamento nei limiti giornalieri e mensili di
cui all'art. 60.
Il Cliente/Titolare prende atto che l'avvenuta esecuzione delle operazioni di pagamento darà luogo
a specifica causale di addebito sul Conto.
Se è previsto il rilascio da parte dell'apparecchiatura di una comunicazione scritta, la stessa riporterà
indicazioni relative al pagamento effettuato.
Per quanto non è espressamente previsto, sono applicabili le norme che regolano il servizio
BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.
d) Atri servizi disponibili

BANCOMAT® e PagoBANCOMAT®.

d) Atri servizi disponibili

Mediante la Carta possono essere effettuati altri tipi di Operazioni di pagamento a debito del

Conto presso gli sportelli automatici abilitati. Le Operazioni tempo per tempo effettuabili sono
indicate nel Foglio Informativo.

Per le Operazioni effettuate presso gli sportelli automatici della Banca e delle Banche del Gruppo,

per "data di ricezione" dell'ordine si intende:
a) lo stesso giorno in cui viene impartito l'ordine di pagamento presso l'apparecchiatura automatica
se l'ordine è impartito entro le ore 17.30 dei giorni lavorativi;
b) oppure il giorno lavorativo successivo, se l'ordine è impartito dopo le ore 17.30 o in un giorno

non lavorativo;
c) oppure il giorno lavorativo successivo indicato nell'ordine.

b) oppure il giorno lavorativo successivo, se l'ordine è impartito dopo le ore 17.30 o in un giorno non lavorativo;
o) oppure il giorno lavorativo successivo indicato nell'ordine.
La Banca può comunque considerare gli ordini ricevuti oltre il limite orario di cui ai punti a) e b) come ricevuti nello stesso giorno lavorativo di presentazione.

Servizio di prelievo presso i Punti Operativi Convenzionati
Il servizio di prelievo consente di prelevare contante presso i Punti Operativi Convenzionati. Tale operazione richiede l'uso congiunto della Carta e del PIN sull'apparecchiatura POS. Per l'esecuzione dell'operazione, i Punti Operativi Convenzionati richiedono la tessera sanitaria nazionale del Cliente/Titolare per la lettura elettronica del codice fiscale.
Il Cliente/Titolare può effettuare con la Carta operazioni di prelievo entro il limite giornaliero indicato nel Foglio Informativo. Se il Cliente/Titolare è titolare di più carte, il totale dei prelievi giornalieri è consentito sempre entro lo stesso limite anche se i prelievi sono effettuati con carte diverse. Al termine dell'operazione, il Punto Operativo Convenzionato consegna al Cliente/Titolare il contante e lo scontrino; il Cliente/Titolare verifica la corrispondenza tra l'importo ricevuto e quello indicato sullo scontrino.

Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile
Il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile ("Servizio") consente al Cliente/Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per effettuare Operazioni di pagamento presso i POS, sui siti internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti abilitati al Servizio, che espongono i marchi dei circuiti di pagamento indicati sulla Carta.

Il Servizio è disponibile per Operazioni sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; l'eventuale attivazione del Servizio, il Cliente/Titolare deve:

- aver aderito ai Servizi Online della Banca;

- disporre di un Dispositivo mobile con le caratteristiche e i requisiti tecnici indicati nella Guida ai Servizi e installare sul Dispositivo mob

ai Servizi e installare sul Dispositivo mobile - se non già presenti sullo stesso - le applicazioni di, pagamento indicate nella guida; tali applicazioni possono essere della Banca o di soggetti terz convenzionati con la Banca stessa; e

attivare e configurare il Servizio tramite le apposite funzioni disponibili sulle applicazioni di cui al precedente punto; le modalità di attivazione, configurazione e utilizzo del Servizio, nonché di modifica delle scelte di configurazione e di disattivazione del Servizio sono cate nella cuido ai Servizio.

Guida ai Servizi.

Il Cliente/Titolare presta il proprio consenso alle Operazioni di pagamento effetti rite con il Servizio con le modalità indicate nella Guida ai Servizi; tali modalità variano in base le caratteristiche dell'Operazione (es. a seconda che l'Operazione sia effettuata presso POS o sui i internet o sulle applicazioni di commercio elettronico degli esercenti; a seconda del circuito o. Dispositivo mobile e dell'applicazione di pagamento utilizzati; a seconda dell'Importo dell'Operazione) e alla configurazione del Servizio, e prevedono:

- l'uso di una delle applicazioni di pagamento installate sul Dispositivo mobile; e

- l'inserimento sul Dispositivo mobile delle credenziali di autenticazione scelte dal Cliente/Titolare nella fase di configurazione del Servizio.

- In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:

nella fase di configurazione del Servizio.

In caso di Operazioni di pagamento presso i POS:

in luogo dell'inserimento delle credenziali sulla positivo mobile, al Clica d'Itolare può essere richiesto di digitare il PIN della Carta sul PI,

se l'Operazione è effettuata sui circu. Visa o Mastercard, l'Esercente può chiedere al Cliente/Titolare di firmare anche la mei pria di spesa stampata dal POS;

possono essere effettuate senza in mento delle credenziali, digitazione del PIN e se l'Operazione è effettuate sui circuiti Via o Mastercard, firma della memoria di spesa se hanno importo pari o inferiore a 50 euro e l'oporto cumulativo delle Operazioni effettuate a partire dalla data dell'ultimo inserimento delle edenziali, dell'ultima digitazione del PIN o dell'ultima firma della memoria di spesa non supera 150 euro.

Per esigenze teniche, il numero della Carta, boratto nelle consicazioni relative ai pagamenti con il Servizio può resere diverso da quello ripusto sulla carta.

Al Dispositivo minima alle credenziali di autorimi create dal Cliente/Titolare nella configurazione deli riviza. Il PIN acci. 63; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio sono indicate nella, ida ai Serviz.

previsti per la Carta sono indicate nella La cospensione e il

il PIN 3. 63; tuttavia le modalità per il blocco e lo sblocco del Servizio ida ai Serviz.

esso dal 1. viz... parte della Banca sono disciplinati secondo quanto del contento.

ci i sunteti sici miternet consente di fare Operazioni presso Esercenti su internet con le ses articolo. Il Servizio è disponibile sui circuiti di pagamento Mastercard o Visa; del grizio su altri circuiti sarà resa nota dalla Banca sul sito internet.

(chier ne tramite i Servizio Online della Banca una o più carto vistrali la modalità

sono indicate nella i ida ai Serviz.
La sopensione e il tesso dal divanto parte della Banca sono disciplinati secondo quanto presso all'articolo 66 ilel con crito.

La sopensione e il tesso dal divanto parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previzio Pagamenti sici internet

Il Servizio Il Servizio Il Servizio Online della Banca, una o più carte virtuali. Le modalità po de la richiesta e le tipologie di carte virtuali disponibili sono indicate nella Guida ai Servizi.

Le varazioni di pagamento presso Esercenti su internet:

- posi no essere effettuate digitando i dati della carta virtuale o della Carta e i Codici di accesso dei Servizio Il Servizi

giustificativi al Cliente/Titolare, fermo restando comunque l'obbligo del Cliente di procedere al pagamento nei confronti della Banca.

pagamento nei confronti della Banca. Se il Cliente/Titolare intende revocare il consenso rilasciato ai sensi del precedente comma 1, deve farne richiesta direttamente all'Esercente, poiché le regole dei circuiti di pagamento impediscono alla Banca di rifiutare l'esecuzione di tali Operazioni. La Banca non è responsabile dell'esito della richiesta di revoca presentata all'Esercente. In tutti i casi di cessazione del presente contratto e/o di blocco o sospensione della Carta, il Cliente/Titolare deve provvedere, a propria cura e spese, a darne immediata comunicazione all'Esercente con la massima sollecitudine.

Entro il termine di 8 settimane dalla data di addebito della Carta, il Cliente/Titolare può chiedere il rimborso di Operazioni di pagamento ricorrenti per le quali ha prestato il consenso, se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

— nel consenso, all'Operazione non era indicato l'importo della stessa;

l'importo dell'Operazione supera quello che il Cliente/Titolare avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi.

aspettarsi. La richiesta va fatta per iscritto e deve essere accompagnata dalla prova delle condizioni indicate al comma 1; in presenza di tale prova, la Banca rimborsa l'importo dell'Operazione entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in assenza di tale prova, la Banca non è tenuta al rimborso.

La Banca non è inoltre tenuta al rimborso se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

— il Cliente/Titolare ha rilasciato il consenso all'esecuzione dell'Operazione direttamente alla Banca;

— le informazioni sull'Operazione sono state messe a disposizione del Cliente/Titolare almeno quattro settimane prima dell'addebito dell'Operazione.

SERVIZIO BANCOMAT Pay®

Il Servizio è di titolarità di BANCOMAT S.p.A. ed è erogato dalla Banca in forza di un apposito

Il Servizio BANCOMAT Pay® (nel presente paragrafo definito, per brevità, il "Servizio") consente al Cliente/Titolare di utilizzare il proprio Dispositivo mobile per disporre le seguenti Operazioni in euro in Italia e all'estero:

- invii di denaro (tramite bonifico) a favore di privati o associazioni senza scopo di lucro abilitati al Servizio;

vo. e bonifico) in euro disposti

al Servizio;

pagamenti, anche su internet, in favore di Esercenti abilitati al Servizio

pagamenti, anche su internet, in favore di enti pubblici abilitati al Servizio

Paesi in cui il Servizio è utilizzabile sono indicati nel Foglio Infore avo.

Il Servizio consente inoltre di ricevere sul Conto invii di denaro (trati e boni da soggetti abilitati al Servizio.

La Carta BANCOMAT Pay® è diversa dalla Carta. Il numero e la data BANCOMAT Pay® sono diversi da quelli della Carta. Questi dati ni Cliente/Titolare perché non sono necessari per effettuare le Operazioni.

La Carta BANCOMAT Pay® in scadenza viene rinpovata a iniziativa della Ban Per l'utilizzo del Servizio, il Cliente/Titolare devo

essere interstatario o conitestatario con firma discusta di un conto corrente. nza della Carta no comunicati al

di un conto corrente collegamento definito, per brew.a, "Conto"); ta di un conto corrente colle

rer i utilizzo del Servizio, il Cliente/Irtolare devi
essere intestatario o cointestatario con firma dispi
dispositiva ai Servizi Online della Banca (nel prese.
avere aderito ai Servizi Online della Banca;
disporre di un Dispositivo mobile della requisiti te
sul Dispositivo mobile l'applicazione i tware indic
essere il legittimo utilizzatore del num di cellu
Le modalità di configurazione e utilizzo o Servizio
del Servizio sono indica malla Giuda ai Servizio. requisiti tecnica dicati nella Guida ai Servizi e installare tware indicata ne Guida ai Servizi (di seguito "App"); di cellulare indicato per di cuizzo del Servizio. o Servizio, nonche di cuivazione, blocco e sblocco i requisiti tecnic

Le modalità di contigurazion del Servizio sono indica Al Servizio possono ess Cliente/Titolare può tuttà a modalità indicate nella Gi Il Servizio è utilizzabile co La Banca esegue le Operaz lucro di debitando il relativ cone e utilizzo de Servizio, nonche de ad-ella Guida ai Servizio, nonche de ad-ella Guida ai Servizio, al legati un solo in pero di cellulare e ur da a pervizi. De me littà indicate nelle duida ai Servizi. La ni di ne o denaro a favore di privati o as-civi importo il Conto, a condizione che ci sia ero di cellulare e un solo Conto per volta. Il cellulare o il Conto in ogni momento con le

o denaro a favore di privati o associazioni senza scopo di Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti lucro sul C

- se il - se il b

è già abilli to al Servicio, la Banca esegue l'Operazione immediatamente; irio è ano la abilitato al Servizio, la Banca esegue l'Operazione dopo aver ANCOM.

ANCOM.

Il Cliente può revocare il consenso all'esecuzione dell'Operazione tramite dalità indicate nella Guida ai Servizi. petici è già abili t ficiario è and BANCONA DI Cliente/ ricevuto tale mome l'App con le

la conferma d NCOMAT S.p.A. non arriva entro il termine indicato nella predetta Guida, la

Se la conferma di MCOMAT S.p.A. non arriva entro il termine indicato nella predetta Guida, la oca non esegue le perazione.
La anca esegue le Operazioni di pagamento a favore di Esercenti o enti pubblici immediatamente, ado i tando il relativo importo sul Conto, a condizione che ci siano disponibilità sufficienti sul Conto.
La Bara esegue le Operazioni di invio di denaro a favore del Cliente/Titolare accreditando il relativo importo. I Conto subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione da BANCOMAT S.p.A.
La comul, azione dell'avvenuta esecuzione di ciascuna Operazione è effettuata dalla Banca mediante messa a disposizione del Cliente/Titolare delle informazioni relative all'Operazione tramite l'App e i Servizi Online.
Al Servizio si applica l'obbligo di diligente custodia e gli obblighi di segnalazione previsti per la Carta e il PIN all'art. 63 del presente contratto.
La sospensione del Servizio da parte della Banca è disciplinata secondo quanto previsto dall'articolo 68 del presente contratto. La sospensione del Servizio non comporta l'automatica sospensione

68 del presente contratto. La sospensione del Servizio non comporta l'automatica sospensione della Carta.
Ai fini dell'erogazione del Servizio la Banca deve comunicare alcuni dati del Cliente/Titolare a

della Carta.

Ai fini dell'erogazione del Servizio la Banca deve comunicare alcuni dati del Cliente/Titolare a BANCOMAT S.p.A.; maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali dell'Intestatario da parte di BANCOMAT S.p.A. sono riportate nella Guida ai Servizi.

I rapporti contrattuali tra l'Intestatario e i beneficiari delle Operazioni di pagamento sono distinti e autonomi rispetto a questo contratto. Pertanto, le eventuali controversie con i beneficiari delle Operazioni non escludono ne sospendono l'obbligo dell'Intestatario di effettuare il pagamento di quanto dovuto alla Banca in base a questo contratto.

Servizio Cash back

Il Servizio Cash back consente al Cliente/Titolare di chiedere a un Esercente abilitato in Italia o, se la Carta opera sul circuito MasterCard, anche all'estero, di fornirgli contante nel contesto di una Operazione di pagamento con la Carta di importo superiore ad 1 euro effettuata tramite un POS fisico nel confronti dell'Esercente stesso. Tale richiesta deve essere fatta prima che il Cliente/Titolare presti il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di pagamento. Il Cliente/Titolare non può richiedere contante tramite il Servizio Cash back se l'Operazione di pagamento è effettuata presso un Esercente appartenente alle categorie merceologiche indicate nel Foglio Informativo.

Il Cliente/Titolare presta il proprio consenso all'esecuzione dell'Operazione di pagamento, comprensiva dell'importo del contante richiesto, con Autenticazione forte mediante:

- inserimento della Carta nelle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;

- avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza e digitazione del PIN;

- il Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile di cui al presente articolo.

Il Cliente/Titolare può effettuare richieste di contante tramite il Servizio Cash back entro il relativo limite giornaliero indicato nel Documento di sintesi. Tale limite:

- è modificabile dalli allorare, o, se div

contratto. La sospensione e il recesso dal Servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto all'art. 68 del presente contratto.

La sospensione e il recesso dai Servizio da parte della Barica sono disciplinati secondo quanto previsto all'art. 68 del presente contratto.

Servizio di ricezione denaro

Il servizio consente di ricevere tramite la Carta, operante su circuito VISA o MasterCard, gli invii di denaro disposti dai seguenti soggetti pagatori in Italia o all'estero:

- titolari di carte operanti su un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo, che siano anche abilitate all'invio di denaro tramite il servizio;

- esercizi convenzionati per un circuito di pagamento indicato nel Foglio Informativo, che siano abilitati all'invio di denaro tramite il servizio,

Il Cliente/Titolare, per poter ricevere il denaro tramite il servizio, deve comunicare al pagatore il codice identificativo della Carta e il proprio nome e cognome.

L'importo dell'Operazione viene accreditato sul Conto dalla Banca subito dopo aver ricevuto conferma dell'Operazione aparte del circuito di pagamento tramite il quale l'Operazione è eseguita. Gli importi ricevuti tramite il servizio sono di pertinenza del Cliente titolare del Conto, anche nel caso in cui il Titolare sia diverso dal Cliente.

La Banca respinge l'Operazione e non accreditati il relativo importo sul Conto nei seguenti casi:

- l'importo dell'Operazione supera i limiti massimi del servizio tempo per tempo stabiliti dai circuiti di pagamento; tali limiti sono indicati nel Foglio Informativo e non sono modificabili dal Titolare o, se diverso, dal Cliente; la Banca può modificare tali limiti, a seconda dei casi, nel rispetto dell'art. 68 e 38 del presente contratto;

- la Carta o il Conto sono bloccati o sospesi per qualsivoglia ragione.

La sospensione e il recesso dal servizio da parte della Banca sono disciplinati secondo quanto previsto all'art. 68 elel presente contratto.

previsto all'art. 68 del presente contratto.

TERZE PARTI - SERVIZI DI INFORMAZIONE SUI CONTI E CONFERMA DISPONIBILITÀ DEI FONDI Art. 74 - Servizi di informazione sui conti e conferma disponibilità fondi.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può avvalersi de servizi di informazione sui conti prestati da una Terza Parte in relazione al Conto se ricorrono le

guenti condizioni: il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale

b) per ogni sessione di comunicazione, la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile. : informazioni sul Conto che possono essere richieste tramite Terza Parte sono quelle indicate

nel Foglio Informativo. La Banca può rifiutare l'accesso al Conto alla Terza Parte per giustificate e comprovate ragioni connesse all'accesso fraudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. connesse all'accesso traudolento o non autorizzato al Conto medesimo da parte della Terza Parte. In tali casi, prima che l'accesso sia rifiutato o al più tardi immediatamente dopo, la Banca comunica il rifiuto al Cliente o alla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca verbalmente (anche per via telefonica) o tramite posta elettronica indicando le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificativi motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. A tal fine, il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca devono comunicare alla Banca un proprio recapito telefonico o di posta elettronica. La Banca consente l'accesso al Conto alla Terza Parte al venir meno delle ragioni che hanno portato al rifiuto.

hanno portato al rifiuto. In ogni caso la Banca, se riceve dal Cliente o dalla persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca la revoca del consenso alla prestazione dei servizi di informazione sui conti, rifiuta senza indugio l'accesso al Conto alla Terza Parte. Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può disporre tale revoca nei casi econ le modalità indicate nella Guida ai Servizi tramite i Servizi Online a cui il Conto è collegato. La Banca è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte relativi ai suddetti servizi di informazione sui conti. Il Cliente e la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca e la Terza Parte eventuali contestazioni inerenti la prestazione di tali servizi.

servizi. Una Terza Parte può chiedere alla Banca conferma immediata della disponibilità sul Conto Ona Terza Parte può critedere alla Barica conterna infinedata della disponibilità su conto dell'importo corrispondente ad una determinata operazione basata una carta emessa da tale Terza Parte e collegata al Conto, se ricorrono le seguenti condizioni:

— il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha aderito ai Servizi Online della Banca a cui il Conto è collegato e ha già effettuato il primo accesso a tale

servizio; il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca ha rilasciato alla Banca stessa il consenso a rispondere alla Terza Parte anteriormente alla prima richiesta di

in caso di Conto cointestato a firme congiunte, il consenso deve essere dato da tutti i cointestatari; per ogni sessione di comunicazione la Terza Parte si identifica e comunica in maniera sicura con la Banca in conformità alla normativa applicabile.

Nel consenso rilasciato alla Banca devono essere correttamente indicati tutti i dati richiesti, fra cui i dati identificativi della Terza Parte. Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico.

Il consenso rilasciato alla Banca è dato mediante firma di apposito modulo cartaceo o informatico. Il consenso può essere dato anche:

- tramite gli sportelli automatici della Banca, se abilitati a tale funzionalità, mediante l'utilizzo di una carta di debito collegata al Conto;

- tramite i Servizi Online, se previsto dalle sue funzionalità.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca può in qualsia momento revocare il consenso. La comunicazione di revoca deve essere effettuata con le modalità previste al comma precedente per il rilascio del consenso; essa è efficace entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla sua ricezione da parte della Banca.

La Banca non blocca sul Conto l'importo dell'operazione di pagamento per cui la Tana Parte ha chiesto conferma della disponibilità di fondi.

Il Cliente o la persona autorizzata a rappresentarlo nel rapporto con la Banca, di chiedere alla Banca stessa di comunicargli, tramite i Servizi Online o altra modalità conco ta con la Banca, l'avvenuta identificazione della Terza Parte e la risposta fornita alla sua richie a di conferma.

Norme speciali per il deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari

Sottosezione (A) - NORME GENERALI

Art. 75 - Oggetto.

La Banca svolge il servizio di deposito in amministrazione di titoli e strumenti finanziari sia carta sia immessi nel sistema di gestione accentrata ai seosi del Titolo II Bis del Test chinico della Firmaza o altrimenti dematerializzati (di seguito deno nati complessivamento conoli"), ai sensi delle

vigenti disposizioni in materia. Nel caso di deposito di titoli cartacei il [ositante deve presentare gli stessi accompagnati da

ositante deve presentare gli stessi accompagnati da ri per identificarli.
nel sistema di gestione accentrata ai sensi del TUF o e contabile dello strumento finanziario a nome del lo della consegna dello strumento medesimo ed il tessi, nonché l'eserciziondei relativi diritti patrimoniali de trovano attuazioni attraverso iscrizioni contabili, alla mativa in vigori restando esclusa ogni possibilità una distinta contenente gli estremi nece Nel caso di strumenti finanziari immesi altrimenti dematerializzati, la registraz Depositante presso la Banca prende li trasferimento, ritiro o vincolo relativo agi possono effettuarsi soltanto tramite la Ban secondo le modalità e per gli effetti di cui alla di rilascio di certi in forma cartacea.

in forma cartacea.

che attribuisce al Depostrante la legittimazione piena ed esclusiva
relacionali strumenti finanziari - ivi compresi i diritti di cui al successivo
a discipini di ciascuno di essi e le norme di legge applicabili, è unicamente
Banca all'e più la regolamento delle relative operazioni. La registrazione
ti finanzio nel una sito prima del regolamento dell'operazione di acquisto
e uni ci nente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà,
acquisto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma
e uni e norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un
color regolamento titoli. La registrazione all'esercizio dei di articolo 76 - secono quella effettuata da i reia. adli la discipii. Banca all'e contabile degli strum ibuisce al Deposita

quella effettuata da Banca all'es n'el regolamento delle relative operazioni. La registrazione contabile degli strument i finanzionale de un controlo del regolamento dell'operazione di acquisto no insice al Deposita e un'el mente il diritto di vendere, prima di averne acquistato la proprietà, o strumento finanziari na retto del precedente ordine di acquisto non ancora regolato, ferma restando l'applicazione cale norme che disciplinano la definitività degli ordini immessi in un sistema di agamento o i regolamento titoli.

Nel caso strumenti fina riari immessi nel sistema di gestione accentrata ai sensi del Testo Unico l'actuarza si applicano tommi 3 e 4 del presente articolo: è tuttavia ammessa la possibilità di nu dere il rilascio del cerdicato in forma cartacea, qualora il regolamento del titolo lo consenta.

Art. 5. Svolgimento del servizio - Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto - Richiea di comunicazioni o certificazioni per l'esercizio di ulteriori diritti - Identificazione dei Deposita di titolari di strumenti finanziari - Sollecitazione di deleghe di voto.

La Banca la obdisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione accentrata, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Depositante ed il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla tutela dei diritti di natura economica ai titoli sotti sura di diritti di opzione e warrant relativi agli strumenti finanziari in deposito immessi nel sistema di gestione accentrata, conversione dei l'toli o versamento di decimi, la Banca chiede istruzioni al Depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ricezione da parte del Depositante di istruzioni scritte e previo versamento dei fondi occorrenti e, in caso di Depositante diverso da persona fisica, solo qualora quest'ultimo sia provvisto di C

di capitale e altre operazioni sul capitale quali, a titolo esemplificativo, conversione di titoli o versamento di decimi e, in relazione al presente mandato, autorizza fin d'ora la Banca anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c..

In mancanza di istruzioni contrarie da conferire per iscritto alla Banca entro il giorno lavorativo bancario precedente la data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima cura l'incasso degli interessi o dei dividendi.

Le norme che disciplinano i diritti dei titolari di strumenti finanziari, contenute nei successivi paragrafi del presente articolo, si applicano solo agli strumenti finanziari immessi el sistema di gestione accentrata e in deposito presso la Banca.

Il Depositante che intende intervenire in assemblea per esercitare il diritto di voto deve richiedere alla Banca di attestare all'emittente, con apposita comunicazione eventualmente resa tramite l'intermediario aderente al sistema di Gestione Accentrata, la legittimazione del richiedente in conformità alle scritture contabili della Banca stessa.

Tale richiesta deve essere effettuata:

— per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso

Tale richiesta deve essere effettuata:

per le assemblee dei portatori di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione, con il consenso dell'emittente, nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di unica convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta o la data di prima convocazione se le date delle convocazioni successive sono indicate nel medesimo avviso di convocazione; in caso contrario entro il termine dell'orario di sportello del quarto giorno lavorativo bancario precedente ciascuna data di convocazione successiva;
del quarto giorno lavorativo bancario precedente la data di prima convocazione dell'assemblea oggetto della richiesta, o entro il termine dell'Orario di Sportello del gri do Giorno Lavorativo Bancario precedente il termine previsto dallo statuto della sor ca per l'inoltro della comunicazione.

La Banca rende indisponibili, fino alla chiusura dell'assemblea, i tica oggetto di comunicazione, emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizio.

emessi da società il cui statuto preveda espressamente tale condizio.

Qualora la richiesta di cui al precedente comma pervenga alla Banca o
la Banca non assume alcuna responsabilità per il caso in cui la società sopra indicati, ite non accetti la comunicazione.

Il Depositante può effettuare la richiesta sopra indicata anche con riferimento di uno o più emittenti i cui strumenti finanziari, ano tempo per tempo deposa diversa comunicazione: in tal caso la Banca provinte all'invio delle comunicazione /regist ecessità

di ulteriori richieste da parte del Depositante. Il Depositante che intende esercitare diritti diversi di deve richiedere alla Banca di effettura, eventualmente vello contemplato nei commi precedenti r il tramite dell'intermediario aderente al sistema di gestione accentrata, le l'esercizio dei diritti medesimi. La Banca effettua le comunicazioni o rila municazioni o ciare le certificazioni necessarie per

comma precedente sense cessivo a quello di ricezione Depositante può chiedere alla le certificazion indugio e comunque ent della richiesta del Depo Banca l'invio all'emitten il secondo Giorna avorativo Banca. Accessivo a quello di ricezione te. Nei casi consecti dalla legge, il Depositante può chiedere alla a comunicazione di revoca della comunicazione di cui sopra in egh, rumenti finanzia estir a alla per

relazione a tutti o parte Il Depositante è tenuto a fetti. ancora idonea a produrre

na comunicazioni al revoca della comunicazione di cui sopra in lice umenti finanzia i bipositati: estiva e alla Banca la conficazione eventualmente rilasciatagli, ove etti, solora intenda traverire i diritti oggetto della certificazione o rumene inanziari corrispondenti.

lione o solorazione della certificazione, il Depositante può chiedere, aduplicate a bordinatamente alla consegna di copia della denuncia ottenere la consegna degli In camarrimento, distr a pro In ca a propall'auto

all'auto composte.

A richies a delle sociati ita ne con azioni ammesse con il consenso dell'emittente alla negoziazione italiani o di altri paesi den gione Europea, cui statuto lo preveda, ovvero a richiesta delle società emittenti obbligazioni ima se nella gestione accentrata, la Banca comunica (anche tramite un proprio ncaricato) alla sociati richiedente (o a un suo delegato) i dati identificativi del Depositante che biene presso la Bacia, azioni/obbligazioni della società richiedente e che non ha espressamente vici to la comunicazione agli stessi, unitamente al numero di azioni/obbligazioni di tali società regia te nel deposito intestato al Depositante medesimo presso la Banca.

Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identifico ti o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

la Banca renda disponibili.

la Banca renda disponibili.

Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto relative a società italiane i cui strumenti finanziari siano ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea, la Banca comunica al promotore richiedente i dati identificativi del Depositante che non ha espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari della società emittente registrati sui rispettivi depositi.

Il Depositante può in ogni tempo prestare/negare il consenso alla comunicazione dei dati identificativi o modificare quanto precedentemente espresso in relazione a ciascun deposito di cui sia intestatario sottoscrivendo apposito modulo presso la Banca o tramite ulteriori procedure che la Banca renda disponibili.

Art. 77 - Vendita dei titoli in caso di inadempimento del Depositante.

Se il Depositante non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni di calendario dalla ricezione della lettera:

ricezione della lettera.

Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito

Se il Depositante rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, cod. civ., realizzando, direttamente o a mezzo intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa.

Prima di realizzare i titoli, la Banca awverte il Depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni di calendario.

La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Depositante. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle condizioni di cui alle presenti norme.

Art. 78 - Modalità per il ritiro dei titoli cartacei oggetto di deposito - Vincoli.

Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei il Depositante deve far pervenire la richiesta alla Banca almeno 2 giorni lavorativi bancari prima. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato, la richiesta deve essere rinnovata.

In caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, a norma del successivo art. 81, la Banca provvede alla loro restituzione al Depositante entro il giorno lavorativo bancario successivo a quello in cui li ha ricevuti dagli organismi subdepositari.

Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del Depositante: in tal caso, il vincolo si estende a tutti gli strumenti finanziari ivi depositati/registrati. Nel caso in cui il vincolo non riguardi la totalità degli strumenti finanziari ivi depositati/registrati, gli strumenti finanziari vincolari sono depositati/registrati in un deposito diverso da quello originariamente destinato alla custodia e amministrazione.

Nel caso di pegno, usufrutto o riporto, è obbligo del Depositante dare comunicazione alla Banca dell'eventuale esistenza di una convenzione tra il Depositante dare comunicazione corrificazioni prignoratizio, l'usufruttuario o il riporatore, che attribuisca ad un soggetto divers

paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento "conferma di

paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa applicabile. I sub-depositari presso cui sono tempo per tempo sub-depositati i titoli sono indicati nel documento "conferma di operazione in titoli".

In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Depositante prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca e secondo le modalità previste nelle norme contenute nel regolamento dei servizi dei depositari centrali o degli altri depositari abilitati di cui al comma precedente.

I titoli sub-depositati sono immessi in depositi intestati alla Banca.

Nell'ipotesi in cui i titoli siano immessi in un deposito che contiene gli strumenti finanziari di proprietà di una pluralità di clienti della Banca ("conto omnibus"), la Banca istituisce e conserva e evidenze/registrazioni contabili a nome del Cliente, come disciplinate nel presente Contratto, di tali strumenti finanziari e le aggiorna in via continuativa e con tempestività in modo da consentire alla Banca di ricostruire, in qualsiasi momento, la posizione in strumenti finanziari di ciascun Cliente. In caso di titoli sub-depositati presso un depositario centrale dell'area economica europea (EEA) al quale la Banca partecipa direttamente, il Cliente ha la facoltà, ai sensi della normativa vigente, di richiedere alla Banca, previa sottoscrizione di apposita documentazione contrattuale, di sub-depositare i titoli in un conto intestato alla Banca ma destinato a contenere solamente gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente medesimo ("conto individuale").

Il Depositante autorizza la Banca a sub-depositare i titoli cartacei emessi o circolanti all'estero presso State Street Bank ovvero presso altri depositari abilitati, individuati dalla Banca tempo per tempo.

tempo.

tempo. Il Depositante autorizza altresi la Banca a consentire ai sub-depositari indicati al periodo precedente di farsi sostituire nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 76 da società estere sub-depositarie e a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. Il servizio si svolge secondo le modalità previste dalle norme contenute nel regolamento di dette società estere sub-depositario.

Secondo le indualità previste dalle norme contende nei regolamento di depositarie.

Se i titoli di cui al presente articolo presentano caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma la responsabilità del Depositante in ordine alla regolarità dei titoli – il Depositante possibile - lettra la responsabilità dei Depositante in ordini aila regolarità dei titoli - il Depositante autorizza la Banca a procedere al raggruppamento ovvero a consentirine il raggruppamento da parte degli enti di cui ai commi precedenti ed il Depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. Resta comunque inteso che la Banca è responsabile nei confronti del Depositario a norma del presente contratto anche relativamente ai titoli e agli strumenti finanziari sub-depositati a norma del presente articolo.

Le previsioni del presente articolo si applicano anche agli strumenti finanziari dematerializzati ai sensi delle norme loro applicabili, anche se diversi da quelli immessi nel sistema di gestione

Sottosezione (B) - NORME che disciplinano il servizio di prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente

Art. 81 bis - Definizioni.
Nella presente Sottosezione (B) che disciplina il servizio di prestito degli strumenti finanziari di
proprietà del Cliente, si intende per:
"Parti": la Banca e il Cliente;

"Mutuante": il Cliente;
"Mutuarte": il Cliente;
"Gentratto di deposito": il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari;
"Contratto di deposito": il contratto di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari stipulato e attualmente in essere le tra le Parti;

"Deposito amministrato": il conto in essere presso la Banca a nome del Cliente in dipendenza del

contratto di deposito;
"Dispositivo mobile": apparecchiatura (es. smartphone) utilizzabile per fare Operazioni tramite i
"Servizio Pagamenti con Dispositivo mobile" o tramite il "Servizio BANCOMAT Pay®";
"Mercati regolamentati": i mercati di cui all'art. 1, co. 1, lett. w-ter) del TUF, nonche ogni altro
mercato regolarmente funzionante per il quale siano stabiliti criteri di ccesso e d cesso e di

"Strumenti finanziari": i titoli quotati nei mercati regolamentati di proprietà Cliente immessi

nel deposito amministrato che possono formare oggetto dei singoli contra
"Valore di mercato degli strumenti finanziari": per i titoli azionari quotati nei me che prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento è rappresentati riferimento; per i titoli azionari quotati in mercati regolamentati che non prevedono la pubblicazione di un prezzo di riferimento, è rappresentato dal prezzo di quotazione ottenibile da un information provider generalmente utilizzato dagli operatori del settore (a titolo esemplificativo Bloomberg, Reuters) individuato secondo buona fede dalla Banca;

"Conferma di operazione": la conferma dei singoli contratti di prestito di strume di finanziari con asi dalla Banca in nome e per conto del Cliente i succuzione dell'incarico di erito dal Cliente alla Banca, che riporta la specie e la quantità e strumenti finanziari ogi cio del prestito, la data dell'operazione, la data di decorrenza e premunerazione spettante al Cliente;

dalla Banca în nome e per conto del Cliente in ecuzione dell'incarico prerito dal Cliente alla Banca, che riporta la specie e la quantità in strumenti finanziari occuto del prestito, la data di delorperazione, la data di decorrenza e premunerazione spettante al Cliente; "Giorno lavorativo": ogni giorno di fure onamento dei mercati regolamentati nei quali sono quotati gli strumenti finanziari ogge i dei singoli contratti di prestito; "Giacenza": la quantità di ciascuno degli trumenti finanziari immessi nel Deposito amministrato.

Art. 81 ter - Esecuzione del mandato.
In esecuzione di quanto previsto dalla pre nte Sottosezione (B), la Banca conclude per conto del Cliente i singoli contratti di prestito di strum, ti finanziari con pier discrezionalità senza necessità di specifica preventiva autorizzazione del conte, decidendo autonomamente, entro i limiti specificamente pre nti in questo accordo quadre tripola di la concedere in processi in questo accordo quadre singola del contratti e le controparti contrattuali.

La Banca non assu e nei a fronti del Cliente alcun obbligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strum ti finanza, proche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.

La Banca non assu e ne. a fronti del Cliente alcun ofbiligo di esecuzione di specifici contratti di prestito di strume ti finanza, conche nel caso in cui il Cliente impartisca specifiche disposizioni alla Banca.

Il Gliente non può antare alcuta, tessa affinché i suoi strumenti finanziari vengano o citivamente presi in prestito alla Banca un quantitativo preso in prestito è determinato volta er volta dalla Banca, i ri curdo la Banca prende in considerazione in egual misura tutti i suoi clienti, a seconda della conibilità o meno del necessario numero di strumenti finanziari, e tiene conto anche del numero il contratti di Prestito Titoli perfezionati in precedenza.

La Banca cantisce al Clin te il buon fine delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari ncluro in attuazione e lle norme della presente Parte, o in alternativa lar restituzione su divalente in denar cai sensi del primo comma dell'Articolo "Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e diritto di recall".

Art. square - Contratti conclusi dalla Banca con se stessa.

La Banca si in d'ora autorizzata, ai sensi dell'art. 1395 del codice civile, a concludere le singole operazion gli prestito di strumenti finanziari con se stessa e ad assumere quindi, oltre alla veste di mandata de con rappresentanza del Cliente, anche la veste di Mutuatario, quale controparte contrattuale del Cliente.

Anche nel caso di cui al precedente comma 1 del presente articolo, le obbligazioni restitutorie della Banca che saranno di volta in volta determinate in ragione delle singole operazioni di prestito di strumenti finanziari concluse in attuazione della presente Sottosezione (B), ivi incluso quanto previsto dall'Articolo "Restituzione di strumenti finanziari registrati sul deposito vincolato aperto dalla Banca stessa presso Intesa Sanpaolo S.p.A., intermediario custode ai sensi dell'art. 2786, comma 2, per un importo corrispondente al controvalore dei prestiti che saranno di volta in volta conclusi. Il Cliente prende atto che gli strumenti finanziari registr

Nella richiesta di cui al comma precedente, il Cliente deve indicare il numero di Deposito Amministrato relativo al contratto di Prestito Titoli non adempiuto dalla Banca, la denominazione degli strumenti finanziari non restituiti dalla Banca, la quantità, il loro controvalore alla data di scadenza del Prestito Titoli, allegando il rendiconto di cui all'art. 81 novies che documenta l'operazione, nonché la dichiarazione che la Banca non ha restituito gli strumenti finanziari indicati, i proventi, la remunerazione né ha corrisposto la somma pari al loro controvalore e l'indicazione

del conto corrente sul quale effettuare il pagamento. Per le finalità di cui al presente articolo la Banca può anche fornire garanzia personale di una primaria istituzione finanziaria terza.

Art. 81 quinquies - Oggetto e durata dei singoli contratti di prestito. I singoli contratti di prestito hanno ad oggetto gli Strumenti finanziari ed hanno durata non

superiore ad 1 (un) giorno lavorativo. Sono esclusi dal servizio Prestito Titoli: (i) strumenti finanziari la cui cessione comporti l'obbligo di segnalare alle Autorità di Vigilanza le variazioni nelle partecipazioni qualificate riferite a tali strumenti finanziari; (ii) tutti gli strumenti finanziari costituiti a garanzia o sottoposti a qualsiasi vincolo di indisponibilità, per finalità estranee al presente Capo; (iii) gli strumenti finanziari che, secondo il ragionevole giudizio della Banca, non possano essere utilmente presi a prestito per le loro caratteristiche intrinseche; tra tali strumenti finanziari si indicano a titolo esemplificativo e

non esaustivo, le azioni di Sicav e gli ETF non armonizzati. I singoli contratti di prestito si intendono conclusi, ai sensi dell'art. 1813 codice civile, con il prelievo degli strumenti finanziari dal deposito amministrato ed il contestuale trasfamiento al Mutuatario.

Art. 81 sexies - Consegna degli strumenti finanziari oggetto dei singi contratti di prestito.

Il Cliente conferisce alla Banca mandato affinché la Banca medesimi compia, in nome e per conto del Cliente, ogni attività necessaria per il trasferimento degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito dal proprio deposito amministrato a favori del Mutacario.

Art. 81 septies - Effetti dei singoli contratti di prestito

14 del codice civile,

Il singoli contratti di prestito determinano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 il trasferimento della proprietà degli strumenti finanziari dal Cliente al Mutuli diritto di voto, i proventi degli strumenti finanziari accordati in prestito non accessori sugli strumenti finanziari spettano, salvo canto previsto nei successivi presente articolo, al Mutuatario, per l'intera durata il prestito. diritti 3 e 5 del

Nel caso in cui gli strumenti finanzi ci oggetto dei diritto al dividendo e/o ad altri proventi in denaro che oli contratti di prestito attribuiscano il in denaro che il tuatario incassa nel corso della durata vatario, a riettuare a favore del per conto del M del prestito, la Banca si impegna, anc do e/o al prover Cliente un pagamento equivalente al divid in d ro, al netto delle ritenute iscali tempo per po vigenti.

previste dalle disposizion Il pagamento di cui al p conto corrente che il Clie sente articolo viene effettuato con accredito del nte comma del anca, con data valuta coincidente con la data n essere presso

del termine di durata del Nel caso in cui gli strume fine iari oggetto dei igoli contratti di prestito attribuiscano il ggiun di strumenti finanziari della medesima tipologia di quelli diritto di ottenere quantita altra ti, logia e/o altri valori e tali strumenti finanziari e/o valori rio nel cua, della durata del prestito, la Banca si impegna, anche segnare ar Cliente, al termine del periodo di durata del prestito, Intive di strumenti finanziari e/o valori ricevuti dal Mutuatario. ogge* venge prestito ovvero mati al Mutu per con tario, a d anche le lette que ag. Art. 81 octie Remuneraz

In relazione a scun singolo ontratto di prestito concluso la Banca riconosce al Cliente una lata applicando il tasso pubblicato in apposita pagina del sito internet della emunerazione d a in ragione de calore di mercato degli strumenti finanziari alla data di consegna degli stessi utuatario per la curata effettiva del prestito con divisore 365. nca in ragione de

a, nella sua qualità di sostituto di imposta, applica sulla remunerazione di cui al precedente le ritenute di cui alla normativa fiscale tempo per tempo vigente. La azione di cui al precedente comma 1 viene corrisposta alla scadenza di ogni mese

solare, con data valuta coincidente con la fine del medesimo mese solare, sulla base dei singoli contratti di prestito conclusi nel mese solare secondo le condizioni di volta in volta applicate alle singole operazioni di prestito.

Resta fermo che quanto riconosciuto al Cliente ai sensi dei commi 3 e 5 del precedente art. 81 septies ("Effetti dei singoli contratti di prestito") di questo contratto non costituisce remunerazione. La Banca non addebita al Cliente alcuna spesa sui singoli contratti di prestito conclusi in esecuzione dell'accordo quadro disciplinato in questa Sottosezione (B).

Art. 81 novies - Comunicazioni al Cliente.

La Banca comunica al Cliente la conferma di operazione relativa a ciascun singolo contratto di prestito nell'ambito degli estratti conto trasmessi periodicamente al cliente. Il Cliente pertanto rinuncia esplicitamente ad essere informato del momento in cui il singolo contratto di Prestito Titoli viene effettivamente perfezionato. Tale rendiconto, in particolare, viene trasmesso mensilmente a condizione che nel mese precedente si sia conclusa almeno un'operazioni di Prestito Titoli con remunerazione superiore ad € 5,16.

Il Cliente prende atto altresì che laddove ai sensi dei Servizi Online lo stesso abbia attivato il servizio di rendicontazione on line, la Banca adempirà all'obbligo di rendicontazione sugli strumenti finanziari di cui al presente articolo secondo tale modalità.

Art. 81 decies - Restituzione di strumenti finanziari equivalenti e diritto di recall. La Banca si impegna, anche per conto del Mutuatario, a restituire al Cliente, al termine del periodo di durata di ciascun singolo contratto di prestito, strumenti finanziari della stessa specie e quantità di quelli presi a prestito, ovvero l'equivalente in denaro in caso di mancata restituzione di titoli della stessa specie e quantità.

La Banca riconosce espressamente il diritto di recall del Cliente, che consiste nel diritto del Cliente di richiedere alla Banca in ogni momento la restituzione degli strumenti finanziari, o di parte di essi, che hanno formato oggetto di ciascun singolo contratto di prestito in esecuzione di questo accordo quadro.

In relazione alla durata di ciascun singolo contratto di prestito, il diritto di recall di cui al precedente comma 2 di questo articolo viene esercitato dal Cliente tramite il conferimento alla Banca dell'ordine di vendita di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario, ovvero tramite il conferimento alla Banca di un ordine di trasferimento ad un'altra Banca di tutta o di una parte della quantità di strumenti finanziari che la Banca, in forza di questo accordo quadro, ha concesso in prestito al Mutuatario.

Art. 81 undecies - Risoluzione.

Il presente accordo e ciascun singolo contratto di prestito si risolvono, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, in caso di mancata restituzione alla scadenza anche di uno solo degli strumenti finanziari oggetto dei singoli contratti di prestito ovvero l'equivalente in denaro in caso di mancata

restituzione di titoli della stessa specie e quantità. In ogni caso di risoluzione del contratto, tutti i singoli contratti di prestito in essere si concluderanno automaticamente e la Banca dovrà restituire gli strumenti finanziari entro il primo giorno successivo alla data di risoluzione, fatto salvo ogni diritto delle Parti, ivi compreso il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 81 duodecies - Durata - Recesso.

L'accordo disciplinato in questa Sottosezione (B) è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in ogni momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà anche ai sensi dell'art. 1727 del codice civile dando un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. La comunicazione di recesso deve essere

effettuata tramite lettera raccomandata A.R.
Il recesso del Cliente diviene efficace decorsi 3 (tre) giorni lavorativi bancari dalla data in cui la
Banca ha ricevuto la comunicazione di recesso del Cliente.

Il recesso non pregiudica la validità e l'esecuzione dei singoli contratti di prestito già posti in essere, come pure i conseguenti obblighi e diritti delle Parti, salvo il diritto di Recall esercitabile dal Cliente mediante disposizione di vendita dei titoli.

Il recesso dal servizio che disciplina il prestito degli strumenti finanziari di proprietà del cliente non comporta il recesso dal presente contratto. Il recesso dal presente contratto comporta invece anche il recesso dall'accordo disciplinato in questa Sottosezione (B).

Art. 81 terdecies - Rinvio.

Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia alla disciplina di cui alla Parte Quarta nonché alle norme generali di cui alla Parte Prima del presente Contratto.

PARTE OUINTA

PANTE QUINIA
Norme speciali relative all'esecuzione di ordini per conto dei clienti, alla negoziazione per conto
proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

proprio e alla ricezione e trasmissione di ordini concernenti strumenti finanziari

Art. 82 - Oggetto dei servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione di ordini.

La presente "Parte Quinta" disciplina i servizi di investimento di "esecuzione di ordini per conto dei clienti", "negoziazione per conto proprio" e "ricezione e trasmissione di ordini".

Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto e di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto del Cliente.

Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta e in esecuzione di ordini del Cliente.

Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro tempestiva trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonche l'attività consistente nella ricezione (mediazione).

Nell'ambito dei servizi di investimento disciplinati dalla presente Parte Quinta, il Cliente può presentare alla Banca ordini relativi a strumenti finanziari indicati nell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) e relative integrazioni e/o modificazioni, purché tali ordini risultino in linea con (i) la normativa vigente, (ii) le indicazioni da un' autorità , (iii) le restrizioni imposte da un'autorità sovrana, (iv) le regole di cui la Banca si sia dotata in conseguenza dei provvedimenti di cui al presente comma anche, in ottica prudenziale, in forma più restrittiva rispetto ai provvedimenti stessi. Fermo il rispetto degli obblighi di informazione relativi ai costi e oneri, la Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati nella presente Parte Quinta, applica le commissioni e spese nella misura dettagliata ne

retroattività.
Gli ordini sono conferiti per iscritto, fatte salve altre modalità concordate tra Banca e Cliente (ad es. per l'operatività telefonica) e fatta salva comunque l'operatività a distanza di cui alla successiva Parte Sesta. Il Cliente prende atto che nel caso di conferimento di ordini con modalità dematerializzate, gli stessi ordini sono documentati dai registri e dalle evidenze informatiche della Banca, messe a disposizione del Cliente.
Se vengono impartiti attraverso il Private Banker, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono quest'ultima. All'atto del ricevimento dell'ordine la Banca o il Private Banker rilasciano apposita attestazione cartacea.
Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.

Gli ordini impartiti dai Clienti alla Banca devono essere compieu ui ogni elemento necessano pel la loro esecuzione.

Gli addebiti e gli accrediti derivanti dall'esecuzione degli ordini di cui sopra sono eseguiti esclusivamente sul conto corrente del Cliente, con esclusione di qualsiasi altro mezzo di pagamento. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere dalla Banca immediatamente comunicato al Cliente. Nello svolgimento dei servizi di cui alla presente Parte, la Banca è autorizzata ad agire per cont del Cliente anche in nome proprio. Si ritiene utile evidenziare che gli effetti delle norme contenute nella Parte Quinta una volta perfezionato il contratto, retroagiscono alla data di avvenuta sottoscrizione da parte del Cliente. Il Cliente prende atto che quanto previsto al comma precedente viene pattuito, nel a interesse, al fine di consentirgli l'immediata emanazione di ordini e disposizioni nell'ambi dei rapporto regolato nella presente Parte Quinta.

al fine di consentirgii l'immediata emanazione di ordini e disposizioni nell'ambire del rapporto regolato nella presente Parte Quinta.

Art. 84 - Gestione degli ordini. Esecuzione degli ordini e delle istruzioni. Aggregi ione degli ordini. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini impartiti dal Cliente ad altri inte ediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei clienti o al collocamento e distribuzi provveda direttamente alla loro esecuzione in contropartita diretta/negoziazione in contro proprio (anche nell'ambito di operatività gestita in modalità matched principal). La Banca – nel rispetto della normativa di settore vigente – applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente stesso rispetto agli ordini di altri clienti e agli interessi

ed efficiente degli ordini impartiti dai Cliente stesso imperto agni creami.

di negoziazione della Banca.

La Banca informa il Cliente delle eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla compete secuzione degli ordini, non appena viene a concenza di tali difficoltà.

Nella ricezione e trasmissione e nell'esecuzione degli ordini per conto e clienti la Banca attua la propria strategia di trasmissione e nell'esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente. Una sintesi di rue strategia è contenuta nell'apposita sezione delle "Dichiarazioni e firme degli intestatari" si a quale il Cliente stesso esprime il proprio preliminare consenso. La Banca comunica al Cliente de modifiche rilevanti che dovessero intervenire sulla

gli ordini sono eseguiti sui me ti regolamentati o negoziati presso un'altra sede di

Quando gli ordini sono eseguiti sui mei ti regolamentati o negoziati presso un'altra sede di negoziazione sono osservate le regole ivi previste.

In caso di ordini impartiti dal Cliente con linea di prezzo, in retazione ad azioni ammesse in un mercato regolamentato, che non sono esegui, immediatari ace alle condizioni prevalenti del mercato, la Banca previo consenso del Cliente, sue se sia appropriato rendere pubblico l'ordine in modo a ren, che facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato. Nell'ipotesi disciplinata nel co ma preva pate, il Cliente prende atto che in talune circostanze l'ordine potrebbe non essere nostrato ana sato.

Il consenso di cui al omma preva calcando essere prestato dal Cliente anche sotto forma di ari bizzazione di care per generale.

nostrato an esto.

De la compara de la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati
ne ge quale.

La ssar unte la Banca ad eseguire gli ordini su strumenti finanziari quotati
ne di fuori di detti mercati ovvero al di fuori di un'altra sede di
esta do che tale negoziazione dovrà avvenire in conformità delle disposizioni cliente autorizza es nei mercati regolamen negoziazione, fermo res

di settore genti. il Conte impartisce The impartisce vuzioni specifiche, la Banca trasmette/esegue l'ordine attenendosi – mente agli elemen, oggetto delle indicazioni ricevute – a tali istruzioni: il Cliente prende the eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali – pregiudicare le misure previste nella Strategia.

att. she eventuali istruzioni specifiche possono – limitatamente agli elementi oggetto di tali istru ani – pregiudicare le misure previste nella Strategia.

Nel ca, ion cui gli ordini vengono eseguiti dalla Banca in conto proprio, la Banca comunica al Cliente, a esto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale è disposta a comprare o a vendere gli strumer, finanziari ed esegue la negoziazione contestualmente all'assenso del Cliente; sul prezzo pattutio la Banca non applica commissioni.

Se l'ordine di negoziazione viene eseguito dalla Banca in contropartita diretta/negoziazione in conto proprio (anche nell'ambito di operatività gestita in modalità matched principal), il prezzo praticato al Cliente è esclusivamente quello ricevuto o pagato dalla Banca.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con la Strategia adottata, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente. Se è prevista l'aggregazione di un ordine del Cliente, la Banca informa tale Cliente che l'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione potrebbe andare a suo discapito in relazione a quel determinato ordine. In caso di esecuzione ne parziale di ordini aggregati di clienti, la Banca ripartisce le relative operazioni conformemente con la propria strategia di assegnazione.

In caso di recesso dal presente contratto o per qualsisi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia

Art. 85 - Garanzie relative alle operazioni richieste.

Art. 35 - Garanzie relative alle operazioni richieste. L'esecuzione degli ordini di compravendita su strumenti finanziari impartiti dal Cliente è subordinata alla costituzione da parte del Cliente stesso delle garanzie indicate dalla Banca, comunque non inferiori agli eventuali limiti previsti dalla vigente legislazione e dalle disposizioni

regolamentari in materia. Art. 86 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di

Art. 86 - Valutazione delle operazioni. Connessione con il servizio di consulenza in materia di investimenti. Valutazione di appropriatezza degli investimenti. Conflitto di interesse.

Fermo il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa, nello svolgimento dei servizi di esecuzione di ordini, di negoziazione per conto proprio e di ricezione e trasmissione ordini, se il Cliente ha già sottoscritto, con la Banca o altra società da essa controllata, un contratto di consulenza in materia di investimenti, di collocamento e distribuzione che sia offerto in vendita abbinata con il presente contratto, le operazioni disposte dal Cliente sono soggette alla valutazione di adeguatezza nel rispetto di quanto previsto nel contratto che disciplina i suddetti servizi.

Se il Cliente non ha sottoscritto il contratto di consulenza in materia di investimenti, di collocamento distribuzione di cui al pregedenza comma i utti di collocamento contratto di consulenza in materia di investimenti, di collocamento

de distribuzione di cui al precedente comma, tutti gli ordini e le operazioni che sono disposti in attuazione della presente Parte Quinta o tramite i Servizi Online di cui alla successiva Parte Sesta sono impartiti in piena autonomia dal Cliente, senza che le decisioni di quest'ultimo si basino o abbiano quale presupposto raccomandazioni personalizzate.

In tale ipotesi la Banca verifica che il Cliente che dispone l'operazione abbia la conoscenza e

In tale ipotesi la Banca verifica che il Cliente che dispone l'operazione abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per procedere in tal senso - come comunicate da quest'ultimo mediante la compilizazione e la sottoscrizione dell'apposito Questionario di Profilatura e sulle quali la Banca fa affidamento - e valuta l'appropriatezza dell'operazione medesima.

Il Cliente è edotto del fatto che in conformità alle disposizioni vigenti, not a prestazione dei servizi oggetto della presente Parte Quinta in favore dei Clienti professiona da Banca potrà presumere che questi ultimi abbiano un livello di esperienza e conoscenza neo prio per comprendere i rischi connessi al tipo di strumento finanziario richiesto. Il Cliente è tenua o collaborar con la Banca per la redazione e l'aggiornamento delle sue informazioni, che inclie no gli e menti indicati nelle disposizioni vigenti, necessarie per effettuare la valutazione di apporte del medesimo informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.

La Banca si riserva la possibilità di verificare con il Cliente l'attualità delle in carazioni rese uno chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, rigiornando le informazioni ne roprio a sesso.

Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fon se le informazioni richieste an un'in presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di cerminare se l'operazione sia a propriata o

Il Cliente prende atto che l'eventuale rifiuto di fo, e le informazioni richieste al chi de presente articolo comporterà l'impossibilità per la Banca di perminare se l'operazione sia appropriata o non appropriata per il Cliente stesso, che verrà avverti, eli tale circostanza con una comunicazione in formato standardizzato, messa a coosizione della be sa utilizzando le proprie procedure, ed anche tramite il canale internet o ten oico; in quest'un so caso il Cliente prende atto che la comunicazione di cui al presente comma effettuata con il la lesimo ne zo e documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro si porto equivalente popurate dalla Banca.

Art. 87 - Variabilità della cre degli investima ti effettuati. Operanoni con passività potenziali e comunicazione delle per la comunicazi

Una descrizione generale al Cliente in occasione della in materia di investimento lla ne ura e dei rischi de lipi di strumenti finanziari è stata fornita ottosco une del contratto per la prestazione dei servizi di consulenza di collo mento e distribuzione, come indicato nella sezione delle e firme degli

enti derive, che possa determinare passività effettive o potenziali egli strumenti finanziari, la Banca comunica al Cliente le perdite lo specifico separato contratto che disciplina detta operatività, Nel ca. superior cquisto sulla base qui secondo qua Nel caso di ope quanto pusto lo specifico separato contratto che disciplina detta operatività, ivi contento per ività in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in caso di operazioni

on passività pot l'iali, la Banca comunica al cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento bisce un deprezza ento del 10% (dieci per cento) e successivamente di multipli del 10% (dieci cento).

La ca provvede alla comunicazione delle perdite alla fine del giorno lavorativo bancario nel quale perdita è stata contabilizzata, o, qualora la circostanza si sia verificata non in un giorno lavorativo bancario alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

Art. 88 - umenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione.

Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, o in sistemi multilaterali di negoziazione o in sistemi organizzati di negoziazione (complessivamente "sede di negoziazione") diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato o dalle quote/azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

— il rischio di non essere facilmente liquidabili;

— la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

- il rischio di non essere tacilmente liquidabili;
 - la carenza di informazioni appropriate che rendono possibile accertarne agevolmente il valore corrente.
 Art. 89 - Vendite allo scoperto.
 Per gli ordini di vendita allo scoperto di strumenti finanziari a diffusione limitata o in particolari situazioni di mercato il Cliente prende atto che la ricopertura dell'operazione può risultare difficoltosa e dare luogo ad oneri aggiuntivi e che comunque detta operazione è eseguita in conformità alle disposizioni normative ed alle indicazioni emanate dalla Consob.
 Art. 90 - Strumenti derivati regolamentati.
 L'operatività su strumenti finanziari derivati - diversi dai valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 1-bis, lett. 0, del TUF - negoziati su una sede di negoziazione ("Derivati Regolamentati") è subordinata alla sottoscrizione di un apposito contratto con la Banca che disciplina anche le comunicazioni relative alle perdite. Il Cliente prende comunque atto che l'operatività in Derivati Regolamentati comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di importo anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabile.
 Art. 91 - Versamento margini di garanzia.
 Per gli ordini di compravendita riguardanti alcune tipologie di strumenti finanziari di cui all'articolo precedente, il Cliente, contestualmente al conferimento dell'ordine, può dover versare dei margini di garanzia previsti per le operazioni disposte; poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, al fine di adeguare i margini di garanzia a valori richiesti, il Cliente è obbligato a farvi tempestivamente fronte, e deve apprestare i relativi fondi a semplice richiesta della Banca.
 Se il Cliente non provvede, nei termini di cui al precedente comma, al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non dà corso all'operazione ovvero p

procede alla chiusura parziale o totale dell'operazione stessa.

Art. 92 - Deposito degli strumenti finanziari.
Gli strumenti finanziari sono immessi o registrati nel deposito amministrato presso la Banca. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.

Art. 93 - Conferme e termini per il reclamo.

Per ogni operazione eseguita la Banca invia al Cliente - secondo le modalità concordate – apposita documentazione contenente le informazioni richieste dalla normativa vigente, al più tardi il primo distra la versità e successiva all'eccuratione, and sero in via la Ranca richa esoftema dell'auventata.

giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca riceve conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, se la conferma dell'avvenuta esecuzione deve della conterna dal terzo inedesimo. In che ipotesi, se la conterna dell'avventua esecuzione deve essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. La documentazione si intende tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall'art. 1712 cod. civ. e

comunque entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

PARTE SESTA

Operatività a distanza (Servizi Online)

Art. 94 - Definizioni - Descrizione del servizio e modalità di firma elettronica. Nella Parte "Operatività a distanza (Servizi Online)" si intende per: "Autenticazione forte": un'autenticazione del Cliente basata sull'uso di due o più Codici di accesso, Autenticazione iorie. Un autenticazione dei Cilerite basata sun uso di que o più Codici di accesso, classificati nella categoria della conoscenza (qualcosa che il Cliente conosce; es. codice PIN), del possesso (qualcosa che il Cliente possiede; es. Dispositivo) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza il Cliente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione; "Banca Terza": banca o altro prestatore di servizi di pagamento, diverso dalle altre Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, presso cui il Cliente è titolare di conti di pagamento accessibili online;

IWCONTO START 57N001 "Cellulare Certificato": il numero di cellulare del Cliente, certificato dal Cliente medesimo con le modalità previste nella Guida ai Servizi. La Banca utilizza questo numero per l'invio di codici di scurezza (ad esempio, attivazione smartphone per la generazione di Codici di accesso). Il possesso di un Cellulare Certificato è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi Online; "Credenziali di Banca Terza": credenziali informatiche rilasciate dalla Banca Terza che consentono al Cliente di accedere e utilizzare online i conti di pagamento aperti presso la Banca Terza; "Dispositivo": strumento costituito da una o più componenti, necessario alla generazione o alla ricezione di uno Codici di accesso. Il possesso di un Dispositivo è requisito necessario per l'utilizzo dei Servizi "Il documento dove sono indicate nella Guida ai Servizi; "Guida ai Servizi": il documento dove sono indicate le caratteristiche e le modalità di accesso e di utilizzo dei Servizi Online nonché la funzionalità di Rendicontazione online; "Rapporti presso Banche Terze": conti di pagamento aperti presso una Banca Terza indicata nell'elenco riportato nella Guida ai Servizi disponibile sul sito internet della Banca. Si considerano conti di pagamento anche le carte di credito e le carte prepagate; "Servizio di informazione sui conti": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze collegando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online; "Cellulare Certificato": il numero di cellulare del Cliente, certificato dal Cliente medesimo con le

Online; "Servizio di disposizione di ordini di pagamento": funzione dei Servizi Online che consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze; "Terza Parte": prestatore di servizi di pagamento, diverso dalla Banca, che presta uno o più dei seguenti servizi: servizi di informazione sui conti, servizio di emissione strumenti di pagamento basati su carta, servizi di disposizione di ordini di pagamento. La Banca consente ai propri clienti di operare sul proprio conto corrente e deposito titoli, di effettuare attività di trading on line, di aderire ad offerte pubbliche, nonché di sottoscrivere ed effettuare operazioni relative a prodotti e servizi - bancari, finanziari e di investimento - offerti dalla Banca, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza - Servizi Online, di seguito "Servizi", (quali a mero titolo esemplificativo Internet e l'utilizzo di app), secondo quanto di seguito previsto.

Per dare esecuzione alle predette operazioni, il Cliente deve seguire le modalità operative riportate nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca e/o indicate dalla Banca stessa, di volta in volta, nella prestazione dei Servizi Online. Tali modalità operative prevedono, in alcuni casi, l'utilizzo della firma elettronica avanzata di cui ai commi successivi. Al riguardo, il Cliente prende atto:

casi, l'utilizzo della firma elettronica avanzata di cui ai commi successivi.
Al riguardo, il Cliente prende atto:

• dei particolari rischi connessi alle modalità di funzionamento delle tecniche di comunicazione a distanza, anche con riguardo alla moltiplicazione delle transazioni nell'ambito di un'operatività intraday (al riguardo, si rinvia in particolare all'apposita pagina disponibile sul sito internet di Fideuram S.p.A. in cui sono specificati i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni, connessi a tale strategia);
delle modalità tecniche ed operative necessarie per utilizzare i Servizi – anche per quanto attiene ad eventuali tecniche di comunicazione a distanza diverse da Internet – contenute nella Guida ai Servizi distrativibile sul rite internet della Parana.

disponibile sul sito internet della Banca; della necessità di certificare il numero di cellulare indicato in sede di censimento anagrafico (o successivamente modificato) per poter accedere ai Servizi nonché per ricevere i codici di sicurezza. Nell'ambito dei Servizi Online la Banca offre ai propri clienti la possibilità di avvalersi dello strumento di firma elettronica avanzata. A tal fine, il Cliente dovrà inserire i codici di accesso ai Servizi Online di cui al successivo art. 96, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice PIN ed un

Servizi Online di cui ai successivo art. 96, consistenti in un Codice l'itolare, un Codice Più ed un Codice O-Key.

Tale inserimento costituisce apposizione di firma elettronica avanzata di tipo OTP (One Time Password) e garantisce sia l'identificabilità dell'autore sia l'integrità e l'immodificabilità dei documenti informatici sottoscritti.

L'utilizzo della firma elettronica avanzata OTP vale come riconoscimento di paternità della documentazione in tal modo sottoscritta e come prova dell'utilizzo legittimo della firma. I documenti elettronici sottoscrivibili mediante tale tipo di firma sono esclusivamente quelli indicati

I documenti elettronici sottoscrivibili mediante tale tipo di firma sono esclusivamente quelli indicati nella Guida ai Servizi. Tra tali documenti possono rientrare sia le operazioni che il Grante intende stipulare con la Banca, sia le operazioni che lo stesso intende stipulare con le acietà di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata messo a disposizione dalla Banca. L'elenco delle società di cui la Banca colloca o distribuisce i prodotti e i servizi e e hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata OTP è indicato nella Guida ai sulla caratteristiche e le modalità di utilizzo della firma elettronica avanzata OTP sono indicate nella Guida ai Servizi.

Guida ai Servizi.

Guida ai Servizi.

La Banca consente al Cliente la possibilità di avvalersi di tale modalità di firma anche in caso di utilizzo della "Web Collaboration", come indicato nel successivo art. 106 e nel contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimento e di collocamento/distribuzione I Servizi Online consentono altresi di:

- acquisire informazioni sui Rapporti presso Banche Terze tramite il Servizi oniti, secondo quanto indicato nel successi per art. 108;

- disporre ordini di pagamento a debito de Rapporti presso Banche Terze tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento, so pndo quanto indicato nel successivo art. 109.

Art. 95 - Operazioni effettuabili tramiti. Servizi Online. Collegamento dei rapporti ai Servizi Online. Rapporti a firma congiunta. Ci senso del Cliente all'accesso, al trattamento e alla conservazione dei propri dati personali.

Le operazioni effettuabili tramite i Servi sono esclusivamente quelle descritte nella Guida ai Servizi.

L'elenco aggiornato dei rapporti collegabili a prizi Online contenuto nella Guida ai Servizi. Sono automaticare la collegati ai Servizi Online contro corrente e deposito titoli, gli altri rapporti bana in conspiari intestati al Cliente e quelli sui quali il Cliente e autorizzato a operare (di seguita "Rapporti"). Corisi Online controlle di seguita "Rapporti").

"Happorti di cui il Cliente è cointestatario ragioni operatore non possono invece essere collegati ai Servizi Online i irma coro inta, sono possono invece essere collegati ai Servizi Online i irma coro inta, sono espressa autorizzazione scritta della Banca. In iccoro incapporti ai Servizi Online consente l'operatività sia dispositiva sia si coro in consenti nella Guida ai Servizi in cui è consentita esclusivamente la modalità Sono automaticame a firma disgiunta. Ramorti cointestati

ollegamento autor iformativa, salvo i cas informativa

ngni momer può scollegare uno o più Rapporti dai Servizi Online e successivamente collega

udell'art. 29, commo bis, del D. Lgs. 11/2010, il Cliente presta il proprio consenso all'accesso, tamento e alla conservazione, da parte della Banca, dei propri dati personali necessari alla cione dei servizi di pagamento tramite i Servizi Online disciplinati nel presente contratto. De pilascio, utilizzo, custodia e smarrimento dei Codici di accesso. Responsabilità per utilizzo

La Banca a gna

non aut. 240.

La Banca a gna a ciascun Cliente, che ha espressamente richiesto l'accesso ai Servizi, i Codici di accesso, consistenti in un Codice Titolare, un Codice PIN ed un Codice O-Key, il cui funzionamento è descritto nella Guida ai Servizi. La Banca garantisce la massima riservatezza nella predisposizione di tali Codici ed è tenuta a non rivelarli a terzi.

Il Cliente può scegliere quali modalità di accesso ai Servizi Online utilizzare tra quelle rese disponibili dalla Banca e indicate nella Guida ai Servizi.

Nel caso in cui il Cliente risulti intestatario di più conti correnti/depositi titoli, la Banca assegna allo stesso un solo Codice di accesso (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key) che consente l'operatività su tutti i rapporti, se, con riferimento ai singoli rapporti, è stata effettuata l'abilitazione ai Servizi.

Nel sito internet della Banca vengono espressamente specificate le modalità di utilizzo dei Codici

ui accesso. La Banca può bloccare per motivi di sicurezza il Codice Titolare ed il Codice PIN, previa comunicazione al Cliente. Analoga facoltà è riconosciuta al Cliente che deve farne espressa richiesta scritta; resta ferma ovviamente la possibilità per il Cliente stesso di modificare autonomamente il Codice PIN.

Il Cliente è inoltre consapevole del fatto che l'utilizzo dei Codici di accesso comporta l'automatica

attribuzione al Cliente delle istruzioni ricevutte, con immediato effetto sui prodotti e strumenti finanziari e sui valori di pertinenza del Cliente.

Pertanto, il Cliente, non appena riceve i Codici di accesso, si impegna ad adottare in particolare tutte le ragionevoli misure idonee a proteggerli da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

— mantenere segreti i Codici di accesso e non comunicarli a terzi;

— utilizzare i Codici di accesso esclusivamente a titolo personale e non cederli a terzi;

— custodire separatamente i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza, verificando regolarmente che siano sempre in suo nocesso:

regolarmente che siano sempre in suo possesso;

utilizzare i Codici di accesso e il Dispositivo con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza (es. accedere correttamente all'area personale del sito internet della Banca, digitando nel browser l'indirizzo del sito ed effettuare il login senza mai utilizzare per l'accesso i link ricevuti via e-mail o tramite altri canali);

ricevuti via e-mail o tramite altri canali);

- seguire sempre le indicazioni di sicurezza tempo per tempo fornite dalla Banca sul proprio sito internet (es. annotare e recare sempre con se i numeri di emergenza per la segnalazione di cui ai successivi commi; verificare spesso i movimenti e il saldo dei rapporti collegati ai Servizi, l'integrità delle proprie apparecchiature necessarie per l'utilizzo dei Servizi e mantenere aggiornato il programma anti-virus e il sistema operativo delle apparecchiature stesse; eseguire il logout ogni volta che si termina l'utilizzo dei Servizi).

Non appena a conoscenza dello smarrimento, del furto, della appropriazione indebita o in generale di un utilizzo non autorizzato dei Codici di accesso o del Dispositivo, il Cliente è tenuto a comunicarlo tempestivamente alla Banca o recandosi presso le Filiali abilitate oppure a mezzo lettera o telefonando al Numero Verde dei Servizi all'uopo indicato nella Guida ai Servizi, fornendo le informazioni che l'operatore richiederà per poter procedere al blocco dell'operatività sui singoli rapporti. Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a far registrare su supporto durevole la telefonata.

Non appena la comunicazione è ricevuta, l'utilizzo dei Codici di accesso è bloccato e la comunicazione è opponibile alla Banca: comunicazione è opponibile alla Banca: a) dal momento della ricezione, da parte della Banca, della comunicazione effettuata dal Cliente

personalmente alla Filiale, oppure a mezzo dell'apposito servizio telefonico; b) dalle ore 24 del giorno di ricezione, da parte della Filiale, della comunicazione inviata per

lettera.

lettera.

Prima del momento in cui la comunicazione è opponibile alla Banca, la ponsabilità del Cliente è regolata secondo le norme di legge. In particolare, con riferimo de esclusivo ai servizi di pagamento di cui alla Parte Terza del presente contratto:

(a)il Cliente sopporta per un importo non superiore complessivamente so euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dei Servizi conseguente alla sottrazione, a ropria per indebita o smarrimento di tutti o di alcuni dei Codici di accesso, salvo che abbili pri con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicure di tutti o di alcuni dei Codici di accesso.

dei Codici di accesso;

(b)qualora abbia aglito in modo fraudolento o en abbia adempiuto ad uno più obi gni di custodia e comunicazione previsti al presenti crticolo, il Cliente sopporta dei perdite derivanti da operazioni di pagamento non auto, cate e non si applica il limite. 50 euro di

cui al punto precedente. Tuttavia, salvo il caso in cui abbia agircin modo fraudole. - se la Banca per l'esecuzione di operazioni di pagame il Cliente non sopporta alcuna perdita: non esige 'Autenticazione forte

del Cliente; se lo smarrimento, la sottrazione o

propriazione in la lita el Codici di accesso o del Cliente prima di properazione di pagamento. La rivante dallo smarrimento, dalla sottrazione o Dispositivo non pot Inoltre, il Cliente non s o essere notati d a alcuna perdita alcula perula a tvalite dallo sinarimento, dalla sottazione o più Codici di accepto o del Dispositivo utilizzati per eseguire stessa perdita è a causata da atti o omissioni di soggetti di la perdelle attività periste a suo carico nel contratto. A partire cione opponibile alla Banca, il Cliente non è responsabile delle dell'organi di tutti a di alcuni Codici di acceptante callo il cardi dall'appropriazione inde un'operazione di pagame secu cui la Banca si avvale per dal momento in cui la segli consegli de dannose deriva ti dall'u zo di tutti o di alcuni Codici di accesso, salvo il caso di stesso.

esso. ensumator e de orima del momento in cui la segnalazione è opponibile alla Banca, anti dall'utilizzo indebito di tutti o di alcuni Codici sono Se il clic le conses integralmen nze da a carico de

di procurato. Lesti operano attraverso i Codici di accesso ad essi specificamente In caso di non

nte dichiara i conoscere fin d'ora la piena validità delle operazioni disposte dai procuratori la pienamente i consabile e direttamente obbligato nei confronti della Banca dell'operato locuratori medesimi. Cliente dichiara

Il Cho e è inoltre consapevole che i Servizi Online sono automaticamente disattivati in caso di cessazio per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente.

Art. 97 diffiche della Guida ai Servizi. Limitazione all'operatività dei servizi.

La Guida ai Servizi può essere modificata o integrata dalla Banca in qualsiasi momento:

La Guida al Servizi puo essere modificata o integrata dalla Banca in quaisiasi momento:

per esigenze di carattere tecnico o normativo, conseguenti all'evoluzione e all'aggiornamento
degli strumenti tecnologici a supporto delle diverse funzionalità usufruibili con i Servizi, ivi
comprese le modalità di firma utilizzabili dal Cliente;

oppure al fine di migliorare l'efficienza dei Servizi, ampliare la gamma delle informazioni, delle
operazioni e dei servizi offerti, nonché al fine di rendere disponibili modalità e sistemi di
comunicazione a distanza, alternativi e/o aggiuntivi.

Gli aggiornamenti sono segnalati al Cliente mediante comunicazione nella Sezione riservata del

sito internet della Banca.

sito internet della Banca.

La versione aggiornata della Guida ai Servizi è disponibile sul sito internet della Banca.

E altresi facoltà della Banca procedere a eventuali limitazioni dell'operatività dei Servizi, immediatamente per giustificato motivo o con preavviso di 15 giorni di calendario. Anche in tale ipotesi la Banca provvederà ad aggiornare la Guida ai Servizi e renderla disponibile sul sito internet.

Art. 98 - Strumentazione per accedere ai servizi. Ambito di responsabilità.

Per accedere ai Servizi il Cliente deve dotarsi a sua cura e spese di un collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature indicate nella Guida ai Servizi.

Il Cliente garantisce inoltre che i propri apparati permettono la stampa o il salvataggio su supporto durevole di tutti i documenti inviatigli o comunque messigli a disposizione dalla Banca.

Il Cliente ha facoltà di accedere ai Servizi anche tramite l'utilizzo di dispositivi, apparati e connessioni messi a disposizione dalla Banca e fermo l'utilizzo dei propri Codici di accesso.

La Banca non è responsabile:

La Banca non è responsabile:

– di eventuali malfunzionamenti dei Servizi derivanti dal non corretto funzionamento del collegamento telematico o telefonico e delle apparecchiature del Cliente, né delle conseguenze derivanti dall'utilizzo, da parte del Cliente, di dati o informazioni forniti da terzi e resi disponibili tramite i Servizi;

della eventuale perdita, alterazione o diffusione dei dati trasmessi attraverso i Servizi, se dovuta a interventi di terzi sulla rete telematica o su quella telefonica, oppure ad altre circostanze che esulino dal controllo diretto della Banca.

Il Cliente autorizza fin d'ora la Banca a registrare su supporto durevole le sue telefonate al Numero Verde indicato nella Guida ai Servizi per richiedere l'attivazione/disattivazione dei servizi previsti

nella Guida stessa. Art. 99 - Servizi di informazione economico-finanziaria forniti da terzi.

Alt. 39 - Servizi di miorimazione economico-finanziaria i ormini da terizi. Il Cliente prende atto che i Servizi di informazione economico-finanziaria, resi disponibili dalla Banca attraverso le tecniche di comunicazione a distanza, sono protetti dal diritto d'autore ai sensi della normativa vigente e si impegna fin d'ora ad utilizzare tali informazioni unicamente per uso proprio e a non fornirle a terzi. In particolare, il Cliente prende atto che in tali casi la Banca si limita a diffondere automaticamente le informazioni e le elaborazioni fornite da terzi, con la conseguenza che – ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili – la Banca stessa non assume responsabilità per eventuali inesattezze ed imprecisioni o mancate

- la balica sussa ilori assunir responsabilità per verticula il insattezze en imprecisioni o mancate ricezioni di tali Servizi di informazione economico finanziaria.

Art. 100 - Sospensione ed interruzione dei servizi.

Il Cliente prende atto che i Servizi (con riferimento a tutte o parte delle tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dalla Banca) e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati ad esso connessi possono essere in qualunque momento temporaneamente sospesi per motivi legati:

ospesi per moturi regati:
alla sicurezza dei Servizi stessi (inclusa l'esecuzione di interventi di aggiornamento tecnico anche
con riferimento alle apparecchiature che consentono il collegamento);
al sospetto di un utilizzo dei Servizi improprio o difforme dalle norme indicate nella presente
Parte o nella Guida ai Servizi;
alla conoscenza di notizie, anche non legalmente certe, circa l'avvenuta morte o la sopravvenuta

alla conoscenza di notizile, anche non legalmente certe, circa i avvenuta intorie o la sopravvenuta incapacità di agire del Cliente.
 Possono verificarsi sospensioni dei Servizi per fatti non imputabili alla Banca, quali, in via esemplificativa: scioperi anche del personale, interruzioni, rallentamenti o cattivo funzionamento del collegamento telefonico o telematico, alterazioni dei documenti elettronici scambiati tramite i Servizi, impedimenti determinati da disposizioni di legge o di autorità, provvedimenti di natura

l Servizi, impedimenti deterininati da disposizioni di legge o di adiorità, provvenimenti di lidica giudiziaria, e in genere per fatti di terzi.

La Banca comunica la sospensione e le relative motivazioni al Cliente, se possibile preventivamente, verbalmente (anche per via telefonica e tramite Private Banker) o per iscritto all'indirizzo indicato in contratto o tramite i Servizi, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrono altri giustificati

motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. La Banca provvede a riattivare il servizio sospeso nel più breve tempo possibile.

La Banca si riserva altresi la facoltà di inibire i Servizi e/o i Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, senza bisogno di preavviso, se riscontra da parte del Cliente un utilizzo di Servizi e/o dei Servizi d'informazione economico-finanziaria e di elaborazione dati, contrario o difforme alle norme di legge ovvero alle presenti norme e alla Guida ai Servizi. La sospensione dei Servizi può determinare l'impossibilità per il Cliente di utilizzare i servizi prestati da Terza Parte. In caso di sospensione o interruzione dei Servizi il Cliente può comunque effettuare le operazioni tramite i canali tradizionali (filiale della Banca, Private Banker) ovvero attraverso ulteriori modalità che vengono comunicate anche attraverso il sito internet della Banca, fatta salva comunque l'ipotesi di impedimenti, non dipendenti dalla Banca, che inibiscano l'operatività anche tramite canali tradizionali. tradizionali.

tradizionali.

Art. 101 - Operazioni che richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente.

Le operazioni inappropriate/inadeguate, in conflitto di interesse o che comunque richiedono un'ulteriore valutazione da parte del Cliente, vengono evidenziate dalla Banca con uno specifico messaggio; il Cliente che intende ugualmente procedere all'esecuzione dell'operazione deve manifestare espressamente tale volontà tramite la conferma dell'ordine stesso. Resta fermo quanto previsto nel contratto di consulenza in materia di investimenti e di collocamento e distribuzione in essere tra il Cliente e la Banca, in ordine alla facoltà della Banca di non eseguire determinati ordini richietti dal Cliente. ordini richiesti dal Cliente

Art. 102 - Esecuzione delle disposizioni. Rifiuto di esecuzione.
La Banca dà corso alle disposizioni che sono impartite dal Cliente previa corretta esecuzione da parte di quest'ultimo delle procedure di identificazione indicate nella Guida ai Servizi. In particolare, il Cliente è tenuto a osservare i limiti operativi indicati nella Guida ai Servizi o successivamente modificati. La prova della provenienza dal Cliente - e quindi l'imputabilità al Cliente - delle disposizioni impartite e, in genere, delle comunicazioni trasmesse tramite i Servizi, è data ad ogni effetto dal corretto utilizzo dei Codici di accesso secondo le modalità previste dalla Guida ai Servizi. La Banca non è tenuta a compiere ulteriori accertamenti in merito alla legittimazione del soggetto che ha materialmente impartito le disposizioni.

Con riguardo alle operazioni dispositive il Cliente è tenuto in ogni caso ad operare entro i limiti di saldo dei mezzi finanziari effettivamente disponibili o degli strumenti finanziari relativi al

rapporto sottostante.

Nella disposizione devono essere indicati tutti i dati richiesti per l'esecuzione della disposizione

Le disposizioni, incluse quelle di pagamento impartite tramite Terza Parte, si considerano ricevute dalla Banca nel momento in cui la procedura dà conferma dell'avvenuta ricezione, indicando i riferimenti con cui la disposizione o l'ordine di pagamento disposto tramite Terza Parte sono stati

presi in carico dalla Banca. Tuttavia, se la disposizione è presentata oltre determinati limiti orari – indicati nella Guida ai Servizi – o in un giorno non lavorativo, l'ordine si considera ricevuto il giorno lavorativo successivo. Questi limiti orari si applicano anche in caso di ordine di pagamento impartito tramite Terza Parte. La Banca può comunque considerare una disposizione, inclusa quella di pagamento impartita tramite Terza Parte, ricevuta oltre il limite orario come ricevuta nello stesso giorno lavorativo di presentazione.

I tempi di esecuzione delle disposizioni tengono conto di quanto previsto nel presente contratto e delle eventuali limitazioni specificate nella Guida ai Servizi nonché, nel caso di disposizioni da eseguire su mercati finanziari, dell'orario di apertura dei mercati stessi e in generale dalla normativa

di settore applicabile.

Fermo quanto previsto all'articolo precedente, la Banca ha comunque la facoltà di rifiutar l'escuzione della disposizione, e ne dà tempestiva comunicazione al Cliente, anche attraverso supporti informatici, nei seguenti casi:

• il conto del Cliente risulta insufficiente ai fini del perfezionamento dell'operazione. La

comunicazione di rifiuto determina la decadenza dell'ordine e il Cliente, una vol conto, se intende confermarlo, deve effettuare una nuova disposizione; ntegrato il

e integralmente • la disponibilità dei titoli presenti nel deposito titoli non è sufficiente a con l'ordine impartito; vi è fondato motivo di ritenere che i Codici di accesso sono conosciuti da so

• il Cliente non ha dato corretta esecuzione alle procedure di identificazione in

• i rapporti a cui le disposizioni si riferiscono sono oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che

ne impediscono, in tutto o in parte, l'utilizzo; per altre ragioni gravi e motivate.

• per altre ragioni gravi e motivate.

Art. 103 - Conferma dell'esecuzione delle disposizioni.

Le informazioni concernenti le singole disposizioni poste in essere attravero. Servizi, nonche le informazioni relative ai saldi ed alle movimer avoni del rapporto, troccio unica e probante conferma nella documentazione ovvero negli buratti conto previsti dal sente contratto, nonche nella rendicontazione relativa ai singoli pi notti e servizi.

Le modalità di invio previste dalla pri ente Parte possono tuttavia essere successivamente modificate o sostituite, previa comunicazione al Cliente, anche mediante appositi messaggi sul sito relative al salul ed alle movir conferma nella documentazione ovvero negli nella rendicontazione relativa ai singoli pi Le modalità di invio previste dalla pri el modificate o sostituite, previa comunicazione internet della Banca.

nella rendicontazione de la modalità di invio previsue modificate o sostituite, previa comunicazione nella rendicontazione della Banca.

Nel caso di ordini relativi al servizio di escuzione di ordini per conto proprio e di ricezione e trasmis que, di adesione ad offere al Cliente l'attestazione dell'ordine medianti coniche di comunicazione a dissanzia di Cliente l'attestazione dell'ordine medianti coniche di comunicazione a dissanzia di Cliente l'attestazione dell'ordine medianti coniche di comunicazione a dissanzia di Cliente l'attestazione dell'ordine medianti coniche di comunicazione online.

La revoca di una rossizione già impartita è alla rendiri ordazione online.

La revoca di una rossizione già impartita è alla rendiri ordazione online.

La revoca di una disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte, oltre a quanto disposizione di pagamento impartita tramite Terza Parte.

"""" na rossizione di contratti non è invece ammessa; a tal fine, il Cliente deve disposizione di mpunta e quindi impartire quella nuova.

""" Servizi, il Cliente e la Banca attribuiscono efficacia ricavabili dai sistemi e dalle procedure

e spese e alle com sisioni richieste dalla Banca per l'effettuazione delle operazioni, indicate ocumento di sintesi, sono a carico del Cliente le spese di collegamento e di utilizzo nonché delle necessarie attrezzature per l'attivazione e l'utilizzo dei Servizi.

Art. 10 Web Collaboration.

Tra le te, che di comunicazione a distanza di cui alla presente Parte rientra anche l'operatività denomina. Web Collaboration".

Tale operatività, accessibile dal sito internet e dalle applicazioni mobili della Banca, consente ai distanti della distributa di Control Collaboration.

ricevere in un'area a loro riservata del sito e sempre mediante il Private Banker di riferimento, la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, anche evoluta (c.d. Servizio Sel/Servizio Sel versione Private), di cui al contratto per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, anche evoluta (c.d. Servizio Sel/Servizio Sel versione Private), di cui al contratto per la prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento/distribuzione eventualmente sottoscritto con la Banca o con altra società da essa controllata.

o con altra società da essa controllata.

Nella stessa sezione i clienti possono altresì dare esecuzione alle operazioni sul mercato primario e secondario da loro espressamente richieste, nonché ad altre disposizioni e dichiarazioni, anche di natura bancaria e finanziaria, non rientranti nella prestazione del servizio di consulenza.

Per ciascuna operazione consigliata o per l'esecuzione di ulteriori operazioni e disposizioni sopra indicate (composte da un singolo contratto/ordine o da una pluralità di contratti/ordini):

il Cliente procede alla sottoscrizione delle disposizioni mediante l'inserimento dei codici previsti per l'utilizzo dei Servizi Online di Fideuram S.p.A. (Codice Titolare, Codice PIN e Codice O-Key), che costituisce apposizione di firma elettronica avanzata OTP anche con riferimento a rapporti giuridici con le società terze di cui la Banca o sue società controllate commercializzano i prodotti/o servizi e che hanno aderito allo stesso sistema di firma elettronica avanzata, con pieno valore di scrittura riconosciuta. Si applica, al riguardo, quanto previsto dal precedente art. 94;

sempre nella predetta area riservata del sito è messa a disposizione del Cliente, per la preventiva visione e l'eventuale sottoscrizione, tutta la documentazione precontrattuale e contrattuale correlata.

In ogni caso, il Cliente ha diritto di opporsi in ogni momento all'utilizzo della modalità operativa Web Collaboration da parte della Banca. Dettagliate istruzioni relative all'operatività in Web Collaboration sono contenute nella Guida ai Servizi, disponibile sul sito internet della Banca.

Art. 107 - Rendicontazione online.

L'attivazione della funzionalità di Rendicontazione online comporta che le comunicazioni di cui ai successivi commi 3 e 4 sono inviate dalla Banca esclusivamente tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca.

Le comunicazioni inviate mediante la Rendicontazione online sono equiparate a tutti gli effetti alle comunicazioni inviate in formato cartaceo. Esse si intendono ricevute dal Cliente dal giorno successivo a quello in cui sono inserite nella sezione riservata del sito internet della Banca. È onere del Cliente consultare tempo per tempo tale sezione ed eventualmente stampare i documenti o salvarli in formato elettronico

L'attivazione dei Servizi Online comporta che vengono automaticamente inviate tramite la funzionalità di Rendicontazione Online:

funzionalità di Rendicontazione Online:

• le comunicazioni periodiche e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali relative al presente contratto nonché agli altri rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online e per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online; l'elenco aggiornato dei rapporti per i quali è attiva la funzionalità di Rendicontazione online è riportato nella Guida ai Servizi;

• le altre comunicazioni tempo per tempo indicate nella Guida ai Servizi nonché le comunicazioni previste nei contratti che disciplinano i rapporti che sono stati collegati ai Servizi Online.

La Banca può estendere la Rendicontazione online ad altri rapporti o ad altri tipi di comunicazioni oppure escludere alcuni rapporti o alcuni tipi di comunicazioni previsti. Le eventuali estensioni o esclusioni sono comunicate al Cliente per iscritto oppure mediante avviso messo a disposizione, tramite i Servizi Online, nella sezione riservata del sito internet della Banca, con il termine di preavviso di cui all'art. 8.

preavviso di cui all'art. 8. In caso di estensione da parte della Banca della Rendicontazione or e ai sensi del comma precedente, per i rapporti già collegati ai Servizi Online la funzionalità automaticamente attivata dal momento in cui l'estensione è efficace, salvo che nella Gui cai Servizi non sia indicato

diversamente.

Il Cliente può in ogni momento disattivare la Rendicontazione online se la esuccessivamente, se il rapporto è collegato ai Servizi Online, riattivari disattivazione della Rendicontazione online non è possibile per i rapporti di modalità di invio delle comunicazioni. alcuni rapporti via la richiesta di prevedano solo tale

modalità di invio delle comunicazioni. L'attivazione e la disattivazione della Rendicontro ne online vanno richieste in viale ora re, nei casi previsti nella Guida ai Servizi, tramite i Servizi nline; la Banca invia, tramite i ora Online, la conferma dell'avvenuta attivazione/disattivazione, la conferma non perviene e considera non ricevuta. L'attivazione o attivazione della Rendicontazione online la richiesta si considera non ricevuta. L'attivazione o è efficace nei termini previsti nella In tutti i casi di estinzione del rappor la cui le comunic

In tutti i casi di estinzione del rappor la cui le comunito pni si riferisco o la Rendicontazione online è automaticamente disabilitata. Ita inteso che la essazione per qualsiasi causa del rapporto di conto corrente comporta la tomatica disatta dei Servizi Online e, di conseguenza, della funti altità di rendiconto pne online.

Le comunicazioni che ce la di essere inviate mite la Rendicontazione online sono inviate in ferrente costero all'incontrolle della compositione della compositi

comporta i comatica disattiti de dei Servizi Online e, di à di rendiconte one online. di essere inviate e mite la Rendicontazione online sono inviate in evisto nell'ambito el rapporto a cui si riferiscono e secondo le cale rapporto pera rio delle comunicazioni in formato cartaceo. viz. online cointestativa dascuno dei cointestatari può chiedere il nicazioni in formato cartaceo. Tuttavia, anche per i cointestatari la zione e ne non è possibile per i rapporti che prevedano solo tale parioni. Il contri per i quali è esercitata tale facoltà vengono esclusi formato cartaceo all'indi rormato carraceo all'indi. 20 condizioni economiche pri st Per i rapporti collegati al ripristino dell'invio delle co disatti cone della Rendico moda erviz unicaz azione azioni. I on the online dalla k La Banca

serva punqu la facoltà di rapporto il riferiscono, i ai Servizi o anche ai c di informazione sui conti la facoltà di inviare in formato cartaceo, all'indirizzo previsto nell'ambito riferiscono, le comunicazioni relative al presente contratto e ai anche ai clienti che hanno attivato la Rendicontazione online. rapporti colle

Art. 108 - Servin di informazione sui conti
Servizio di informazione sui conti
Servizio di informazione sui conti consente al Cliente di acquisire informazioni sui Rapporti
sso Banche Terze legando informaticamente tali rapporti ai Servizi Online.

A fine il Cliente, tramite i Servizi Online, deve:

- in tre la Banca Terza e i Rapporti presso Banche Terze che intende collegare;
- presso il proprio consenso al collegamento di tali rapporti e all'acquisizione delle informazioni
ad esso lative, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

Con tale consenso il Cliente può chiedere il collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche
Terze valido fino a revoca

Terze, valido fino a revoca.

La configurazione e l'utilizzo del Servizio di informazione sui conti (incluso il rilascio del consenso e il collegamento dei Rapporti presso Banche Terze) può variare a seconda delle finalità con cui il Servizio di informazione sui conti è utilizzato; le relative modalità sono descritte nella Guida ai Servizi. Le Credenziali di Banca Terza, che il Cliente inserisce quando utilizza il Servizio di informazione sui conti, sono acquisite dalla Banca con modalità di trasmissione crittografata idonea ad assicurarne l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente alla Banca alcun accesso

l'integrità e la riservatezza; tale modalità di trasmissione non consente alla Banca alcun accesso o conoscenza di tali credenziali.

Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del Servizio di informazione sui conti inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, causa in modo irregolare l'acquisizione di informazioni di un altro utente, restando unico responsabile di questo illegittimo comportamento.

responsabile di questo illegittimo comportamento.

Tramite il Servizio di informazione sui conti la Banca acquisisce e rende disponibili al Cliente le informazioni relative ai Rapporti presso Banche Terze collegati ai Servizi Online, così come trasmesse dalla Banca Terza e aggiornate secondo le modalità descritte nella Guida ai Servizi.

Il Cliente può revocare in ogni momento il consenso al collegamento continuativo dei Rapporti presso Banche Terze prestato ai sensi del precedente comma 2 tramite i Servizi Online, con le modalità indicate nella Guida ai Servizi.

Art. 109 – Servizio di disposizione di ordini di pagamento

Il Servizio di disposizione di ordini di pagamento consente al Cliente di disporre ordini di pagamento a debito di Rapporti presso Banche Terze, che il Cliente abbia preventivamente collegato informaticamente ai Servizi Online ai sensi del precedente art. 108.

A tal fine il Cliente tramite i Servizi Online deve:

- inserire le informazioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine di pagamento (es. IBAN del conto del pagamento) (es. I

del beneficiario, l'importo dell'operazione); prestare il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento, inserendo le Credenziali di Banca Terza.

La Banca si limita a trasmettere alla Banca Terza l'ordine disposto dal Cliente tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento; la trasmissione è effettuata dalla Banca immediatamente dopo che il Cliente ha prestato il proprio consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento. Tale ordine è eseguito dalla Banca Terza in base a quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto

ordine e eseguito dalla Banca lerza in base a quanto previsto nei contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta e puntuale trasmissione dell'ordine di pagamento alla Banca Terza.

La Banca può sospendere o rifiutare la trasmissione di un ordine di pagamento se non sono soddisfatte le condizioni previste dal presente contratto o per altro giustificato motivo. La Banca comunica la sospensione o il rifiuto al Cliente verbalmente (anche per via telefonica) o tramite i Servizi Online indicando, se possibile, le relative motivazioni, salvo che ciò sia vietato dalla legge o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base a disposizioni di legge o di regolamento. In caso di sospensione, ai fini della trasmissione alla Banca Terza, l'ordine si intende ricevuto dalla Ranca Perza, al produne prepo per per le ragioni della sospensione etessa.

Banca quando vengano meno le ragioni della sospensione stessa. L'ordine di pagamento disposto tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento:

 non può essere modificato dal Cliente;
 non può essere revocato dal Cliente salvo che si tratti di un ordine con data futura o che la Banca e la Banca Terza vi consentano. Al momento non è possibile chiedere la revoca tramite i Servizi Online e l'eventuale attivazione di questa funzionalità sarà comunicata tramite i Servizi Online stessi; per chiedere la revoca il Cliente deve rivolgersi direttamente alla Banca Terza, con le modalità ed entro i termini previsti nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza. Le operazioni di pagamento, le Banche Terze e i Rapporti di Banca Terza in relazione ai quali è describile utilizzate il Conizio di differenziano di podini di apparente la predelità di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di podini di pagamento la produltà di utilizzate di conizio di differenziano di pagamento di pag

Le operazioni di pagamento, le Banche Teleze e i Rapporti di Banca Teleza in relazione al quali e possibile utilizzare il Servizio di disposizione di ordini di pagamento e le modalità di utilizzo di tale servizio (incluse le modalità di prestazione e – quando sarà disponibile la relativa funzionalità – di revoca del consenso all'esecuzione dell'ordine di pagamento) sono descritte nella Guida ai Servizi. Al Servizio di disposizione di ordini di pagamento si applica quanto previsto all'art. 108, comma 5. Le Credenziali di Banca Terza, analogamente ai Codici di accesso, sono dati strettamente personali

e non comunicabili ad altri utenti. Pertanto, il Cliente si impegna a utilizzare le funzionalità del e non confunicabili ad aint utenti. Perfanto, il cilente si impegna a dunizzare le indizionalia dei Servizio di disposizione di ordini di pagamento inserendo esclusivamente le Credenziali di Banca Terza a lui attribuite; se il Cliente inserisce Credenziali di Banca Terza non proprie ma di un altro utente, resta unico responsabile di questo illegittimo comportamento. Agli ordini di pagamento disposti tramite il Servizio di disposizione di ordini di pagamento non si applicano le previsioni degli articoli 102 e 103 relativamente a limiti di utilizzo dei Servizi Online, nonché alle modalità e tempistiche di esecuzione, ricezione e revoca delle disposizioni.

In caso di operazione di pagamento non autorizzata il Cliente deve rivolgersi alla Banca Terza presso cui è aperto il Rapporto di Banca Terza a debito del quale è stata eseguita l'operazione, la quale provvede a rimborsare l'importo dell'operazione secondo quanto previsto nel contratto relativo al Rapporto presso Banca Terza.

Prima della disposizione di un ordine di pagamento, il Cliente può chiedere informazioni sui tempi di trasmissione dell'ordine alla Banca Terza e sulle spese applicate dalla Banca. La Banca fornisce le informazioni verbalmente in filiale o tramite Private Banker.

Condizioni di assicurazione delle coperture della polizza collettiva n. N° 100070000084 connessa alla carta

Intesa Sanpaolo Assicura conviene di assicurare i Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084.

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 - Base dell'Assicurazione

L'Assicurazione è prestata dalla Società sulla base delle comunicazioni del Contraente e delle dichiarazioni degli Assicurati.

Art. 2 - Definizioni Generali

"Anno Assicurato": il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della Garanzia di Assicurazione;

"Assicurazione": le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati, oggetto della Polizza Collettiva stipulata dalla Contraente per suo conto; "Assicurato": il titolare della BancoCard Fideuram, cliente delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/ 2005; "BancoCard Fideuram Carta Assicurata": la BancoCard Fideuram valida ed emessa da banche del

Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza;
"Contraente": la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva;
"Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
"Polizza Collettiva": polizza N° 100070000084 stipulata dalla Contraente per conto degli Assicurati;
"Premio": la somma dovuta dalla Contraente alla Società;
"Rischio": la possibilità che si verifichi il Sinistro;
"Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
"Scietà": latera Sanpale Assigua San A:

"Società": Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.;
"Terzi": qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge o il convivente more uxorio, i
discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

discendenti o altro parente o affine con lui convivente.

Art. 3 - Oggetto dell'Assicurazione
Le presenti Condizioni di Assicurazione hanno per oggetto le seguenti garanzie assicurative:
Sezione A- Garanzia "Safe On Line"
Sezione B - Garanzia "Protezione Acquisti"
Sezione C - Garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Art. 4 - Caratteristiche del programma assicurativo
Il presente programma assicurativo si applica automaticamente a tutte le cart aussicurate em ssicurate emesse dalla Contraente.

Art. 5 - Decorrenza - Durata dell'Assicurazione per l'Assicurato

Per le carte emesse dall'1/02/2016 la copertura decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in consciurato entra legittimamente in possesso della Carta Assicurata e/o del codice personale e rimane in vigore durante tutta la validità della Carta Assicurata a condizione che i premi di Assicurazione siano

regolarmente pagati, salvo disdetta della presente Polizza Collettiva. Per tutte le carte emesse prima dell'1/02/2016 la copertura assicurativa verrà prestata da <u>Inte</u>

Sanpaolo Assicura a decorrere dall'1/02/2016. La Società anche dopo il recesso si impegna rtenere la copertura f alla scadenza annua

contrattuale della carta Art. 6 - Premio di Assicurazione.

pagamento del Premio è a carico la Contraente, restando inteso che le garanzie di per l'Assicurato.

Assicurazione opereranno a titolo gratu Art. 7 - Circostanze del Rischio a)) Dichiarazioni relative alle circostanze Contraente e/o dell'/ Dicurato relative a circostanze sazione del Risch possono comportare la perdita Le dichiarazioni inesatte o le reticenze de

totale o parziale diritto all'Indennizzo, no 1892, 1983 e 1894 dice Civile).

I Rise. b) Aggravamento La Contraente e/o l' sicurato de la dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento

Ja stor

essazione dell'Assicurazione (artt.

del Rischio. chio nor Julio n Gliaggravamenti di scettati dalla Società possono comportare la perdita ggravamenti di la chio r ale o parziale del da tto a dennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 el Codice Civile).

che influiscono sulla valutazione o sulla qua

Art. 8 - Periodo per efficulare la Denuncia.

Nel caso inclui un Sinistro prificatosi nel periodo di validità della polizza sia scoperto dall'Assicurato oltante accessivamente la sua scadenza, la denuncia di Sinistro dovrà essere effettuata non a mesi dal verificara dell'evento Assicurato.

diritto nei confronti di Intesa Sanpaolo Assicura si prescrive entro il termine di due anni ta del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità a quanto "art. 2952 del Codice Civile.

Art.9 - R mi Eventuali i cami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Gestione Reclami e Qualità del servizio Via San Francesco D'Assisi, 10 10122 Torino Fax +39 011.093.00.15 email: reclami@intesasanpaoloassicura.com

email: reclami@pec.intesasanpaoloassicura.com

In caso di esito insoddisfacente del reclamo ovvero in caso di assenza di riscontro oltre il termine in caso di esito insoddisfacente dei reciamo ovvero in caso di assenza di riscontro ottre i termine massimo di quarantacinque giorni da parte della Compagnia, prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è possibile rivolgersi direttamente all'IVASS, Autorità di Vigilanza competente in materia, consultando il "fac-simile di reclamo all'IVASS" disponibile sul sito www.ivass.it, nella sezione Guida ai reclami > Come presentare un reclamo.
I reclami devono essere inviati, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia a:

Compagnia, a:

IVASS Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax: +39 06.42133206

Indirizzo e-mail: tutela.consumatore@pec.ivass.it

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.Europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm).

In ogni caso, il Cliente può ottenere informazioni sulla sua polizza contattando il Servizio Clienti al numero 800.124.124, appositamente istituito dalla Compagnia per fornire tutti i chiarimenti

Art. 10 - Legge applicabile. Controversie e Foro competente La presente polizza è regolata dalle leggi italiane, Per ogni controversia relativa alla presente Polizza è competente il foro del luogo di residenza dell'Assicurato consumatore.

PARTE II GARANZIE DI ASSICURAZIONE SEZIONE A - GARANZIA SAFE ON LINE

Sazione A - Garanzia Safe On Line" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°10007000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della

presente Assicurazione:

"Assicurato": il titolare della BancoCard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. 19s. 206/2005. "BancoCard Fideuram Carta Asicurata": la BancoCard Fideuram valida ed emessa da banche del

Gruppo Intesa San Paolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

"Beni Assicurati": tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati dall'Assicurato con la Carta Assicurata emessa dalla Contraente, ed il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00 ad eccezione di:

animali, piante e fiori;
gioielli, ivi compresi gli orologi;
denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di
per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili; gio o di trasporto, biglietti

beni di consumo, cibi o bevande; veicoli motorizzati nuovi o usati;

telefoni cellulari; biglietti di trasporto (aereo, treno, ecc.);

dati numerici visualizzati o scaricati da interna (mp3, foto, software, ecc.);

servizi on line:

beni acquistati per essere rivenduti;

- qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato parto solo para nato solo parziali te con la Carta ssicurata, il Sinistro sarà indennizzato proporzionalmente al p totale

(*2) Paio o serie di oggetti: se il Bene Assic seguito della perdita, cossa provare che ad in coppia o in serie e, a d essere utilizzati e non possano to consiste in art ssa provare che o articoli non possa anzia verrà applicata all'intero o serie di articoli. essere sostituiti sinad

te, in tal caso la tualmente indos "Gioiello": qualsiasi ogge da una persona, formato in tutto o in parte pie preziose; ventu annoso per il qua mercia za prodotti con

pie ventu è prestata l'Assicurazione;

da metallo prezioso e de sinistro": il verificarsi del "Venditore": azienda che co "Territa del Venditore": la del venditore del mercia, va prodotti su internet; Iranzia, te on Line" copre tutti gli acquisti on line su siti internet liti e Unio, Europea. La domiciliazione del sito internet si riferisce nica che l'assicurato può utilizzare per mettersi In contatto con il osta eletti sito in

io dei Be. 185 urati": i Beni Assicurati devono essere consegnati in Italia NON I bene acquisso non corrisponde a quello ordinato inizialmente dall'Assicurato che ne impedisce il perfetto funzionamento, è rotto o incompleto. l'Assicurato re nancanza di conformità entro 30 giorni di calendario che seguono la consegna vio dei Be "Territorio CONFORM o ha un guas deve notificare

lel bene acquista.

Spedito": il bene acquistato non è stato consegnato in 30 giorni di calendario che seguono ebito sul conto bancario dichiarato sull'estratto conto della Carta Assicurata;

o Online": qualsiasi pagamento on line fatto con una Carta Assicurata per comprare un teriale quando il pagamento non è fatto sotto controllo o senza il Codice PIN, senza documenti firmati o senza la firma elettronica e per quale l'Assicurato ha ricevuto l'addebito sul Conto Corrente;

Terzi": qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente;

"Società": Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.;
"Anno Assicurato": il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Safe On Line";
Art. 11- Oggetto della garanzia "Safe On Line"
La garanzia "Safe On Line" rimborsa gli acquisti effettuati on line con la Carta Assicurata nel caso in cui vi sia una disputa non risolta tra l'Assicurato e il Venditore nei seguenti casi:

a) il bene acquistato on line è stato consegnato con un danno funzionale, è rotto o incompleto.

Il bene è considerato non conforme per i termini e le condizioni di questa garanzia quando: I. Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in

sostituzione o rimborsa l'Assicurato restituisca il bene acquistato e gli invia un bene in sostituzione o rimborsa l'Assicurato: in tal caso sono coperti solo i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare al Venditore il bene acquistato; Il Venditore accetta che l'Assicurato restituisca indietro il bene acquistato, ma non invia un bene in sostituzione e non rimborsa l'Assicurato entro 90 giorni: sono coperti i costi (con

ricevuta di conferma di ricezione) per rinviare indietro il bene acquistato e il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato - nei limiti dei massimali previsti;

Il Venditore non accetta che l'Assicurato invii indietro il bene acquistato: sono coperti i costi (con ricevuta di conferma di ricezione) per inviare il bene acquistato a Intesa Sanpaolo Assicura ed il rimborso del valore del bene acquistato dall'Assicurato nei limiti dei massimali previsti. Il Bene Assicurato deve essere inviato a:

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito -Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano.

2) mancata spedizione del bene entro 30 giorni dall'addebito sul conto dell'Assicurato ed al più tardi entro 90 giorni dal pagamento:
 - la garanzia "Safe On Line" rimborsa il valore del bene acquistato, tasse incluse, nei limiti dei

massimali previsti.

Art. 12 - Limite di Indennizzo Il limite di Indennizzo per Assicurato è di Euro 500,00 per richiesta di rimborso e per Anno

Art. 13 - Esclusioni della garanzia "Safe On Line".

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le richieste di risarcimento derivanti da:

a) danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato; a) danni verificatisi successivamente alla consegna del bene all'Assicurato; b) danni dovuti a difetti di fabbricazione, uso improprio o in violazione delle istruzioni del produttore o del venditore, Furto, perdita, smarrimento, esposizione agli agenti atmosferici, corrosione, ossidazione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo, negligenza, esperimenti, effettuazione di test, sovraccarico volontario, riparazioni o operazioni di pullizia compiuti da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore, erroneo montaggio o installazione, modifiche al prodotto, vandalismo, bruciatura dei fosfori (incluso image ghosting), bruciatura dei pixel derivante dalla mancata conformità alle Istruzioni del produttore, virus informatici diffatti o problemi di software agenti paturali e qualsiazi altro agenta esterno al informatici diffatti o problemi di software agenti paturali e qualsiazi altro agenta esterno al informatici, difetti o problemi di software, agenti naturali e qualsiasi altro agente esterno al prodotto (ad esempio variazioni nella tensione di rete, fuoriuscita di liquidi, blocco di parti mobili

o rotanti causato da agenti esterni, ecc.); c) danni al prodotto verificati si durante il trasporto con qualsiasi mezzo;

d) guasti e i difetti che comportano soltanto la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio quali, a titolo esemplificativo, telecomandi, manopole e tutte le componenti definite come consumabili o di propria natura deteriorabili incluse, a titolo esemplificativo, toner e cartucce, lampadine (inclusi fanali e unità ottiche), testine delle stampanti, fax e video registratori e riproduttori a testina magnetica o ottica, batterie sia sostituibili dal cliente che non; e) danni e i costi di manutenzione, riparazione o sostituzione di Prodotti coperti dalla garanzia del Produttore:

del Produttore:

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia:

f) la mancata spedizione dovuta a sciopero delle poste o della Società incaricate delle spedizioni;

g) il ritardo nella Consegna;

h) i prodotti con numero Identificativo rimosso o alterato;

i) I prodotti utilizzati a scopo professionale o commerciale, anche parziale, quelli messi a
disposizione del pubblico, affittati o concessi In leasing o in comodato o in uso e quelli usati in
aree comuni, in spazi associativi e in esercizi aperti al pubblico;

j) le campagne di richiamo del prodotto dal mercato da parte del Produttore o del distributore.

Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le
Garanzie

Art. 14 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro

Art. 14 - Sinistri. Obblighi, dell'Assicurato. Defluncia di un sinistro Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà notificare l'accaduto al Servizio liquidazione Danni di Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano anche attraverso il modulo di denuncia di Sinistro che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla

L'Indennizzo verrà rimesso dalla Società sul Conto Corrente.

SEZIONE B - GARANZIA PROTEZIONE ACQUISTI

La garanzia "Protezione Acquisti" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente ai Clienti/Correntisti che hanno richiesto la Bancocard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°100070000084. Le seguenti definizioni Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N°10007000008A. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione: "Contraente": a banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva; "Assicurato": il titolare della BancoCard Fideuram cliente di banche del Gruppo Intesa San Paolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005; "BancoCard Fideuram/Carta Asicurata": la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza; "Beni Assicurati": tutti i beni materiali interamente o parzialmente (*1) acquistati con la Carta Assicurata il cui valore di acquisto sia superiore a Euro 75,00, ad eccezione di:

— Gioielli gemme:

Gioielli, gemme;

animali e piante; denaro contante, valuta estera, travellers' cheques, biglietti di viaggio o di trasporto, biglietti per spettacoli, titoli o altri strumenti negoziabili;

beni di consumo, cibi o bevande;

qualsiasi oggetto venduto come parte di un intero (*2); veicoli motorizzati nuovi o usati;

telefoni cellulari.

(*1) Quando il prezzo d'acquisto è stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il Sinistro sarà

(*1) Quando il piezzo di acquisto e stato pagato solo parzialmente con la Carta assicurata, il sinistro sara indennizzato proporzionalmente al prezzo totale.

(*2) paio o serie di oggetti: se il Bene Assicurato consiste in articoli venduti in coppia o in serie e, a seguito della perdita, si possa provare che detti articoli non possano più essere utilizzati e non possano essere sostituiti singolarmente, in tal caso la garanzia verrà applicata all'intero o serie di articoli.

"Gioiello": qualsiasi oggetto abitualmente Indossato da una persona, formato in tutto o in parte da metallo prezioso e/o pietre preziose;

"Furto aggravato": Furto con Aggressione o Effrazione (con scasso);
"Aggressione": qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un Terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato dei propri beni;
"Furto con scasso e/o effrazione": è il Furto commesso mediante rottura o forzatura

e dei mezzi di chiusura dei locali oppure praticando una breccia nel muro locali stessi ovvero la forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi el soffitto dei chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave situato in un parcheggio regolarmente custodito

garage privato;
"Furto semplice": sottrazione del Bene Assicurato senza violazione o distruz,
meccanismo di chiusura, o senza qualsiasi violenza o minaccia fisica esercitata da Terzi nei confronti dell'Assicurato;

"Terzi": qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, discendenti o altro parente o affine con lui convivente;
"Società": Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.;
"Anno Assicurato": Il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data in decorrenza della garanzia "Protezione Acquisti".

decorrenza della

.cquisti" Art. 15 Oggetto della garanzia "Protezion

oggetto il rimborso all'Assicurato, entro il limite di ne Nuovo pagato interamente con la Carta Assicurata La garanzia "Protezione Acquisti" ha po Indennizzo, del prezzo di acquisto di un

in caso di Furto Aggravato del bene ste in caso di Furto Aggravato del bene ste il Furto deve essere subito nonostante i nella conservazione e nella vigilanza del B di locali non accessibili perche dotati di ido di ogni ragionevole cautela da parte dell'Assicurato Assicurato; il Bene Assicurato deve trovarsi all'interno chiusure effettivamente utilizzate, non deve essere the in (non custodir e durante l'uso all'esterno deve lasciato incustodito né sulle vetture in parche essere sotto la stravigilanza dell'Assicurato.

Art. 16 - Periodo III periodo di validi

inizia "Protezione Acquisti punte garanzia è 30 giorni dalla data di acquisto del Bene Assicurato. essere messo entro 30 giorni dalla data di acquisto o di consegna della in periodo di validit de il Furto Aggravato viv incluso il giorno di a Ar 17 - Limite di In Amite di Indennizzo Sinistro indennizzabile "Protezione Acquisti". ve essere uisto o di

nnizzo

da garan. Protezione Acquisti" curato e per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia

la de lusioni della pranzia "Protezione Acquisti" de dalla presenti garanzia le richieste di Indennizzo derivanti da: na o smarrimento de Bene Assicurato.

diverso da quello con violenza o con scasso. Il Furto semplice è escluso. Lei Beni Assicurati contenuti nei bagagli consegnati al vettore comune. Isti azione intenzionale o dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, Ouals dal coniv. Le more uxorio, dai discendenti o da altro parente o affine con lui convivente.

Per le Esclusioni generali si fa riferimento alfa Sezione D - Art. 25 - Esclusioni Comuni a tutte le

Garanzie.
Art. 19 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia di un Sinistro.
Non appena venga a conoscenza dell'evento, l'Assicurato dovrà:
- verbalizzare l'accaduto alle autorità di polizia entro le 48 ore successive al verificarsi del Sinistro;
- inviare la denuncia del Sinistro anche attraverso il modulo che potrà trovare presso le Filiali delle banche del Gruppo Intesa Sanpaolo a:
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Ufficio Gestione Sinistri Cpi e Carte di Credito – Viale Stelvio 55/57, 20159 Milano compilandolo in tutte le sue parti e allegando tutte le prove documentali richiacte. richieste.

Successivamente, l'Assicurato dovrà fornire ulteriori prove documentate della perdita subita alla Società.

Società.
L'Indennizzo verrà bonificato dalla Società sul Conto Corrente.

SEZIONE C - GARANZIA "SCIPPO/ AGGRESSIONE AGLI SPORTELLI AUTOMATICI (ATM)"
La garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)" fornita da Intesa Sanpaolo Assicura si applica automaticamente al Clienti/Correntisti che hanno richiesto la BancoCard Fideuram tramite le banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno aderito alla Polizza Collettiva N° 100070000084. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione

N° 1000/1000094. Le seguenti definizioni vengono utilizzate per l'applicazione dei termini e delle condizioni della presente Assicurazione.
"Contraente": la banca emittente della Carta Assicurata che aderisce alla Polizza Collettiva.
"Assicurato": il titolare della BancoCard Fideuram, cliente di banche del Gruppo Intesa Sanpaolo, in qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lett. a) del D. Lgs. 206/2005.
"BancoCard Fideuram/Carta Asicurata": la Carta di debito valida ed emessa da banche del Gruppo Intesa Sanpaolo e per la quale valgono i benefici della presente polizza.

"Aggressione": qualunque minaccia fisica o violenza fisica da un terzo con l'intenzione di privare l'Assicurato del denaro contante prelevato.
"Rapina": il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose

"Rapina": il reato previsto e definito dall'art. 628 del Codice Penale, ovvero la sottrazione di cose mobili mediante violenza alla persona o minaccia.
"Terzi": qualunque persona che non sia l'Assicurato, il coniuge, o il convivente more uxorio, i discendenti o altro parente o affine con lui convivente.
"Società": Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A.
"Anno Assicurato": il periodo di 12 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)".

Art. 20 - Oggetto della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)" La garanzia prevede un rimborso a favore dell'Assicurato in caso di Rapina di denaro contante prelevato con la Carta Assicurata presso uno Sportello Automatici (ATM), a condizione che l'Aggressione sia avvenuta entro 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

Art. 21 - Periodo della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 ore dal momento del prelevamento del contante.

contante.

Art. 22 - Limite di Indennizzo della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Il limite di Indennizzo per Assicurato per Carta Assicurata è di Euro 500,00 per ogni singolo Sinistro indennizzabile e per un periodo di 12 mesi dalla data di decorrenza della garanzia "Scippo/Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)".

Art. 23 - Esclusioni della garanzia "Scippo/ Aggressione agli Sportelli Automatici (ATM)"

Sono escluse le richieste di risarcimento derivanti da:

• danni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Assi y ato o da uno dei suoi parenti proscipii (conjuga conjugate mer purorio discendenti):

a esercitata nei

aanni causati intenzionalmente o in maniera fraudolenta dall'Asser ato o da uno dei parenti prossimi (coniuge, convivente more uxorio, discendenti o cendenti); prelevamento di denaro contante effettuato con una Carta dive, dalla Carta Assicurata; qualsiasi Rapina che si verifichi dopo 24 ore dal prelevamento del stante; qualsiasi Rapina di denaro contante commessa con astuzia o qualsia min da esercitata confronti dell'Assicurato per costringerlo a prelevare denaro e consegni, a Terzi; qualsiasi Rapina di denaro contante sottratto da uno sportello auto, sico che sia manomesso. ico che sia

manomesso Per le Esclusioni generali si fa riferimento alla Sonne D - Art. 25 - Esclusioni

Garanzie. Art. 24 - Sinistri. Obblighi dell'Assicurato. Denuncia

dovrà:

Non appena venga a conoscenza del vento, l'Assicura – verbalizzare l'accaduto alle autorità polizia entro le – inviare la denuncia del Sinistro anche utraverso il r polizia entro le 4 ttraverso il mod re successive everificarsi del Sinistro; che pot crovare presso le Filiali

delle banche del Gruppo Intesa Sanpaol Intesa Sanpaolo Assic S.p.A. – Ufficio 55/57, 20159 Milano tione Sinistri Cpi arte di Credito – Viale Stelvio

compilandolo in tutte le e allegando tut. prove documentali richieste.

Successivamente, l'Assicurat fornire ulteriori pre documentate della perdita subita alla Società.

Società sul Conto prrente dell'Assicurato. L'Indennizzo verrà bonifica da.

SEZION D - ESCLUSIONI CO JUNI A TTE LE GARANZIE

ndennizzo, per danni a cose o persone derivanti da: dichiarazione fraudolenta commessa dall'Assicurato o dal coniuge, La Soci

ESCLUSIONI Cursioni generali in viderà alcu in in viderà alcu in ionale a) qualsia zione III discendenti o da altro parente o affine con lui convivente; insurrezione, rivoluzione, uso di forza militare, colpo di Stato dal convive b) guerra, gu o rovesciamento civile, Invasi

qualsiasi tipo di regime; tari al fine di intercettare, prevenire o ridurre l'effetto di qualsiasi Atto uso di forze i oristico conosciu

o sospettato; sequestro o distruzione su ordine di un governo o della pubblica autorità;

e) di tegrazione del nucleo dell'atomo o radiazioni ionizzanti; f) trashi, azione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle pomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti particelle omiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti g) contaminazioni dovute ad agenti chimici o biologici.

SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI

SEZIONE E - LIQUIDAZIONE SINISTRI
Art. 26- Arbitrato. Perizia
Qualora vi sia un disaccordo circa l'ammontare o la validità del danno, l'Assicurato, o Intesa
Sanpaolo Assicura possono richiedere, per iscritto, una perizia; dopodiché l'Assicurato, può
nominare il proprio perito di fiducia.
Ciascuno dei due periti, dopo aver proceduto all'esame dei fatti, darà la propria valutazione
dell'ammontare del danno; in caso di disaccordo essi sceglieranno un arbitro.
Qualsiasi valutazione su cui concordino due dei tre esperti (ossia i due periti e l'arbitro) sarà
vincolante per le parti. Il perito scelto dall'Assicurato verrà pagato dall'Assicurato, mentre Intesa
Sanpaolo Assicura pagherà il perito da essa nominato. L'Assicurato e Intesa Sanpaolo Assicura
divideranno le spese dell'arbitro e delle perizie.
Art. 27 - Surrogazione. Citazione di Terzi in giudizio
Nella misura in cui Intesa Sanpaolo Assicura liquida per una perdita subita da un Assicurato, Intesa
Sanpaolo Assicura subentra all'Assicurato per quanto riguarda i suoi diritti relativi alla suddetta
perdita, in base al cosiddetto principio giuridico della "surrogazione". L'Assicurato aiuterà a preservare
i diritti di Intesa Sanpaolo Assicura nei confronti dei responsabili della perdita subita, firmando i
documenti necessari e compiendo qualsiasi altro atto che possa essergli richiesto, secondo criteri
ragionevoli. Quando Intesa Sanpaolo Assicura subentrerà nei diritti dell'Assicurato, costui dovrà
firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa. firmare un apposito modulo di surrogazione, che gli verrà fornito da Intesa Sanpaolo Assicura stessa. Art. 28 - Liquidazione del danno

Art. 28 - Liquidazione del danno
Relativamente alla liquidazione del danno:

a) Alla Società non potrà essere richiesto di emettere garanzie di credito, pegni, oneri, atti di cessione o altro in relazione alla presente polizza;

b)In ogni caso non saranno aggiunti interessi sull'ammontare liquidato o liquidabile;

c) La ricevuta della liquidazione del Sinistro libererà la Società dal pagare ogni altra somma relativa al Sinistro. Avvenuta la liquidazione d'Assicurato o i beneficiari dello stesso non avranno alcun diritto di citare la Società in giudizio. Se i beneficiari dell'Assicurazione risultano essere più persone il massimale indennizzabile non potrà comunque eccedere l'importo della liquidazione.

Art. 29 - Pagamento dell'Indennizzo
Entro 30 giorni dalla ricezione della pratica completa, verificata l'operatività della garanzia e valutata l'entità del danno, la Società si impegna a procedere alla corresponsione di quanto dovuto all'Assicurato.

In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di noli-

ani Assiculato.

In caso di Indennizzo la Società provvede al pagamento dell'importo liquidabile a termini di polizza secondo quanto specificato dall'Assicurato nel modulo di denuncia del Sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione e sussista la titolarità dell'interesse Assicurato.

Ai sensi della presente polizza per "Pratica Completa" si intende la pratica inerente il Sinistro denunciato debitamente ricevuta dalla Società in ogni sua parte ovvero modulo di denuncia Sinistro

e prove documentali.

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 (DI SEGUITO INFORMATIVA")

L''INFORMATIVA')

Il Regolamento sulla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" (di seguito il "Regolamento") contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.

SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Corso Inghilterra 3, 10138 Torino, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la "Società" o il "Titolare") tratta i Suoi dati personali (di seguito i "Dati Personali") per le finalità indicate nella Sezione 3.

Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura www.intesasanpaoloassicura.com e, in particolare, la sezione "Privacy" con tutte le informazioni concernenti l'utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.

SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. "Data Protection Officer" o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email:

SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO Categorie di Dati Personali

Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, familiari del contraente o dell'assicurato) richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.

Finalità e base giuridica del trattamento I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi1 (in quest'ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell'ambito della sua attività per le seguenti finalità:

a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti

al l'issazzinie del Servizi del Servizione del Contratti Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati

personali comporta l'impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.

b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie

Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.

trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell'autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell'adeguatezza del contratto offerto per l'intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente della deguatezza dei Contratto orierto per l'intero cosso di via dello stesso, la normatara internet alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al 1 Ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell'Ordine e altri soggetti pubblici consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell'alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).

c) Legittimo interesse del Titolare

trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società ossia:

- per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
 per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest'ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento. dei propri interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.

NO ESSERE SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTI

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessa comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:

1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema ini che la Società

- servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.

 2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- nagenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, pron finanziari ed altri canali di acquisizione di contenti di assicurazione (bappi poste Italiane, Sim,
- Sgr, Società di Leasing, ecc.); società di servizi per il quietanzamento liquidazione e il pagamento dei sinistri alla gestione delle coperture assicurati ocietà di servizi a cui siano affidati la gestione, la cui la centrale operativa di assistenza, società addette connesse alla tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, i (ad esempio il servizio per la gestione del sistema società di servizi informatici e telemi la posta elettronica); società di servizi postali (per istamento delle comun tazioni della clientela), società na ra; società di informazione commerciale per rischi olle frodi; società di recupero crediti; società di e il traditione dei dati provenienti da documenti e informativo della Società ivi compre. trasmissione imbustamento, trasporto e di revisione, di certificazione e di consul finanziari; società di servizi per il controllo servizi per l'acq ne, la registrazione e il 1 supporti forniti
- on sti dagli stessi clienti; essiona... ali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto ità di consulta e assistenza; società o studi pr di quest'ultima at soggetti che svol
- socia e assistenza; it al viazione della documentazione relativa ai rapporti soggetti cue svolgono attività di assistenza alla clientela (help no attivit attenuti con la
- desk, call center, eco organismi consortili prori del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprero di assicurazi ne consorziate; gestiori della comuniti tione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in cartacea che elet onica; arazione della qualità dei servizi.

Altria ngetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

3) Autria (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc...) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le obbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assic azioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d'Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell'Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).

Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.

L'elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet www.intesasanpaoloassicura.com.

SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL'UNIONE EUROPEA.

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all'interno del territorio dell'Unione Europea e non vengono diffusi.

Vengoro diriva; Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell'Unione Europea per i quali esistono decisioni di "adeguatezza" della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.

SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall'emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto di assicurazione definitivo.

I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.

SEZIONE 7 -DIRITTI DELL'INTERESSATO

In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un'apposita richiesta per iscritto all'indirizzo e-mail dpo@intesasanpaoloassicura.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata privacy@pec.intesasanpaoloassicura.com; a mezzo posta all'indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. - Privacy - Viale Stelvio 55/57 - 20159 Milano.

Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi encessi con la presente

Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fro seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavi dell'esercizio dei diritti di se le Sue richieste sono ipetitivo società potrà vi ten oppure rifiutare manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro caratte addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi di soddisfare le Sue richieste.

1. Diritto di accesso

Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che la o meno in corso un tratta. Personali e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Data arsonali ed alle informazio Dati to dei S dall'art. ersonali ed alle informazion 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplifi vo: le finalità del trattamen categorie

di Dati Personali trattati etc.
Qualora i Dati Personali siano trasferi a un paese ten o a un'organizzazione internazionale,
Lei ha il diritto di essere informato del sistenza di garan, adeguate entive al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire di copia dei Dati il onali ri getto di trattamento. Per sui costi amministrativi.

mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, Se la richiesta in question esentata media. le informazioni Le verrar te dalla Società n formato elettronico di uso comune.

2. Diritto di rettifica

Lei potrà ottenere dalla Soc tenut conto delle finalità d trattam, to, l'integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, legrativa. tà la trattan dichiarazione Wazione forn

ılla c 3. Dirit.

Lei potra cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi enere a 17 del Res previsti dali nto, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più neces rispetto alle ... alità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora consenso su c basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non nto giuridico per il trattamento. ssiste altro fond

formiamo che Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l'adempimento di un obbligo di legge, di di interesse pubblico, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede qua giudizia

4. Diritto di limitazione di trattamento

Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali gualora ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione circa l'esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento. 5. Diritto alla portabilità dei dati

Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l'esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:

- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e
- leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);

 trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza

- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto intolare dei trattamento senza impedimenti da parte della Società. Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.

6. Diritto di opposizione

Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l'esecuzione di un'attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l'attività di profilazione).

Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato), oppure il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa in giudizio di un diritto. 7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

Il Regolamento prevede in favore dell'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;

c) si basi sul Suo consenso esplicito.

La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l'attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l'intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.

8. Diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora

ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.

SEZIONE 8 - TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) necessario per l'assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.